

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 24 aprile 1991

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85091

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 157. Sentenza 8-18 aprile 1991.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Regione - Regione Toscana - Regolamento per l'organizzazione del dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Emanazione di apposito d.P.C.M. anziché di un d.P.R. - Violazione di competenze regionali - Atto di autorganizzazione del Governo - Inammissibilità.

(D.P.C.M. 30 aprile 1990, n. 150)

Pag. 11

N. 158. Sentenza 8-18 aprile 1991.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Filiazione - Riconoscimento di figlio naturale - Impugnazione per difetto di veridicità - Imprescrittibilità dell'azione - Situazione non comparabile con quella di figlio legittimo - Inammissibilità.

(C.C., art. 263).

(Cost., artt. 2, 3, 10, 29 e 30)

» 14

N. 159. Sentenza 8-18 aprile 1991.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Istruzione pubblica - Personale docente - Immissione in ruolo - Personale esperto nominato per l'anno scolastico 1980/81 e quello nominato per l'anno 1981/82 - Disparità di trattamento - Richiamo alla sentenza n. 249/1986 - Non assimilabilità del personale esperto al personale docente - Ragionevolezza - Non fondatezza.

(Legge 20 maggio 1982, n. 270, art. 57; d.-l. 3 maggio 1988, n. 140, art. 11, primo comma, convertito, con modificazioni, in legge 4 luglio 1988, n. 246).

(Cost., art. 3)

» 16

N. 160. Ordinanza 8-18 aprile 1991.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Pensioni E.N.P.A.L.S. - Rivalutazione - Esclusione - *Ius superrenuens*: legge 27 febbraio 1991, n. 59 - Prevista estensione - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(Legge 14 aprile 1985, n. 140 art. 10) Pag. 19

N. 161. Ordinanza 8-18 aprile 1991.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Docenti universitari - Equiparazione ai dirigenti generali dello Stato di livello 4 - Esclusione - Medesima questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 1019/1988) - Diversità del rapporto di servizio - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 36, ottavo comma; d.-l. 6 giugno 1981, n. 283, art. 11-ter, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432; legge 22 gennaio 1982, n. 6, art. 1; d.-l. 27 settembre 1982, n. 681, art. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1982, n. 689).

[Cost., artt. 3, 36 e 97; legge 21 febbraio 1980, n. 28, art. 12, lett. o] » 20

N. 162. Ordinanza 8-18 aprile 1991.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Acque pubbliche e private - Autorizzazione provvisoria ad una derivazione di acque pubbliche - Revoca - Ricorso in sede giurisdizionale - Ingiustificata condizione della definitività del provvedimento amministrativo - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 42/1991) - Manifesta inammissibilità.

(R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 143).

(Cost., artt. 3, 24, 102 e 113) » 22

N. 163. Ordinanza 8-18 aprile 1991.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Magistrati - Magistrati amministrativi - Speciale indennità *ex lege* 19 febbraio 1981, n. 27 - Aumenti periodici già riconosciuti ai magistrati contabili - Violazione della uniformità retributiva tra magistrati - Questione già dichiarata infondata (sentenza n. 413/1988) - Richiamo alle ordinanze nn. 48/1989, 1047/1988, 23/1990, 520/1989, 1083/1988 e 97/1990 - Manifesta infondatezza.

(Legge 6 agosto 1984, n. 425, art. 1, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24, 36, 102 e 103) » 23

N. 164. Ordinanza 8-18 aprile 1991.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Trasporti - Regione Sardegna - Ripartizione di oneri economici - Mancata previsione della copertura finanziaria - Modificazione delle norme oggetto dell'impugnativa - Rinuncia al ricorso - Estinzione per rinuncia.

(D.-L. 15 giugno 1990, n. 151, art. 1, secondo e terzo comma) » 25

N. 165. Ordinanza 8-18 aprile 1991.

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Sicurezza pubblica - Regione Lombardia - Lotta alla criminalità organizzata - Controlli amministrativi - Impugnazione di d.-l. non convertito - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 13 novembre 1990, n. 324, art. 19).

(Cost., artt. 115, 117, 123 e 130) » 26

- N. 166. Ordinanza 8-18 aprile 1991.
 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
 Processo penale - Nuovo codice - Udienza preliminare - Fatti nuovi - Procedibilità d'ufficio - Attivazione dell'esercizio dell'azione penale da parte del p.m. - Mancata previsione - Richiamo alla ordinanza n. 11/1991 - Manifesta infondatezza.
 (C.P.P., art. 423, secondo comma).
 (Cost., artt. 3 e 112) Pag. 27
- N. 167. Sentenza 8-18 aprile 1991.
 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
 Imposte in genere - Iva - Autovetture adattate per il trasporto di invalidi - Invalidi titolari di patente *F* ed invalidi non titolari di patente *F* - Assoggettabilità ad aliquote differenziate - Richiesta di sentenza additiva - Raccomandazione al legislatore - Inammissibilità.
 (Legge 9 aprile 1986, n. 97, art. 1, primo comma).
 (Cost., artt. 3, primo e secondo comma, e 32, primo comma) » 29
- N. 168. Sentenza 8-18 aprile 1991.
 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
 Imposte in genere - Imposta di registro - Delibera di emissione di obbligazioni societarie - Assoggettamento - Violazione di direttiva del consiglio delle Comunità europee - Riferimento alle sentenze nn. 170/1984, 232/1989, nn. 47, 48, 113 del 1985 e 64/1990 - Non applicabilità della norma nazionale per contrasto con una norma comunitaria - Difetto di rilevanza della questione - Inammissibilità.
 [D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 4, lett. e), della tariffa, parte prima, allegato A].
 (Cost., art. 76) » 32
- N. 169. Ordinanza 8-18 aprile 1991.
 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
 Processo penale - Imputati minorenni - Pena - Esecuzione - «Permanenza in casa» ed «arresti domiciliari» - Computo della durata massima della misura - *Ius superveniens*: d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 - Periodo computato nella pena da eseguire - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.
 (D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 21, quarto comma).
 (Cost., artt. 3 e 13) » 36
- N. 170. Ordinanza 8-18 aprile 1991.
 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
 Commercio - Cereali - Ambito C.E.E. - Importazione ed esportazione - Restrizioni all'importazione tra Stati membri - Omessa motivazione sul punto della rilevanza della questione - Richiamo alla sentenza n. 170/1984 e alle ordinanze nn. 274 e 275 del 1986 - Manifesta inammissibilità.
 (Legge 4 luglio 1967, n. 580, artt. 12, 28, 29, 30, 34, 36, 44 e 50).
 (Cost., art. 10) » 37
- N. 171. Ordinanza 8-18 aprile 1991.
 Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.
 Previdenza e assistenza - I.N.P.D.A.I. - Trattamento di fine rapporto - *Ex* dipendenti di aziende in amministrazione straordinaria - Operatività del fondo di garanzia per il pagamento - Esclusione - *Ius superveniens*: d.l. 29 marzo 1991, n. 103 - Intervento del fondo di garanzia in via transitoria - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.
 (Legge 29 maggio 1982, n. 297, art. 2) » 39

N. 172. Sentenza 8-22 aprile 1991.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Pensioni - Titolarità di due trattamenti - Indennità integrativa speciale e trattamento minimo di pensione previsto per il fondo pensioni lavoratori dipendenti - Non cumulabilità - Disciplina irragionevole e discriminatoria - Illegittimità costituzionale.

(Legge 21 dicembre 1978, n. 843, art. 17) Pag. 40

N. 173. Sentenza 8-22 aprile 1991.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Proprietà - Espropriazione - Pagamento della indennità provvisoria accettata dall'espropriando - Facoltà di opposizione da parte dell'espropriante - Mancata previsione - Violazione del diritto di agire in giudizio - Illegittimità costituzionale.

(Legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 12, quinto comma, così come modificato dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10).

(Cost., art. 24).

Proprietà - Espropriazione - Indennità provvisoria - Sua rideterminazione - Pubblicità - Modalità dell'accettazione - Modalità del pagamento - Non fondatezza.

(Legge 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 11, primo e terzo comma, e 12, secondo, terzo e settimo comma, così come modificato dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10).

(Cost., art. 24) » 42

N. 174. Sentenza 8-22 aprile 1991.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Sanità pubblica - Regione Lombardia - Polizia mortuaria - Attribuzioni in materia al coordinatore sanitario e al direttore sanitario degli ospedali - Competenza normativa regionale - Non spettanza allo Stato - Annullamento parziale dell'atto impugnato limitatamente alla regione Lombardia.

(D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, artt. 37, secondo comma, 39, primo comma, 43, primo comma, 45, secondo e terzo comma, 46, primo comma, 48, 51, secondo comma, 83, terzo comma, 86, quarto comma, 88, 94, primo comma, e 96, secondo comma) » 46

N. 175. Sentenza 8-22 aprile 1991.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Sanità pubblica - Regione Toscana - U.U.S.S.I.I. - Abetone - Incarichi per la copertura di posti vacanti di medico di medicina generale convenzionato - Graduatoria pubblicata nel B.U.R. 3 maggio 1989 - Intervento del pretore ex art. 700 del c.p.c. - Non spettanza allo Stato - Annullamento della ordinanza del pretore di Pistoia del 30 ottobre 1990 » 49

N. 176. Sentenza 22-23 aprile 1991.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Nuovo codice - Procedimenti aventi ad oggetto un delitto punibile con la pena dell'ergastolo - Giudizio abbreviato - Sostituzione dell'ergastolo con la reclusione di anni trenta - Inapplicabilità per la concessione tra tale tipo di giudizio e la prevista riduzione della pena - Eccesso di delega - Illegittimità costituzionale.

(C.P.P., art. 442, secondo comma, ultimo periodo) » 53

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

n. 21. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 29 marzo 1991 (della provincia autonoma di Trento).

Statistica - Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e province autonome in materia di organizzazione degli uffici di statistica - Attribuzione agli uffici di statistica delle regioni e province autonome del ruolo di «unico interlocutore del Sistema statistico nazionale per quanto di competenza delle rispettive regioni» e della facoltà di far pervenire all'Istat il programma delle rilevazioni statistiche di interesse di ciascuna regione e provincia autonoma affinché lo stesso possa essere «preso in considerazione per l'inserimento nel programma statistico nazionale» - Disciplina analitica della organizzazione dell'ufficio di statistica di ciascuna regione e provincia autonoma - Facoltà dell'Istat di autorizzare la regione ad avvalersi anche di altri uffici di statistica facenti parte del Sistema statistico nazionale ed attribuzione in via eccezionale al responsabile dell'ufficio di statistica del potere di utilizzazione di dati provvisori elaborati dall'ufficio di statistica - Mancata consultazione della conferenza Stato-regioni - Asserita indebita invasione della sfera di competenza provinciale in materia di statistica e violazione dell'autonomia organizzativa e finanziaria della provincia - Illegittimo uso di «atto di indirizzo e coordinamento» per una disciplina minuziosamente analitica - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 139/1990 e 242/1989.

(D.P.C.M. 10 gennaio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 gennaio 1991).

Pag. 57

n. 22. Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 29 marzo 1991 (della regione Lombardia).

Statistica - Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni in materia di organizzazione degli uffici di statistica - Attribuzione agli uffici di statistica delle regioni del ruolo di «unico interlocutore del Sistema statistico nazionale per quanto di competenza delle rispettive regioni» e della facoltà di far pervenire all'Istat il programma delle rilevazioni statistiche di interesse di ciascuna regione affinché lo stesso possa essere «preso in considerazione per l'inserimento nel programma statistico nazionale» - Disciplina analitica della organizzazione dell'ufficio di statistica di ciascuna regione - Facoltà dell'Istat di autorizzare la regione ad avvalersi anche di altri uffici di statistica facenti parte del Sistema statistico nazionale ed attribuzione in via eccezionale al responsabile dell'ufficio di statistica del potere di utilizzazione di dati provvisori elaborati dall'ufficio di statistica - Mancata consultazione della conferenza Stato-regioni - Asserita indebita invasione della sfera di competenza regionale in materia di statistica e violazione dell'autonomia organizzativa e finanziaria della regione - Illegittimo uso di «atto di indirizzo e coordinamento» per una disciplina minuziosamente analitica - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 139/1990 e 242/1989.

(D.P.C.M. 10 gennaio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 gennaio 1991)

» 61

n. 254. Ordinanza della Corte dei conti, sezione terza giurisdizionale, del 7 dicembre 1990.

Pensioni - Trattamento di quiescenza del personale degli enti soppressi trasferito alle regioni - Iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ovvero alla Cassa per le pensioni ai sanitari, con conseguente possibilità di ricongiunzione senza oneri dei periodi riconosciuti utili presso gli enti di provenienza, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 482/1988 - Mancata previsione dell'efficacia retroattiva di detta iscrizione e del conseguente beneficio della ricongiunzione senza oneri per i periodi precedenti - Irrazionale diverso trattamento di situazioni identiche, attesa la dipendenza del beneficio in questione dal mero dato temporale della cessazione dal servizio del dipendente.

(Legge 27 ottobre 1988, n. 482, art. 2).

(Cost., art. 3)

» 66

n. 255. Ordinanza del tribunale di Genova del 1° febbraio 1991.

Processo penale - Procedimenti speciali - Giudizio immediato - Richiesta di rito abbreviato - Prevista decorrenza del termine di decadenza di giorni sette dalla notifica del decreto di citazione all'imputato e non dalla notifica dell'avviso al difensore della data del giudizio - Compressione del diritto di difesa, anche come assistenza tecnica.

Processo penale - Procedimenti speciali - Giudizio immediato - Richiesta di rito abbreviato - Deposito nel termine di decadenza sopra descritto anche della prova dell'avvenuta notifica al p.m. - Irragionevole disparità di trattamento tra imputati in situazioni analoghe, nonché rispetto all'imputato nel giudizio ordinario - Difficoltà, data la ristrettezza del termine, per l'esercizio del diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, art. 458, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 24)

» 70

- N. 256. Ordinanza del pretore di Venezia, sezione distaccata di San Donà di Piave, del 21 febbraio 1991.
Responsabilità penale - Pubblicazioni e altro materiale (nella specie videocassette) a contenuto osceno - Commercio e distribuzione - Previsione di una causa di non punibilità per edicolanti e librai - Asserito contrasto con il principio costituzionale che vieta senza eccezioni le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume.
 (Legge 17 luglio 1975, n. 355, articolo unico).
 (Cost., art. 21) Pag. 72

- N. 257. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Lamezia Terme del 19 febbraio 1991.
Processo penale - Udienza preliminare - Rinvio a giudizio - Imputazione formulata dal p.m. - Mancata condivisione da parte del g.i.p. - Ritenuta impossibilità per lo stesso di dare al fatto una definizione giuridica diversa, anche nel caso che da tale modifica consegua mutamento di competenza - Limitazione dell'esercizio del potere giurisdizionale.
 [C.P.P. 1988, art. 429, in relazione agli artt. 417, primo comma, lett. b), e 423, stesso codice].
 (Cost., artt. 25 e 101) » 73

- N. 258. Ordinanza del pretore di Reggio Emilia, sezione distaccata di Montecchio Emilia, del 15 febbraio 1991.
Regione Emilia-Romagna - Inquinamento - Insedimenti produttivi - Scarichi di liquami in acque superficiali - Esclusione dall'ambito della fattispecie penalmente rilevante, di cui all'art. 21 della legge statale n. 319/1976, dello scarico di liquami non preceduto da domanda di autorizzazione e/o eccedente i limiti tabellari previsti negli allegati alla legge stessa, nell'ipotesi di provenienza da imprese agricole - Asserita indebita invasione della sfera di competenza statale in materia penale - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 79/1977, 370/1989, 43/1990 e 309/1990.
 [Legge regione Emilia-Romagna 28 novembre 1986, n. 42, art. 11, primo comma, lett. a), n. 2].
 (Cost., artt. 25 e 117) » 74

- N. 259. Ordinanza del pretore di Reggio Emilia, sezione distaccata di Montecchio Emilia, del 15 febbraio 1991.
Regione Emilia-Romagna - Inquinamento - Insedimenti produttivi - Scarichi di liquami in acque superficiali - Esclusione dall'ambito della fattispecie penalmente rilevante, di cui all'art. 21 della legge statale n. 319/1976, dello scarico di liquami non preceduto da domanda di autorizzazione e/o eccedente i limiti tabellari previsti negli allegati alla legge stessa, nell'ipotesi di provenienza da imprese agricole - Asserita indebita invasione della sfera di competenza statale in materia penale - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 79/1977, 370/1989, 43 e 309/1990.
 [Legge regione Emilia-Romagna 28 novembre 1986, n. 42, art. 11, primo comma, lett. a), n. 2].
 (Cost., artt. 25 e 117) » 76

- N. 260. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Prato del 20 novembre 1990.
Contenzioso tributario - Procedimento avanti le commissioni tributarie - Impossibilità di sospenderlo in pendenza di giudizio penale la cui decisione potrebbe influire sul procedimento stesso - Ingiustificata violazione del diritto di difesa.
 (D.-I. 10 luglio 1982, n. 429, art. 12, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516).
 (Cost., artt. 3 e 24) » 77

- N. 261. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Prato del 20 novembre 1990.
Contenzioso tributario - Procedimento avanti le commissioni tributarie - Impossibilità di sospenderlo in pendenza di giudizio penale la cui decisione potrebbe influire sul procedimento stesso - Ingiustificata violazione del diritto di difesa.
 (D.-I. 10 luglio 1982, n. 429, art. 12, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516).
 (Cost., artt. 3 e 24) » 78

- N. 262. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Prato del 20 novembre 1990.
Contenzioso tributario - Procedimento avanti le commissioni tributarie - Impossibilità di sospenderlo in pendenza di giudizio penale la cui decisione potrebbe influire sul procedimento stesso - Ingiustificata violazione del diritto di difesa.
 (D.-I. 10 luglio 1982, n. 429, art. 12, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516).
 (Cost., artt. 3 e 24) » 78

- N. 263. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Prato del 20 novembre 1990.
 Contenzioso tributario - Procedimento avanti le commissioni tributarie - Impossibilità di sospenderlo in pendenza di giudizio penale la cui decisione potrebbe influire sul procedimento stesso - Ingiustificata violazione del diritto di difesa.
 (D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 12, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516).
 (Cost., artt. 3 e 24). Pag. 79
- N. 264. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Prato del 20 novembre 1990.
 Contenzioso tributario - Procedimento avanti le commissioni tributarie - Impossibilità di sospenderlo in pendenza di giudizio penale la cui decisione potrebbe influire sul procedimento stesso - Ingiustificata violazione del diritto di difesa.
 (D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 12, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516).
 (Cost., artt. 3 e 24) » 79
- N. 265. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Prato del 20 novembre 1990.
 Contenzioso tributario - Procedimento avanti le commissioni tributarie - Impossibilità di sospenderlo in pendenza di giudizio penale la cui decisione potrebbe influire sul procedimento stesso - Ingiustificata violazione del diritto di difesa.
 (D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 12, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516).
 (Cost., artt. 3 e 24) » 80
- N. 266. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Prato del 20 novembre 1990.
 Contenzioso tributario - Procedimento avanti le commissioni tributarie - Impossibilità di sospenderlo in pendenza di giudizio penale la cui decisione potrebbe influire sul procedimento stesso - Ingiustificata violazione del diritto di difesa.
 (D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 12, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516).
 (Cost., artt. 3 e 24). » 80
- N. 267. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Prato del 20 novembre 1990.
 Contenzioso tributario - Procedimento avanti le commissioni tributarie - Impossibilità di sospenderlo in pendenza di giudizio penale la cui decisione potrebbe influire sul procedimento stesso - Ingiustificata violazione del diritto di difesa.
 (D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 12, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516).
 (Cost., artt. 3 e 24). » 81
- N. 268. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Prato del 20 novembre 1990.
 Contenzioso tributario - Procedimento avanti le commissioni tributarie - Impossibilità di sospenderlo in pendenza di giudizio penale la cui decisione potrebbe influire sul procedimento stesso - Ingiustificata violazione del diritto di difesa.
 (D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 12, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516).
 (Cost., artt. 3 e 24). » 81
- N. 269. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Prato del 20 novembre 1990.
 Contenzioso tributario - Procedimento avanti le commissioni tributarie - Impossibilità di sospenderlo in pendenza di giudizio penale la cui decisione potrebbe influire sul procedimento stesso - Ingiustificata violazione del diritto di difesa.
 (D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 12, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516).
 (Cost., artt. 3 e 24). » 82
- N. 270. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Prato del 20 novembre 1990.
 Contenzioso tributario - Procedimento avanti le commissioni tributarie - Impossibilità di sospenderlo in pendenza di giudizio penale la cui decisione potrebbe influire sul procedimento stesso - Ingiustificata violazione del diritto di difesa.
 (D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 12, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516).
 (Cost., artt. 3 e 24). » 82

- N. 271. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Prato del 20 novembre 1990.
 Contenzioso tributario - Procedimento avanti le commissioni tributarie - Impossibilità di sospenderlo in pendenza di giudizio penale la cui decisione potrebbe influire sul procedimento stesso - Ingiustificata violazione del diritto di difesa.
 (D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 12, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516).
 (Cost., artt. 3 e 24) Pag. 83
- N. 272. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Prato del 20 novembre 1990.
 Contenzioso tributario - Procedimento avanti le commissioni tributarie - Impossibilità di sospenderlo in pendenza di giudizio penale la cui decisione potrebbe influire sul procedimento stesso - Ingiustificata violazione del diritto di difesa.
 (D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 12, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516).
 (Cost., artt. 3 e 24) » 83
- N. 273. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Prato del 20 novembre 1990.
 Contenzioso tributario - Procedimento avanti le commissioni tributarie - Impossibilità di sospenderlo in pendenza di giudizio penale la cui decisione potrebbe influire sul procedimento stesso - Ingiustificata violazione del diritto di difesa.
 (D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 12, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516).
 (Cost., artt. 3 e 24) » 84
- N. 274. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Prato del 20 novembre 1990.
 Contenzioso tributario - Procedimento avanti le commissioni tributarie - Impossibilità di sospenderlo in pendenza di giudizio penale la cui decisione potrebbe influire sul procedimento stesso - Ingiustificata violazione del diritto di difesa.
 (D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 12, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516).
 (Cost., artt. 3 e 24) » 84
- N. 275. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Prato del 20 novembre 1990.
 Contenzioso tributario - Procedimento avanti le commissioni tributarie - Impossibilità di sospenderlo in pendenza di giudizio penale la cui decisione potrebbe influire sul procedimento stesso - Ingiustificata violazione del diritto di difesa.
 (D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 12, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516).
 (Cost., artt. 3 e 24) » 85
- N. 276. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Prato del 20 novembre 1990.
 Contenzioso tributario - Procedimento avanti le commissioni tributarie - Impossibilità di sospenderlo in pendenza di giudizio penale la cui decisione potrebbe influire sul procedimento stesso - Ingiustificata violazione del diritto di difesa.
 (D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 12, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516).
 (Cost., artt. 3 e 24) » 85
- N. 277. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Prato del 20 novembre 1990.
 Contenzioso tributario - Procedimento avanti le commissioni tributarie - Impossibilità di sospenderlo in pendenza di giudizio penale la cui decisione potrebbe influire sul procedimento stesso - Ingiustificata violazione del diritto di difesa.
 (D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 12, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516).
 (Cost., artt. 3 e 24) » 86

N. 278. Ordinanza del tribunale di Firenze del 20 febbraio 1991.

Elezioni - Ineleggibilità a consigliere regionale del dipendente regionale - Cessazione della condizione di ineleggibilità solo per effetto di dimissioni del dipendente regionale - Mancata previsione della cessazione della condizione di ineleggibilità, altresì, per effetto del collocamento in aspettativa alla data fissata per la presentazione della candidatura - Ingiustificata disparità di trattamento dei dipendenti regionali rispetto ai dipendenti delle uu.ss.ll. per i quali è sufficiente il collocamento in aspettativa alla data di presentazione della candidatura per far cessare la condizione di ineleggibilità - Incidenza sul diritto alla conservazione del posto di lavoro in caso di nomina ad uffici pubblici elettivi, attesa la natura di diritto affievolito dell'eventuale riammissione in servizio del dipendente regionale alla cessazione dalla carica pubblica nonché la decorrenza dell'anzianità di servizio dalla data della riammissione in servizio anziché dalla data di cessazione del rapporto di impiego.

(Legge 23 aprile 1981, n. 154, art. 2, terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 51)

Pag. 86

N. 279. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione di Salerno, del 25 ottobre 1990.

Regione Campania - Controlli amministrativi - Controllo sugli organi delle unità sanitarie locali - Attribuzione con legge della regione al presidente della giunta regionale, in caso di gravi inadempienze funzionali, del potere di scioglimento di detti organi e di nomina di un commissario straordinario - Violazione del limite della competenza delle regioni in materia di assistenza sanitaria costituito dal principio fondamentale della legge istitutiva del S.S.N. (art. 49 della legge n. 833/1978) che prevede al riguardo la competenza dello Stato, nonché dei principi costituzionali che, escludendo ogni competenza delle regioni, riservano alla legge statale la materia dei controlli (comprensivi dei poteri di sospensione e scioglimento) sugli organi degli enti locali - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 107/1987, 223, 274 e 613 del 1988.

(Legge regione Campania 9 giugno 1980, n. 57, art. 36).

(Cost., artt. 117, 118 e 130)

» 89

N. 280. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione di Salerno, del 25 ottobre 1990.

Regione Campania - Controlli amministrativi - Controllo sugli organi delle unità sanitarie locali - Attribuzione con legge della regione al presidente della giunta regionale, in caso di gravi inadempienze funzionali, del potere di scioglimento di detti organi e di nomina di un commissario straordinario - Violazione del limite della competenza delle regioni in materia di assistenza sanitaria costituito dal principio fondamentale della legge istitutiva del S.S.N. (art. 49 della legge n. 833/1978) che prevede al riguardo la competenza dello Stato, nonché dei principi costituzionali che, escludendo ogni competenza delle regioni, riservano alla legge statale la materia dei controlli (comprensivi dei poteri di sospensione e scioglimento) sugli organi degli enti locali - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 107/1987, 223, 274 e 613 del 1988.

(Legge regione Campania 9 giugno 1980, n. 57, art. 36).

(Cost., artt. 117, 118 e 130)

» 93

N. 281. Ordinanza del tribunale militare di sorveglianza di Roma del 18 febbraio 1991.

Ordinamento penitenziario - Beneficio della detenzione domiciliare - Ritenuta impossibilità di concederlo nei confronti dei condannati militari in quanto la reclusione militare è giuridicamente distinta dalla pena detentiva per la quale è ammesso il beneficio - Ingiustificata violazione dei principi della funzione rieducativa della pena, del diritto al lavoro, dei diritti della famiglia e della salute, che sono alla base dell'istituto della detenzione domiciliare.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47-ter, introdotto dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, art. 13).

(Cost., artt. 2, 3, 4, 27, 29, 31 e 32)

» 98

N. 282. Ordinanza del tribunale di Roma del 12 marzo 1991.

Stupefacenti e sostanze psicotrope - Detenzione di stupefacenti in misura superiore alla dose media giornaliera - Individuazione della «dose media giornaliera» mediante rinvio a provvedimento amministrativo (decreto del Ministro della sanità) senza l'indicazione di criteri e parametri che l'autorità amministrativa debba seguire nella suddetta individuazione - Irragionevolezza - Violazione del principio della riserva di legge in materia penale.

(D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 73, 75 e 78).

(Cost., artt. 3 e 25)

» 100

n. 283. Ordinanza del tribunale di Roma del 13 marzo 1991.

Stupefacenti e sostanze psicotrope - Detenzione di stupefacenti in misura superiore alla dose media giornaliera - Individuazione della «dose media giornaliera» mediante rinvio a provvedimento amministrativo (decreto del Ministro della sanità) senza l'indicazione di criteri e parametri che l'autorità amministrativa debba seguire nella suddetta individuazione - Irragionevolezza - Violazione del principio della riserva di legge in materia penale.

(D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 73, 75 e 78).

(Cost., artt. 3 e 25)

Pag. 101

n. 284. Ordinanza del tribunale di Napoli del 4 febbraio 1991.

Processo penale - Norme di coordinamento - Reati concernenti le armi e gli esplosivi e reati commessi a mezzo stampa - Rito previsto: giudizio direttissimo, anche in assenza delle condizioni di cui agli artt. 449 e 566 del cod. proc. pen. - Disparità di trattamento - Compressione dell'esercizio del diritto di difesa - Violazione dei principi e direttive della legge delega.

(D.l.gs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 233, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 76).

» 102

n. 285. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ancona del 15 novembre 1990.

Processo penale - Udienda preliminare - Sentenza di non luogo a procedere - Tassatività dell'elencazione delle formule assolutorie - Necessità per talune di esse dell'«evidenza» della prova - Lamentata genericità di tale concetto - Mancato coordinamento con le prescrizioni dell'art. 422 del c.p.p. (richiesta di ulteriori informazioni da parte del g.i.p. ai fini della decisione) - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina di attuazione - Violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia - Conseguente lesione del principio dell'accertamento della verità materiale.

Processo penale - Udienda preliminare - Discussione - Richiesta del p.m. di derubricazione del reato - Conseguente mutamento della competenza - Mancata previsione, tra le ipotesi contemplate, della sentenza declaratoria di incompetenza - Mancato coordinamento tra norme (artt. 22 e 424-425 del c.p.p.) - Lamentata diversa disciplina rispetto alla fase precedente la discussione dell'udienza preliminare - Violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia.

Processo penale - Udienda preliminare - Modifica della imputazione e contestazione all'imputato da parte del p.m. - Ritenuta insufficiente specificazione in relazione alla «diversità del fatto» - Lamentata disparità di trattamento rispetto alla disposizione di cui all'art. 521 (correlazione tra imputazione contestata e sentenza).

Processo penale - Udienda preliminare - Derubricazione dell'imputazione richiesta dal p.m. - Obbligatorietà per il g.i.p. alla «riduzione della sfera dell'azione penale» su istanza di una parte processuale - Violazione del principio di soggezione del giudice alla sola legge.

(C.P.P. 1988, art. 425, in relazione agli artt. 22, terzo comma, 422, primo comma, 424, primo comma, e 423, primo comma, stesso codice).

(Cost., artt. 2, 3, 97, 101, secondo comma, e 112)

» 104

n. 286. Ordinanza della commissione tributaria di primo grado di Bassano del Grappa del 22 dicembre 1990.

Tributi in genere - Dichiarazione dei sostituti di imposta - Presentazione tempestiva ad ufficio non competente - Ricezione di detta dichiarazione a termine scaduto da parte dell'ufficio competente - Sanzioni a carico del dichiarante, per tutto il resto adempiente, ingiustificatamente uguali a quelle previste per le più gravi mancanze del sostituto d'imposta che ha presentato la dichiarazione in ritardo oltre il mese, oppure non l'ha presentata affatto o non ha effettuato i versamenti d'imposta dovuti - Inosservanza dei principi contenuti nella legge di delega.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 47, in relazione alla legge 9 ottobre 1971, n. 825, art. 10, n. 11).

(Cost., artt. 3, 23 e 76).

» 109

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 157

Sentenza 8-18 aprile 1991

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Regione - Regione Toscana - Regolamento per l'organizzazione del dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Emanazione di apposito d.P.C.M. anziché di un d.P.R. - Violazione di competenze regionali - Atto di autorganizzazione del Governo - Inammissibilità.

(D.P.C.M. 30 aprile 1990, n. 150).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Ettore GALLO;

Giudici: dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso dalla Regione Toscana notificato il 2 agosto 1990, depositato in Cancelleria l'8 agosto successivo ed iscritto al n. 31 del registro ricorsi 1990, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 1990, n. 150 recante «Regolamento per l'organizzazione del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 29 gennaio 1991 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Uditi l'avv. Mario Chiti per la Regione Toscana e l'Avvocato dello Stato Ivo M. Braguglia per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1.1. — Con ricorso, notificato il 2 agosto 1990 e depositato l'8 agosto successivo, la Regione Toscana solleva conflitto di attribuzione, nei confronti dello Stato, in relazione al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 1990, n. 150, recante il regolamento per l'organizzazione del dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, in quanto emanato in violazione di legge ed invasivo della sfera di competenze regionali.

La Regione ricorrente — premesso che la legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari), all'art. 1, ha istituito il dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, rinviandone l'organizzazione ad un successivo regolamento da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le competenti commissioni parlamentari, e che la legge 9 marzo 1989, n. 86 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari) ha ampliato le competenze del dipartimento ed il ruolo del Ministro senza portafoglio ad esso preposto — rileva che l'art. 21 della successiva legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), ha previsto, più in generale, la costituzione di dipartimenti, quali strutture interne alla Presidenza del Consiglio, di ausilio e di carattere strumentale rispetto ai compiti del Presidente, mediante l'adozione di decreti dello stesso Presidente del Consiglio, d'intesa con il Ministro senza portafoglio competente.

A causa della successione di tali leggi nel tempo, ad avviso della ricorrente, il Governo ha ritenuto, per presunte ragioni di uniformità rispetto ad altri dipartimenti, di seguire, per l'organizzazione del dipartimento in questione, una procedura equivoca, mutuando la disciplina applicabile in parte dalla normativa precedente (parere delle Commissioni parlamentari) e in parte dalla normativa sopravvenuta (forma del D.P.C.M., invece che del d.P.R.).

Precisato che i dipartimenti ipotizzati dall'art. 21 della legge n. 400 del 1988 riguardano le sole strutture interne e meramente strumentali rispetto ai compiti del Presidente del Consiglio, così differenziandosi da altri dipartimenti a carattere «esterno», quale il dipartimento delle politiche comunitarie, la ricorrente sostiene che, per la organizzazione di quest'ultimo, si è erroneamente utilizzato uno strumento normativo inidoneo e quindi illegittimo, specie in considerazione del fatto che le competenze del dipartimento sono dal provvedimento impugnato addirittura dilatare, tanto da violare le competenze regionali. In altre parole, con la forma utilizzata, meno garantistica di quella imposta dalla legge n. 183 del 1987, verrebbero introdotte nuove competenze dipartimentali in violazione delle attribuzioni regionali.

1.2. — Con altra censura la ricorrente denuncia alcune disposizioni dell'art. 2 del provvedimento impugnato, che concretizzerebbero vere ingerenze negli affari regionali a rilievo comunitario, eliminando addirittura spazi riconosciuti alle regioni dalla normativa comunitaria.

Si tratterebbe in particolare della previsione del generico potere di promozione e di coordinamento dell'attività di tutte le pubbliche amministrazioni (lett. *a*), del coordinamento delle stesse amministrazioni pubbliche ai fini della formulazione degli atti comunitari (lett. *c*), del coordinamento delle attività delle regioni in sede comunitaria (lett. *d*), dello sviluppo dei rapporti con gli organi comunitari per la trattazione degli affari comunitari di interesse dell'Italia (lett. *g*), della vigilanza per la corretta e tempestiva attuazione delle disposizioni comunitarie (lett. *i*), e, soprattutto, delle attività connesse all'attuazione dei regolamenti comunitari in tema di programmi integrati mediterranei (P.I.M.) e di fondi comunitari a finalità strutturali (lett. *n*).

A sostegno della censura la ricorrente ricorda che la possibilità per le regioni di svolgere attività di rilievo internazionale e, in particolare, di instaurare rapporti diretti con le Comunità europee è riconosciuta sia in sede legislativa (art. 4 d.P.R. n. 616 del 1977, circa l'attività promozionale all'estero), sia da una copiosa giurisprudenza costituzionale, alla luce della quale possono ritenersi ammissibili i contatti diretti tra organismi comunitari e regioni, contatti che illegittimamente l'impugnato provvedimento tenterebbe di impedire mediante forme di coordinamento che si traducono in un esproprio delle competenze regionali.

1.3. — Infine, la ricorrente denuncia il provvedimento nella parte in cui (art. 1, lett. *o*) prevede, tra le competenze del dipartimento, «la formazione di personale e di operatori pubblici e privati con riferimento a temi e problemi comunitari», così interferendo con le attribuzioni regionali in tema di formazione professionale.

2. — Si è costituito nel presente giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, precisando che l'adempimento in ordine all'organizzazione del dipartimento, originariamente previsto dall'art. 1 della legge n. 183 del 1987 con la forma del decreto del Presidente della Repubblica e secondo una particolare procedura, si è in seguito inserito nel quadro normativo dettato dalla legge n. 400 del 1988 (art. 21), posto che il predetto dipartimento, chiamato ad operare in un'area di competenza del Presidente del Consiglio (art. 5, comma 3, lett. *a*), della legge 400 del 1988), deve necessariamente inquadarsi nella organizzazione della Presidenza come un dipartimento di questa. Lo stretto legame e la strumentalità con le funzioni del Presidente del Consiglio sono, d'altra parte, testimoniati dalla originaria previsione legislativa (art. 1 della legge n. 183 del 1987), secondo cui per la provvista di personale del dipartimento si sarebbe dovuto attingere alla dotazione organica della Presidenza del Consiglio, dotazione assicurata poi in concreto dalla legge n. 400 del 1988.

Inoltre alla determinazione di provvedere, a termini dell'art. 21 della legge n. 400 richiamata, appunto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, si è pervenuti anche a seguito del parere del Consiglio di Stato, il quale, precisata la natura regolamentare dell'adottando decreto, ha richiamato anche la possibilità di sentire preventivamente le commissioni parlamentari, così come richiesto dall'art. 1 della legge n. 183 del 1987.

Ciò premesso, e con riferimento alla prima censura, che ha ad oggetto la forma utilizzata per l'adozione del provvedimento impugnato, l'Avvocatura generale dello Stato ne rileva la inammissibilità, in quanto inconferente rispetto alla tutela delle attribuzioni regionali, costituzionalmente garantite.

Riguardo alla seconda doglianza, che si appunta contro talune disposizioni dell'art. 2 del provvedimento impugnato, la difesa dello Stato ribadisce il carattere strumentale della struttura organizzativa per lo svolgimento di compiti che fanno capo al Presidente del Consiglio o al Ministro senza portafoglio da lui delegato, e contesta la denunciata invasività di competenze regionali. Infatti, gli adempimenti affidati al dipartimento o attengono ad una fase preparatoria ed istruttoria di competenze presidenziali (art. 2, lettere *a*), *c*), *g*), *i*), in vista della necessaria promozione delle iniziative e del coordinamento delle stesse nell'arco della politica comunitaria nazionale — sia nell'azione diretta alla partecipazione degli organi statali alla formazione degli atti comunitari, sia nella attuazione interna della normativa comunitaria — ovvero (art. 2, lett. *d*) sono finalizzati al coordinamento delle azioni regionali che possono svilupparsi in vista della partecipazione alla elaborazione della normativa delle comunità europee, o ancora (art. 2, lett. *n*) assicurano il necessario rapporto di collaborazione e concertazione (c.d. partenariato), cui partecipano gli organi comunitari, nazionali e regionali secondo le stesse previsioni comunitarie.

Quanto, infine, alla doglianza relativa alla lett. o) dell'art. 2 più volte richiamato, si esclude la ipotizzata invasione di competenze regionali in materia di «formazione professionale», alla luce di una corretta lettura del disposto dell'art. 13 della legge 9 marzo 1989, n.86, che presuppone la necessità di una attività di informazione a favore dei cittadini nelle tematiche comunitarie in relazione al progredire della integrazione europea e alla conseguente proliferazione della normativa comunitaria in tutti i settori economici. E ciò consente di affermare che l'attività del dipartimento in questo settore, lungi dall'interferire con la funzione della formazione professionale propria delle Regioni, si affianca ad essa, per il carattere di ausilio ed il compito di informazione che la legge n. 86 del 1989 ha voluto riconoscere al dipartimento in questione.

Considerato in diritto

1. — La Regione Toscana ha impugnato il regolamento per l'organizzazione del dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri emanato con D.P.C.M. 30 aprile 1990, n. 150, ritenendolo invasivo di proprie competenze.

Si sostiene nel ricorso che la forma adottata non è quella prevista dalla legge (n. 183 del 1977) istitutiva del dipartimento, che aveva rinviato ad un decreto del Presidente della Repubblica, sentito il parere delle commissioni parlamentari, l'organizzazione del dipartimento; sarebbe, perciò, violata la legge anzidetta, poiché la forma prescelta, cioè il decreto del Presidente del Consiglio, sia pure previo parere delle commissioni parlamentari, è meno garantistica, ben potendo tale forma di provvedimento essere modificata secondo il procedimento previsto dall'art. 21 della legge n. 400 del 1988, che regola l'organizzazione dei dipartimenti: procedimento che è meno complesso ed articolato di quello previsto per i regolamenti approvati con decreto del Presidente della Repubblica.

Inoltre, secondo la ricorrente, molte delle attribuzioni elencate nell'art. 2, sarebbero invasive di competenze regionali in tema di rapporti con gli organi comunitari e di attuazione della normativa comunitaria, privando la Regione di attribuzioni riconosciute dai regolamenti comunitari. Infine, la prevista competenza del dipartimento in ordine alla «formazione di personale e di operatori pubblici e privati» realizzerebbe un'invasione delle competenze regionali in materia di formazione professionale.

2. — Il ricorso è inammissibile.

Il regolamento impugnato non attribuisce al dipartimento delle politiche comunitarie nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri funzioni nuove e diverse da quelle già spettanti alla stessa Presidenza. Esso si limita ad organizzare, nel quadro di questa, il dipartimento attribuendogli soltanto quelle funzioni già esercitate da detta Presidenza e, in qualche caso, da altri ministeri, come risulta dall'elenco delle competenze indicate nell'art. 2.

Trattasi, dunque, di un atto di autorganizzazione del Governo che in nessun modo limita le competenze delle regioni, dovendo evidentemente le previsioni contenute nell'atto impugnato, ove esse possano avere qualche riflesso in ordine a tali competenze, essere coordinate con le norme vigenti che le riguardano, destinate certamente a prevalere sulla fonte secondaria, meramente organizzativa di funzioni già spettanti allo Stato. Né d'altronde viene meno la possibilità per le regioni di promuovere, secondo le regole generali, il sindacato su atti che, in concreto, dovessero risultare invasivi di loro attribuzioni.

Il regolamento impugnato non è pertanto lesivo sotto ogni profilo, anche solo potenziale, delle competenze regionali, per cui manca il presupposto per l'ammissibilità del conflitto, sia in ordine agli aspetti formali censurati nel primo motivo, sia in ordine a quelli sostanziali oggetto degli altri due motivi.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione proposto nei confronti dello Stato, in relazione al D.P.C.M. 30 aprile 1990, n. 150 (Regolamento concernente l'organizzazione del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri), dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 aprile 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 158

Sentenza 8-18 aprile 1991

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Filiazione - Riconoscimento di figlio naturale - Impugnazione per difetto di veridicità - Imprescrittibilità dell'azione - Situazione non comparabile con quella di figlio legittimo - Inammissibilità.

(C.C., art. 263).

(Cost., artt. 2, 3, 10, 29 e 30).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 263 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 21 settembre 1990 dal Tribunale di Bolzano nel procedimento civile vertente tra Pifferi Luciano e Pifferi Lucio, iscritta al n. 707 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 47, prima serie speciale dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto in fatto

Nel corso di un giudizio d'impugnazione per difetto di veridicità del riconoscimento di figlio naturale, il Tribunale di Bolzano, con ordinanza emessa il 21 settembre 1990, ha sollevato, in relazione agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 263 del codice civile, nella parte in cui sancisce l'imprescrittibilità dell'azione *de qua*.

Il giudice rimettente individua un primo profilo d'illegittimità nella violazione dell'art. 3, ponendo come *tertium comparationis* la diversa disciplina dettata dall'art. 244 del codice civile (che, per l'azione di disconoscimento della paternità da parte del marito, prevede il termine di decadenza di un anno).

Il confronto evidenzerebbe una disparità non giustificata dalla «differenza tra i due *status* di figlio naturale e di figlio legittimo, che non sembrano differenziarsi per una prevalenza solo nel primo caso di un preminente interesse alla verità carnale dello stato di figlio, anzi solo nel primo caso si fa capo costantemente ad un atto volontario di assunzione delle obbligazioni e dei doveri di padre, *ex* art. 261 del codice civile, ove nel secondo caso la paternità può risultare da dichiarazioni di altre persone, a cui il padre legittimo soggiace».

In secondo luogo, la norma impugnata, nel consentire «la pratica retrattazione» di un riconoscimento falso, finirebbe per vulnerare l'art. 2 della Costituzione rendendo possibile l'«arbitrario svincolo del riconoscente» dai doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale, richiamati anche dalla Convenzione internazionale dei diritti dell'uomo (ed in proposito verrebbe in rilievo l'art. 10 della Costituzione).

Infine, parrebbero al giudice *a quo* anche lesi i parametri di cui agli artt. 29 e 30 della Costituzione per il pregiudizio che i diritti inviolabili dei figli riceverebbero dalla possibilità riconosciuta ai genitori di «svincolarsi dai doveri familiari».

Considerato in diritto

1. — Il Tribunale di Bolzano, con ordinanza del 21 settembre 1990 (R.O. n. 707 del 1990), solleva, in riferimento agli artt. 2, 10, 29 e 30, nonché 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 263 del codice civile, per disparità di trattamento rispetto ai termini di proposizione dell'azione di cui all'art. 244 del codice civile.

2. — Il Tribunale rimettente, dato il caso di specie di impugnativa per difetto di veridicità da parte dell'autore del riconoscimento, da sempre consapevole della falsità della filiazione, imputa alla norma di cui all'art. 263 del codice civile di consentire la «retrattazione di un volontario e cosciente riconoscimento falso, con violazione dei diritti fondamentali inviolabili dell'uomo nella formazione sociale-famiglia, ove si svolge la sua personalità, ed arbitrario svincolo del recogniscente dai doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale» volontariamente assunti, con ciò violandosi l'art. 2 della Costituzione.

Tali doveri inderogabili sono individuati in corrispondenza con: *a*) il diritto al rispetto della vita privata e familiare, di cui all'art. 8 della Convenzione di Roma per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, e per il quale varrebbe il richiamo in Costituzione tramite l'art. 10; *b*) i diritti dei componenti della società familiare nei confronti reciproci, dei terzi e dello Stato, come risultano nei precetti di cui agli artt. 29 e 30 della Costituzione, con particolare specificazione nel diritto all'educazione dei figli verso i genitori.

2.1 — La prospettazione della questione non è da condividersi. Essa muove dalla petizione di principio che il riconoscimento del figlio naturale debba essere irretrattabile da parte del suo autore. La storia della norma censurata, al contrario, registra come un progresso la legittimazione ad agire per difetto di veridicità estesa allo stesso autore del riconoscimento.

L'art. 339 del Codice Napoleoné prevedeva l'impugnativa per il falso riconoscimento solo da parte dei terzi e il legislatore italiano del 1865, nell'art. 188 del codice civile, vi aggiungeva il figlio, volendosi con ciò escludere che il padre o la madre potessero far valere un proprio interesse alla veridicità della riconosciuta filiazione in quanto autori dell'atto di agnizione.

Gli interpreti giustificavano tale esclusione in due modi: *a*) o costruendo il riconoscimento come confessione e derivando da questa la irrevocabilità (argom. ex art. 1360 codice civile 1865 = art. 2732 codice civile vigente); *b*) o deducendo dal principio *nemo auditur turpitudinem suam allegans* il divieto per l'autore del riconoscimento di provare il proprio mendacio.

Dopo che la dottrina aveva superato la identità tra riconoscimento e confessione e considerato il mendacio non più un ostacolo all'impugnativa da parte del falso genitore, il legislatore del 1942 dava luogo al tenore del vigente art. 263 del codice civile che legittima all'azione anche l'autore del riconoscimento.

Come si legge nella Relazione del Guardasigilli, il legislatore civile adottò «il principio di ordine superiore che ogni falsa apparenza di stato deve cadere».

In forza di questo principio superiore, il legislatore civile consapevolmente rifiutò di limitare la legittimazione alla impugnativa al solo autore del riconoscimento in buona fede, escludendone quello in male fede, e scegliendo di non sanzionare per costui con la irretrattabilità il disvalore del comportamento subiettivo.

Ciò significa che l'autore del falso riconoscimento, indipendentemente dalla sua buona o mala fede, è oggettivamente utilizzabile come strumento di caducazione di uno *status* costituito contro verità. Anzi, mentre a fondamento della legittimazione all'impugnativa del riconoscimento per difetto di veridicità del riconosciuto o del terzo sono individuabili posizioni di interesse personale, sia morale sia patrimoniale, nella legittimazione dell'autore del mendacio può residuare soltanto l'interesse disinteressato alla verità, mero pentimento per la falsità dichiarata.

2.2 — Data la irrilevanza della condizione subiettiva dell'autore del falso riconoscimento perché si realizzi l'interesse oggettivo dell'ordinamento alla verità dello *status* personale di filiazione, non può farsi valere lo scioglimento dai vincoli assunti dal pseudo-genitore verso il preteso figlio (ex art. 261 del codice civile) come causa del contrasto con l'art. 2 della Costituzione.

L'inderogabilità dei doveri di solidarietà ivi richiamati, nella specifica formazione sociale costituita dalla famiglia, di cui agli artt. 29 e 30 della Costituzione, non è invocabile quando il legame familiare venga meno perché privato del fondamento della verità della filiazione.

Né quel legame è automaticamente surrogabile in equivalenza con l'altro della c.d. famiglia degli affetti, dato che quello è radicato legalmente in una dichiarazione di scienza rivelativa della procreazione, e questo invece in un atto di volontà, che ha per presupposto l'assenza di un vincolo di sangue.

I parametri costituzionali invocati non hanno forza per subordinare e modificare il principio dell'ordinamento che modella la norma, di cui all'art. 263 del codice civile.

3. — Il profilo di disparità di trattamento tra il figlio naturale riconosciuto, permanentemente esposto alla perdita del proprio *status*, data la imprescrittibilità dell'azione ex art. 263 del codice civile, e il figlio legittimo, per il cui disconoscimento il padre dispone di azione sottoposta a termine di decadenza annuale ex art. 244 del codice civile, non sussiste.

Le due situazioni non sono comparabili, dato che per la prima, come s'è detto, vale il principio superiore che ogni falsa apparenza di *status* deve cadere, da cui la imprescrittibilità dell'azione; per la seconda vale la presunzione *pater est is quem iustae nuptiae demonstrant* superabile solo — per il *favor legitimitatis* — con la decadenza nel breve termine di un anno dell'azione di disconoscimento.

Non può ignorarsi che alla coscienza collettiva, mutando il rapporto di valore tra appartenenza familiare e isolata identità individuale, potrebbe apparire eccessivamente rigorosa la imprescrittibilità dell'azione di impugnazione del riconoscimento non veridico qualora si volesse bilanciare la incertezza della durata dello *status* del riconosciuto con l'interesse sociale alla sua verità. Su analoga questione questa Corte ha già statuito che non il giudice delle leggi, ma «solo il legislatore potrebbe stabilire la durata del termine da sostituire all'imprescrittibilità disposta dall'art. 263 del codice civile» (sentenza n. 134 del 1985).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 263 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione, dal Tribunale di Bolzano con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 aprile 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

91C0503

N. 159

Sentenza 8-18 aprile 1991

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Istruzione pubblica - Personale docente - Immissione in ruolo - Personale esperto nominato per l'anno scolastico 1980/81 e quello nominato per l'anno 1981/82 - Disparità di trattamento - Richiamo alla sentenza n. 249/1986 - Non assimilabilità del personale esperto al personale docente - Ragionevolezza - Non fondatezza.

(Legge 20 maggio 1982, n. 270, art. 57; d.-l. 3 maggio 1988, n. 140, art. 11, primo comma convertito, con modificazioni, in legge 4 luglio 1988, n. 246).

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente), e dell'art. 11, primo comma, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140 (Misure urgenti per il personale della

scuola), convertito, con modificazioni, in legge 4 luglio 1988, n. 246, promosso con ordinanza emessa il 12 ottobre 1990 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, sul ricorso proposto da D'Auria Giovanna ed altra contro il Provveditorato agli studi di Latina ed altro, iscritta al n. 752 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto in fatto

1. — Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, con ordinanza emessa il 12 ottobre 1990, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, in legge 4 luglio 1988, n. 246, nella parte in cui non prevede l'estensione delle disposizioni contenute nell'art. 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270 — di cui *in parte qua* si solleva di ufficio questione di costituzionalità — anche agli esperti in servizio nell'anno scolastico 1981-82 con nomina conferita dalla Giunta esecutiva degli Istituti professionali.

Dalla eventuale dichiarazione di illegittimità delle norme impugnate deriverebbe l'illegittimità e quindi l'annullamento, *in parte qua*, dell'ordinanza n. 185 del 5 luglio 1988 con cui il Ministro della pubblica istruzione ha disciplinato l'immissione in ruolo del personale docente beneficiario del decreto-legge n. 140 del 1988 nonché, *in parte qua*, del decreto 26 agosto 1988, con cui il Provveditore agli studi di Latina ha escluso le ricorrenti dalle graduatorie per l'immissione nei ruoli dei docenti degli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado e artistiche.

Precisato che le ricorrenti non avevano conseguito l'inclusione nelle graduatorie in quanto nell'anno scolastico 1981-82 non avevano prestato servizio in virtù di nomina conferita dal Provveditore, bensì per effetto del provvedimento adottato dalla Giunta esecutiva dell'I.P.S.I.A. «Fermi» di Fornia e che, rientrando nella categoria degli esperti, non avrebbero potuto conseguire la nomina da parte del Provveditore agli studi, dato che questo personale doveva essere nominato «tra gli aspiranti che avevano presentato domanda a ciascun istituto professionale» e la scelta «era stata operata con deliberazione dalle rispettive Giunte esecutive e non sulla base delle graduatorie predisposte ai sensi dell'ordinanza ministeriale 30 aprile 1980 e utilizzate dal Provveditore agli studi», il giudice *a quo* rileva che tale modalità di nomina è stata in vigore sia per l'anno scolastico 1981-82 che per il precedente anno 1980-81 preso in considerazione dall'art. 11 del decreto-legge n. 140 del 1988.

Il giudice *a quo* ricorda come, con sentenza n. 249 del 1986, questa Corte abbia dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nella parte in cui non era prevista la estensione agli insegnanti in servizio con titolo di supplenza annuale nell'anno scolastico 1981-82 dei benefici ivi disposti per gli insegnanti in servizio con titolo di incarico nell'anno scolastico 1980-81. Peraltro — ricorda il giudice *a quo* — nel citato art. 57 della legge n. 270 del 1982 era prevista l'immissione in ruolo anche per il personale esperto in servizio nell'anno scolastico 1980-81. Pertanto, la *ratio* della dichiarazione di illegittimità dell'art. 57 dovrebbe valere, secondo il giudice rimettente, per l'analoga dichiarazione d'illegittimità dello stesso art. 57 con riferimento al personale esperto e, conseguentemente, per la dichiarazione di illegittimità dell'art. 11 del decreto-legge n. 140 del 1988, nella parte in cui è prevista l'immissione in ruolo del personale docente nominato dal Provveditore agli studi per l'anno scolastico 1981-82, ma non anche del personale esperto nominato per lo stesso anno dalle Giunte esecutive degli Istituti professionali, con conseguente violazione dell'art. 3 della Costituzione per ingiustificata disparità di trattamento tra il personale esperto nominato per l'anno scolastico 1980-81 e quello nominato per l'anno scolastico 1981-82.

2. — Nell'atto prodotto dall'Avvocatura dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ci si richiama all'ordinanza di questa Corte n. 204 del 12 aprile 1990, «trattandosi di identica questione di principio, senza che a nulla rilevi la marginale diversità di qualche presupposto di fatto, come la nomina da parte della Giunta esecutiva dell'istituto professionale, anziché dal Capo di istituto». L'Avvocatura insiste perciò per l'inammissibilità o per la manifesta infondatezza della questione.

Considerato in diritto

1.1 — Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, con ordinanza del 12 ottobre 1990 (R.O. n. 752 del 1990), solleva, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente), e dell'art. 11, primo comma, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140 (Misure urgenti per il personale della scuola), convertito, con modificazioni, in legge 4 luglio 1988, n. 246.

1.2 — Secondo il Tribunale rimettente, le norme impugnate violerebbero l'art. 3 della Costituzione «per ingiustificata disparità di trattamento tra il personale esperto nominato per l'anno scolastico 1980/81 e quello nominato per l'anno scolastico 1981/82».

Gli uni avrebbero conseguito la immissione in ruolo secondo la previsione dell'art. 57 della legge n. 270 del 1982, malgrado fossero stati come i secondi nominati con delibera delle Giunte esecutive degli Istituti professionali; questi ultimi sarebbero invece esclusi dall'immissione in ruolo in forza dell'art. 11 del decreto-legge n. 140 del 1988, che al primo comma, richiamando le categorie contemplate nel citato art. 57, esige la nomina di durata annuale conferita dal Provveditore agli studi.

2.1 — La questione è infondata.

Non può essere invocata a confronto della pretesa disparità di trattamento tra personale esperto dell'anno scolastico 1980-81 e quello dell'anno scolastico 1981-82, l'apparente analogia con i docenti incaricati annuali dell'anno 1980-81 e supplenti annuali dell'anno 1981-82, gli uni e gli altri nominati dal Provveditore agli studi.

Per costoro, questa Corte con sentenza n. 249 del 1986, rilevando l'identità della fattispecie sostanziale — nomina della stessa autorità scolastica sulla base di una medesima graduatoria provinciale — dichiarava la irrilevanza del diverso *nomen iuris*, «incaricati» o «supplenti», mutato nella sequenza dei due anni scolastici considerati. La ingiustificata diversità di trattamento per quelle categorie di docenti concretava violazione del principio di eguaglianza e se ne sanzionò la illegittimità costituzionale.

Del tutto diversa è la situazione organizzativa per il personale esperto.

Per adempiere prestazioni tecnico-pratiche utilizzate in insegnamenti non ricondotti in classi di concorso, gli esperti sono scelti dalle Giunte esecutive degli Istituti professionali e, quindi, con la disciplina introdotta dall'anno scolastico 1984-85, nominati dal Capo d'istituto.

Per essi non può prospettarsi invece nomina del Provveditore agli studi, tenuto ad attingere a graduatorie provinciali distinte per classi di concorso.

2.2 — La non assimilabilità del personale esperto al personale docente, sotto il profilo della garanzia procedimentale — partecipazione a graduatorie provinciali — ai fini della nomina provveditoriale, che sussiste per questo soltanto, non per quello, non rende censurabile la scelta del legislatore di far cadere una cesura temporale tra l'anno scolastico 1980-81 e 1981-82 per limitare l'immissione in ruolo al solo personale esperto in servizio nel primo dei due anni indicati.

Trattandosi di personale designato in sede locale da organi interni degli Istituti professionali, quali le Giunte esecutive, la sola omogeneità del reclutamento non ha forza di vincolare il legislatore a eguale trattamento, limitativo di scelte discrezionali fondate su evidenti giustificazioni di buon andamento dell'organizzazione scolastica.

Se la legge n. 270 del 1982 tendeva ad eliminare il precariato esistente, con il decreto-legge n. 140 del 1988 il legislatore non irragionevolmente vuole richiedere per il personale da immettere in ruolo un requisito selettivo quale la nomina provveditoriale, assistita dalla garanzia procedimentale su richiamata, che ricorre per il personale docente e non per il personale esperto.

Non offende il principio di eguaglianza il legislatore che discrimini all'interno di una stessa categoria usando di una cesura temporale che esprima un mutamento non arbitrario di fini ricompresi nella sua discrezionalità.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente), e dell'art. 11, primo comma, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140 (Misure urgenti per il personale della scuola), convertito, con modificazioni, in legge 4 luglio 1988, n. 246, sollevata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 aprile 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 160

Ordinanza 8-18 aprile 1991

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Pensioni E.N.P.A.L.S. - Rivalutazione - Esclusione - *Ius superveniens*: legge 27 febbraio 1991, n. 59 - Prevista estensione - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(Legge 14 aprile 1985, n. 140 art. 10).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 14 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale), promosso con ordinanza emessa il 2 novembre 1990 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Ottazzi Renato e E.N.P.A.L.S., iscritta al n. 728 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui l'attore, pensionato E.N.P.A.L.S., lamentava il mancato riconoscimento ai propri iscritti, da parte dell'Ente in questione, degli aumenti di cui all'art. 5 della legge 14 aprile 1985, n. 140, il Pretore di Torino, con ordinanza emessa il 2 novembre 1990, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della citata legge n. 140 del 1985, nella parte in cui prevede che le pensioni a carico delle forme di previdenza sostitutive ed esonerative del regime generale vengono «rivalutate, sentite le categorie interessate, con separati provvedimenti che tengano conto dei criteri previsti in materia dalle specifiche normative delle singole gestioni»;

che il giudice *a quo* espone di aver accolto in precedenza analoghe domande, direttamente applicando l'art. 5, che assicura immediati miglioramenti delle pensioni superiori al minimo a carico dell'A.G.O. ed escludendo viceversa che l'E.N.P.A.L.S. rientrasse nella previsione di cui all'art. 10;

che tale ricostruzione era stata disattesa in sede di gravame dal Tribunale di Torino, il quale, nel ritenere operante nella specie il citato art. 10, aveva peraltro dubitato — con ordinanza del 18 luglio 1990 — della legittimità costituzionale degli artt. 7 e seguenti del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, nella legge 3 ottobre 1987, n. 398, sempre sotto il profilo dell'esclusione dei pensionati E.N.P.A.L.S. dagli aumenti suddetti;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per la declaratoria d'infondatezza della questione, richiamandosi alle considerazioni svolte nell'analogo giudizio promosso dal Tribunale di Torino;

Considerato che con legge 27 febbraio 1991, n. 59 è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, recante disposizioni urgenti in tema di perequazione dei trattamenti di pensione dei settori privato e pubblico;

che, in particolare, l'art. 1 del citato provvedimento estende anche alle pensioni gestite dall'E.N.P.A.L.S. i miglioramenti previsti in favore dei trattamenti a carico del regime generale;

che è pertanto necessario un riesame della rilevanza della questione da parte del giudice *a quo* alla stregua della sopravvenuta normativa;

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dispone la restituzione degli atti al Pretore di Torino.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 aprile 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

91C0505

N. 161

Ordinanza 8-18 aprile 1991

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Docenti universitari - Equiparazione ai dirigenti generali dello Stato di livello A - Esclusione - Medesima questione già dichiarata non fondata (sentenza n. 1019/1988) - Diversità del rapporto di servizio - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, art. 36, ottavo comma; d.-l. 6 giugno 1981, n. 283, art. 11-ter, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432; legge 22 gennaio 1982, n. 6, art. 1; d.-l. 27 settembre 1982, n. 681, art. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1982, n. 689).

[Cost., artt. 3, 36 e 97; legge 21 febbraio 1980, n. 28, art. 12, lett. o)].

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELLI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 36, ottavo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 («Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica»); 11-ter del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283 («Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione»), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432; 1 della legge 22 gennaio 1982, n. 6 («Proroga fino al 30 giugno 1982 del trattamento economico provvisorio per il personale dirigente civile e militare dello Stato e per quello collegato, previsto dal D.L. 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 1981, n. 432»); 1 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681 («Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato»), convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1982, n. 869, e delle «relative leggi di proroga», promosso con ordinanza emessa il 10 giugno 1987 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso preposto da Romagnoli Emilio contro Università degli Studi di Roma «La Sapienza» ed altri, iscritta al n. 698 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che nel corso di un giudizio, promosso da un professore universitario ordinario di ruolo (pervenuto alla classe finale di stipendio anteriormente alla entrata in vigore del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382) e diretto all'annullamento di un provvedimento di recupero di somme indebitamente erogate nonché alla contestuale applicazione del trattamento economico spettante ai dirigenti generali dello Stato di livello A, anche nella ipotesi della opzione del docente per il rapporto di lavoro a tempo definito, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con ordinanza del 10 giugno 1987 (pervenuta a questa Corte il 5 novembre 1990), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione ed in relazione all'art. 12, lettera o), della legge 21 febbraio 1980 n. 28 (e così, implicitamente, anche in riferimento all'art. 76 della Costituzione), questioni di legittimità costituzionale degli artt. 36, ottavo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382; 11-ter del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432; 1 della legge 22 gennaio 1982, n. 6; 1 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1982, n. 869, e delle «relative leggi di proroga» (art. 10 — *recte* art. 25, comma 10 — del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638; art. 1 del decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 3, convertito in legge 22 marzo 1984, n. 29; art. 1 della legge 17 aprile 1984, n. 79, e art. 3, comma 3, del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito in legge 8 marzo 1985, n. 72; in parte *qua*);

che, ad avviso del giudice rimettente, il complesso delle norme impugnate — essendosi discostato dal principio dell'«equiparazione» fra le due categorie di impiegati pubblici, affermato da questa Corte nella sentenza n. 219 del 1975, e non assicurando più ai professori universitari di ruolo, che avevano già raggiunto il trattamento economico relativo al parametro 825, in caso di opzione per il tempo definito, un tetto retributivo corrispondente a quello dei dirigenti generali dello Stato di livello A — determinerebbe la violazione sia del principio della identica potenzialità di sviluppo di carriera e del medesimo tetto retributivo, sia dell'obbligo per il legislatore delegato di mantenere detta equiparazione «senza discriminazione tra professori a tempo pieno e professori a tempo definito»;

che non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri né si è costituita la parte privata;

Considerato che le questioni di legittimità costituzionale vengono sollevate sotto il profilo che le norme denunciate non assicurerebbero il mantenimento della equiparazione retributiva (ai dirigenti generali di livello A dello Stato) per quei professori che già l'avessero conseguita al momento della entrata in vigore della nuova disciplina, ma che, avendo optato per il regime del tempo definito, si erano visti attribuire un diverso trattamento economico, essendosi trasformata la differenza della misura dello stipendio in assegno *ad personam* riassorbibile per effetto dell'ottavo comma dell'art. 36 del d.P.R. n. 382 del 1980, nonché delle successive norme che della prima hanno costituito il naturale sviluppo nel tempo;

che la medesima questione, proposta in riferimento al solo art. 76 della Costituzione, è stata già dichiarata non fondata (sent. n. 1019 del 1988);

che le stesse argomentazioni svolte da questa Corte nella citata sentenza consentono di dichiarare la manifesta infondatezza delle questioni ora sollevate in riferimento agli altri parametri costituzionali invocati;

che, difatti, come è già stato ricordato, la legge delega n. 28 del 1980 aveva espressamente previsto che la disciplina di attuazione, ai fini della conservazione del diritto alla equiparazione, dovesse tener conto della differenziazione determinata dalla diversità del regime di impegno di servizio prescelto (a tempo pieno o a tempo definito);

che è, quindi, proprio la diversità del rapporto di servizio che giustifica il differente trattamento economico, senza che ciò configuri alcuna violazione né del principio di eguaglianza, né del principio dell'equa retribuzione, rapportandosi questa appunto all'impegno lavorativo prestato, né, per le stesse ragioni, del principio del buon andamento;

che, peraltro, come già osservato dalla Corte nella richiamata sentenza, l'interpretazione della norma (art. 36, ottavo comma, del d.P.R. n. 382 del 1980) «conforme alla *ratio* cui essa si ispira e che è quella di diversificare le modalità di equiparazione in senso più favorevole per coloro che scelgano il tempo pieno», impone che «colui, il quale... già godeva del trattamento economico corrispondente alla classe finale di stipendio, scelga dopo un periodo di impegno a tempo definito..., il regime del tempo pieno, acquista (o riacquista) il diritto all'equiparazione completa... alla pari di tutti gli altri docenti che prestino servizio in tale regime»;

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 36, ottavo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382; 11-ter del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432; 1 della legge 22 gennaio 1982, n. 6; 1 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1982, n. 869, e delle «relative leggi di proroga», sollevate, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione e in relazione all'art. 12, lettera o), della legge 21 febbraio 1980, n. 28, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 aprile 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

91C9566

162

Ordinanza 8-18 aprile 1991

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Acque pubbliche e private - Autorizzazione provvisoria ad una derivazione di acque pubbliche - Revoca - Ricorso in sede giurisdizionale - Ingiustificata condizione della definitività del provvedimento amministrativo - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittimità (sentenza n. 42/1991) - Manifesta inammissibilità.

(R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 143).

(Cost., artt. 3, 24, 102 e 113).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 143 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), promosso con ordinanza emessa il 18 giugno 1990 dal Tribunale superiore delle acque pubbliche nel ricorso proposto da Kossler Josef contro la Provincia autonoma di Bolzano ed altri, iscritta al n. 723 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio diretto all'annullamento del provvedimento di revoca di una autorizzazione provvisoria a derivare acqua pubblica, disposta dal Presidente della Giunta della Provincia di Bolzano, in qualità di preposto all'ufficio competente, il Tribunale superiore delle acque pubbliche ha sollevato, in relazione agli artt. 3, 24, 102 e 113 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 143 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nella parte in cui condiziona

l'ammissibilità del ricorso in sede giurisdizionale alla definitività del provvedimento amministrativo, così determinandosi una diversità di disciplina rispetto al generale sistema di giustizia amministrativa, qual'è derivato dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali, con la quale è venuta meno la regola della definitività dell'atto amministrativo come condizione per la proposizione del ricorso giurisdizionale;

che, sempre ad avviso del giudice rimettente, nessuna ragione giustifica la diversità di trattamento così determinatasi, che anzi vi sarebbe una inammissibile sospensione della tutela giurisdizionale ed il giudice delle acque verrebbe ad assumere una «specialità» nuova non compatibile con i principi costituzionali;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'inammissibilità e, in subordine, per l'infondatezza della questione;

Considerato che questa Corte ha già dichiarato (sentenza n. 42 del 1991) l'illegittimità costituzionale della norma denunciata;

che, pertanto, la questione ora sollevata dev'essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;..

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 143 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 102 e 113 della Costituzione, dal Tribunale superiore delle acque pubbliche, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CALANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 aprile 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

91C0507

N. 163

Ordinanza 8-18 aprile 1991

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Magistrati - Magistrati amministrativi - Speciale indennità *ex lege* 19 febbraio 1981, n. 27 - Aumenti periodici già riconosciuti ai magistrati contabili - Violazione della uniformità retributiva tra magistrati - Questione già dichiarata infondata (sentenza n. 413/1988) - Richiamo alle ordinanze nn. 48/1989, 1047/1988, 23/1990, 520/1989, 1083/1988 e 97/1990 - Manifesta infondatezza.

(Legge 6 agosto 1984, n. 425, art. 1, primo e secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24, 36, 102 e 103).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo e secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425 (Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati), promosso con ordinanza emessa il 14 dicembre 1988

dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Semprini Mario ed altro contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, iscritta al n. 24 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1991 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui i ricorrenti, magistrati amministrativi, avevano richiesto il riconoscimento del diritto alla speciale indennità prevista originariamente dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, per i soli magistrati ordinari, nonché il computo degli aumenti periodici spettanti ai soli magistrati della Corte dei conti, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con ordinanza emessa il 14 dicembre 1988, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale: *a)* dell'art. 1, primo e secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, con riferimento agli artt. 24, 102 e 103, della Costituzione e *b)* della medesima norma, con riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, nella parte in cui, interpretando autenticamente l'art. 3 della legge n. 27 del 1981 ed il complesso normativo composto dall'art. 9, secondo comma, della legge 2 aprile 1979, n. 97, dall'art. 5, ultimo comma, del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080, dall'art. 2, lett. *d)*, della legge 16 dicembre 1961, n. 1308 e dall'art. 10, ultimo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, limita ai magistrati ordinari la corresponsione della speciale indennità introdotta nel 1981 ed ai magistrati contabili il sistema degli aumenti periodici;

che, a parere del giudice *a quo*, la norma impugnata vulnera i parametri indicati, sotto il primo profilo, in quanto — avendo introdotto un regime giuridico di erogazione dei benefici economici difforme da quello indicato dalla consolidata giurisprudenza amministrativa — sarebbe sostanzialmente volta a svalutare la funzione giurisdizionale ed a vanificare il diritto ad agire in giudizio;

che, circa la seconda prospettazione della censura, il Tribunale amministrativo regionale osserva come la norma in argomento abbia creato un'ingiustificata disparità di trattamento economico tra i magistrati con riguardo sia all'indennità speciale che agli scatti di anzianità, così contraddicendo quel criterio di uniformità retributiva delle categorie, viceversa sotteso alla legge stessa;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità, ovvero d'infondatezza della questione;

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 413 del 24 marzo 1988, ha già dichiarato l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, escludendo, in particolare, la lesione degli artt. 24, 102 e 103 della Costituzione sulla base della *ratio* della norma impugnata, la quale, oltre ad eliminare incertezze interpretative, è volta a costituire «l'indispensabile presupposto logico e organizzativo della ristrutturazione del trattamento economico per tutte le categorie dei magistrati»;

che tale principio è stato altresì ribadito nelle ordinanze n. 48 del 1989, n. 1047 del 1988 — con specifico riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione — ed, in particolare, n. 23 del 1990, n. 520 del 1989, n. 1083 del 1988 e n. 97 del 1990 (concernente, quest'ultima identica questione);

che nell'ordinanza di rimessione non vengono prospettati argomenti nuovi rispetto a quelli a suo tempo esaminati;

che la questione è pertanto manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo e secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425 (Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati), sollevata, in riferimento sia agli artt. 3 e 36, che agli artt. 24, 102 e 103 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 aprile 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 164

*Ordinanza 8-18 aprile 1991***Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.****Trasporti - Regione Sardegna - Ripartizione di oneri economici - Mancata previsione della copertura finanziaria - Modificazione delle norme oggetto dell'impugnativa - Rinuncia al ricorso - Estinzione per rinuncia.****(D.-L. 15 giugno 1990, n. 151, art. 1, secondo e terzo comma).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo e terzo comma, del decreto-legge 15 giugno 1990, n. 151 («Disposizioni urgenti in materia di trasporti locali»), promosso con ricorso della regione Sardegna, notificato il 18 luglio 1990, depositato in cancelleria il 24 luglio successivo ed iscritto al n. 54 del registro ricorsi 1990;

Udito nella Camera di consiglio del 20 marzo 1991 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che, con il ricorso indicato in epigrafe, la regione Sardegna ha proposto questione di legittimità costituzionale nei confronti dell'art. 1, secondo e terzo comma, del decreto legge 15 giugno 1990, n. 151 («Disposizioni urgenti in materia di trasporti locali»), per contrasto con gli articoli 3, lett. g), 4, lett. g), 6, titolo III (finanze, demanio e patrimonio: artt. 7-14), 47 del suo statuto speciale (Legge cost.le 26 febbraio 1948, n. 3) e relative norme di attuazione, nonché con gli artt. 3, 81, 97, 116 e 119 della Costituzione;

che, con atto depositato il 13 marzo 1991, la regione ricorrente, premesso che con la legge di conversione del decreto impugnato (4 agosto 1990, n. 226) sono state modificate le disposizioni che avevano determinato l'impugnativa, ha rinunciato al ricorso;

che la Presidenza del Consiglio non si è costituita in giudizio;

Considerato che ai sensi dell'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale il processo va dichiarato estinto (v. in senso conforme ord. n. 239 del 1974).

PER QUESTI MOTIVI**LA CORTE COSTITUZIONALE***Dichiara estinto il processo per rinuncia.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1991.

Il Presidente: CORASANITI*Il redattore:* BALDASSARRE*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 aprile 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

n. 165

*Ordinanza 8-18 aprile 1991***Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.****Sicurezza pubblica - Regione Lombardia - Lotta alla criminalità organizzata - Controlli amministrativi - Impugnazione di d.l. non convertito - Manifesta inammissibilità.****(D.-L. 13 novembre 1990, n. 324, art. 19).****(Cost., artt. 115, 117, 123 e 130).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19 del decreto-legge 13 novembre 1990, n. 324 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata), promosso con ricorso della regione Lombardia, notificato il 10 dicembre 1990, depositato in cancelleria il 19 successivo ed iscritto al n. 70 del registro ricorsi 1990;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1991 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che la regione Lombardia, con ricorso notificato il 10 dicembre 1990 e depositato il 19 successivo, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 del decreto-legge 13 novembre 1990, n. 324 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata), per violazione degli artt. 115, 117, 123 e 130 della Costituzione;

che si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo la reiezione del ricorso;

Considerato che il decreto-legge 13 novembre 1990, n. 324 non è stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 12 gennaio 1991;

che, pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, ord. n. 84 del 1990), la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli artt. 25 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI**LA CORTE COSTITUZIONALE**

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 del decreto-legge 13 novembre 1990, n. 324 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata), sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Regione Lombardia in riferimento agli artt. 115, 117, 123 e 130 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1991.

Il Presidente: CORASANITI*Il redattore:* BALDASSARRE*Il cancelliere:* MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 aprile 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 166

Ordinanza 8-18 aprile 1991

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Nuovo codice - Udienza preliminare - Fatti nuovi - Procedibilità d'ufficio - Attivazione dell'esercizio dell'azione penale da parte del p.m. - Mancata previsione - Richiamo alla ordinanza n. 11/1991 - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 423, secondo comma).

(Cost., artt. 3 e 112).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO; avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 423, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 15 novembre 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di La Spezia nel procedimento penale a carico di Loiacono Salvatore, iscritta al n. 16 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1991 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Ritenuto che nel procedimento penale a carico di Salvatore Loiacono, imputato di insubordinazione con minaccia ed ingiuria pluriaggravata, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di La Spezia, con ordinanza del 15 novembre 1990, ha sollevato d'ufficio — in riferimento agli artt. 112 e 3 della Costituzione — questione di legittimità costituzionale dell'art. 423, secondo comma, del nuovo codice di procedura penale «nella parte in cui non prevede un meccanismo processuale idoneo a suscitare l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero o comunque a provocarne l'attivazione» in ordine ad un fatto nuovo emerso nell'udienza preliminare e per il quale si debba procedere d'ufficio;

che — secondo quanto esprime l'ordinanza di rinvio — nel corso dell'udienza preliminare sono emersi, a carico dell'imputato, fatti nuovi relativi ad ipotesi di reato di concorso in abbandono di posto aggravato e di disobbedienza aggravata non enunciati nella richiesta di rinvio a giudizio e per i quali è prevista la procedibilità d'ufficio;

che le ipotesi di reato non contestate all'imputato non risultano connesse, a norma dell'art. 12, primo comma, lett. b), del codice di procedura penale, con il reato per cui è stato chiesto il rinvio a giudizio ed il pubblico ministero non «ha fatto alcuna richiesta a norma dell'art. 423, secondo comma, del codice di procedura penale o alcuna contestazione a norma del comma primo del medesimo articolo»;

che, ad avviso del giudice remittente, risulterebbe perciò impossibile contestare all'imputato (e al concorrente) i fatti nuovi emersi nel corso dell'udienza preliminare e non sarebbe neppure utilizzabile la norma di cui all'art. 331 del

codice di procedura penale «atteso che non verrebbe sottoposto all'esame del pubblico ministero nulla di più di quanto già da esso conosciuto attraverso la comunicazione di reato in ordine alla quale, peraltro, il pubblico ministero ha già effettuato le proprie valutazioni definitive con la richiesta di rinvio a giudizio»;

che — secondo il giudice *a quo* — da questi presupposti deriverebbe la possibilità, per il pubblico ministero, di operare una sorta di archiviazione *extra ordinem*, sottratta al controllo del giudice, in contrasto con il principio costituzionale di obbligatorietà dell'azione penale sancito dall'art. 112 della Costituzione;

che inoltre, sempre ad avviso del giudice remittente, analoghe fattispecie sarebbero oggetto di una disciplina ingiustificatamente differenziata, in violazione dell'art. 3 della Costituzione: e ciò in quanto la norma impugnata impedirebbe il controllo del giudice su di una inattività del pubblico ministero in ordine ai fatti nuovi emersi a carico dell'imputato nel corso dell'udienza, mentre l'art. 409 del codice di procedura penale contempla l'ipotesi del mancato accoglimento da parte del giudice della richiesta di archiviazione del pubblico ministero e consente al giudice di emanare una ordinanza che vincola il pubblico ministero a formulare l'imputazione;

che nel giudizio dinanzi alla Corte ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

Considerato che l'art. 423, secondo comma, del nuovo codice di procedura penale detta la disciplina delle «nuove contestazioni» nel corso dell'udienza preliminare, stabilendo che «se risulta a carico dell'imputato un fatto nuovo non enunciato nella richiesta di rinvio a giudizio, per il quale si debba procedere d'ufficio, il giudice ne autorizza la contestazione se il pubblico ministero ne fa richiesta e vi è il consenso dell'imputato»;

che tale disposizione — come già affermato da questa Corte con l'ordinanza n. 11 del 1991 — non viola il principio di obbligatorietà dell'azione penale sancito dall'art. 112 della Costituzione, poiché il pubblico ministero — quando nel corso dell'udienza preliminare risulti a carico dell'imputato un fatto nuovo che configuri un reato perseguibile d'ufficio — è obbligato ad esercitare tale azione e ad iscriverne la nuova notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 del codice di rito, potendo solo scegliere se esercitare per tale fatto un'azione separata o procedere, con il consenso dell'imputato, alla nuova contestazione nell'ambito del processo già in corso, con conseguente trattazione unitaria delle due imputazioni;

che, non essendo violato, nella fattispecie condotta all'esame di questa Corte, l'art. 112 della Costituzione, risulta priva di fondamento anche l'ulteriore censura di illegittimità costituzionale formulata dal giudice *a quo* sul presupposto di una ingiustificata diversità — sotto il profilo del controllo giurisdizionale sull'obbligatorio esercizio dell'azione penale — tra la disciplina dell'archiviazione dettata dall'art. 409 del codice di procedura penale e la disciplina delle «nuove contestazioni» in udienza contenuta nella norma impugnata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 423, secondo comma, del codice di procedura penale, in relazione agli artt. 112 e 3 della Costituzione, sollevata dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale militare di La Spezia con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CHELI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 aprile 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 167

Sentenza 8-18 aprile 1991

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Iva - Autovetture adattate per il trasporto di invalidi - Invalidi titolari di patente *F* ed invalidi non titolari di patente *F* - Assoggettabilità ad aliquote differenziate - Richiesta di sentenza additiva - Raccomandazione al legislatore - Inammissibilità.

(Leggè 9 aprile 1986, n. 97, art. 1, primo comma).

(Cost., artt. 3, primo e secondo comma, e 32, primo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPÀGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO; avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma primo, della legge 9 aprile 1986, n. 97 (Disposizioni per l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto con aliquota ridotta dei veicoli adattati ad invalidi), promosso con ordinanza emessa il 26 settembre 1990 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Alvisi Roberto e Ditta Automobili Pichierri, iscritta al n. 725 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice relatore Aldo Corasanti;

RITENUTO IN FATTO

1. — Il Pretore di Bologna, con decreto *ex art.* 700 c.p.c. emesso il 10 aprile 1990, ordinava alla Ditta Automobili Pichierri di consegnare ad Alvisi Roberto l'autovettura adattata per il trasporto di invalidi dal predetto acquistata per le esigenze del figlio minore, invalido al 100%, nonostante l'avvenuta corresponsione, da parte dell'acquirente, dell'IVA nella misura del 4% in luogo di quella del 19%

Convocate le parti, il Pretore, con ordinanza emessa il 26 settembre 1990, sollevava questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 32, primo comma, della Costituzione, dell'art. 1, primo comma, della legge 9 aprile 1986, n. 97, nella parte in cui prevede che sono assoggettate ad IVA, con aliquota del 4%, soltanto le cessioni di veicoli adattati ad invalidi titolari di patente *F* per ridotte o impedito capacità motorie e non anche quelle riguardanti i portatori di handicap non titolari di patente *F*.

Ad avviso del Pretore la questione sarebbe rilevante, poiché il suo accoglimento consentirebbe la conferma del provvedimento d'urgenza adottato inaudita altera parte, dovendosi ritenere l'Alvisi adempiente, laddove il rigetto condurrebbe a diversa statuizione.

In punto di non manifesta infondatezza osserva ancora il Pretore che la restrizione del beneficio della riduzione dell'aliquota IVA ai soli portatori di handicap titolari di patente *F* sembra contrastare con vari precetti della

Costituzione: *a*) in primo luogo, con il primo comma dell'art. 3, non potendosi dubitare che il principio ivi sancito di uguaglianza senza distinzione con riferimento alle condizioni personali e sociali impone che il portatore di handicap goda dei benefici di legge indipendentemente dal fatto che sia titolare o meno di una patente speciale, tanto più che il mancato conseguimento della patente F può essere dovuto alla minore età del portatore di handicap o alla impossibilità per la specificità della inabilità del soggetto di potere ottenere la patente stessa (es. non vedenti); *b*) inoltre, con il secondo comma dell'art. 3, poiché la mancata agevolazione fiscale al portatore di handicap non titolare di patente F rende a questi più oneroso l'accesso ai mezzi di trasporto impedendone la vita di relazione, e, quindi, l'effettivo sviluppo della personalità; *c*) infine, con l'art. 32, primo comma, dal momento che la possibilità di ottenere agevolazioni economiche per l'acquisto di veicoli speciali indispensabili per consentire gli spostamenti pone i portatori di handicap in condizione di poter meglio accedere ai luoghi di cura e riabilitazione ed esercita riflessi positivi sulle condizioni psicofisiche dei medesimi.

2. — Non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, né vi è stata costituzione delle parti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. — È sollevata questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 32, primo comma, della Costituzione, dell'art. 1, primo comma, della legge 9 aprile 1986, n. 97 (Disposizioni per l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto con aliquota ridotta dei veicoli adattati ad invalidi), in base al quale «Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cessioni e le importazioni dei veicoli di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.500 centimetri cubici, se con motore diesel, adattati ad invalidi titolari di patente F per ridotte o impedito capacità motorie, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 4%».

Ad avviso del giudice *a quo*, la norma impugnata, nella parte in cui limita il beneficio dell'applicazione dell'IVA con aliquota ridotta a favore dei soli invalidi che siano titolari di patente F, sarebbe lesiva: *a*) dell'art. 3, primo comma, della Costituzione, per essere ingiustificata l'esclusione dal beneficio stesso degli invalidi sforniti di patente, qualunque sia il motivo del mancato conseguimento, che potrebbe peraltro consistere in un impedimento obbiettivo insuperabile, come nel caso dei minori (o dei non vedenti); *b*) dell'art. 3, secondo comma, della Costituzione, per essere la mancata concessione dell'agevolazione ai soggetti sforniti di patente tale da rendere più oneroso per essi il trasporto e da limitarne in tal modo la vita di relazione, *c*) dell'art. 32, primo comma, della Costituzione, per essere la mancata concessione in discorso impeditiva per i soggetti stessi dell'accesso ai luoghi di cura.

2. — È opportuno premettere che la legge n. 97 del 1986 trae origine da una proposta volta a fornire l'interpretazione autentica dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1980, n. 889 — che assoggettava ad IVA, in misura ridotta, tra l'altro, le cessioni e le importazioni di «poltrone e veicoli simili per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione» — nel senso che l'agevolazione dovesse ritenersi estesa a qualsiasi mezzo di trasporto, autotrasporto ed elevazione per invalidi.

Ad iniziativa del Governo veniva tuttavia presentato alla Camera un emendamento, interamente sostitutivo della proposta, del seguente tenore: «Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cessioni e le importazioni di veicoli adattati per invalidi, titolari di patente F per ridotte o impedito capacità motorie, sono assoggettate all'I.V.A. con aliquota del 2%».

Nel corso della discussione, non si mancò di rilevare che la disposizione, pur costituendo un primo apprezzabile intervento a favore dei portatori di handicap, aveva un ambito di applicazione alquanto ristretto, e di auspicare la predisposizione di un «organico provvedimento» volto ad estendere l'agevolazione fiscale a «tutte le protesi di evidente uso esclusivo dei portatori di handicap». In sede di approvazione della legge, nel testo attuale, venne in effetti approvato dalla Camera, nella seduta del 2 aprile 1986, anche un ordine del giorno di invito al Governo a provvedere nei sensi suindicati.

3. — Ciò posto, è da notare che il giudice *a quo* non si duole della mancata predisposizione di una disciplina legislativa diretta ad assicurare la protezione degli handicappati esaustivamente, cioè sotto ogni aspetto e con ogni mezzo (e ciò a prescindere dall'ammissibilità di una censura siffatta in quanto del tutto eccedente l'iniziativa assunta dal legislatore e idonea a incidere sulla sua discrezionalità nella scelta dei fini di politica sociale). Il giudice *a quo* muove dalla scelta di campo del legislatore e dalla normativa da esso adottata e si limita a dubitare della legittimità costituzionale della normativa medesima in base al rilievo che il legislatore ha preso in considerazione, ai fini della concessione di una agevolazione fiscale a favore di soggetti portatori di handicap, una ipotesi qualificata:

- a*) dall'esigenza del «trasporto» degli handicappati non in grado di muoversi senza particolari ausili;
- b*) dal soddisfacimento di tale esigenza mediante veicoli «adattati».

Il detto giudice, in relazione a quanto *sub a*), ritiene in primo luogo ingiustificatamente neglette le esigenze di trasporto dei portatori di handicap suscettive di essere soddisfatte mediante veicoli «non adattati», come avviene per i non vedenti (o per i sordomuti), che possono fruire, per il trasporto, di veicoli in tutto eguali a quelli utilizzati da soggetti non portatori di handicap. In secondo luogo, in relazione a quanto *sub b*), egli addebita al legislatore di avere ancor più ristretto la visuale, avendo riguardo solo al soddisfacimento delle esigenze di trasporto dei portatori di handicap mediante veicoli «adattati negli organi di guida» (come è desumibile dalla limitazione del beneficio ai soli titolari di patente), e non anche mediante veicoli che abbiano subito adattamenti di diverso tipo.

Ora, sotto il primo profilo, la censura si appalesa inammissibile, essendo diretta anche essa — come quella in ipotesi prospettabile contro la mancata predisposizione di una disciplina generale ed esaustiva di provvidenze a favore degli handicappati — ad incidere, sia pure secondo una visuale più mirata, sulla scelta dei fini di politica sociale del legislatore.

Sotto il secondo profilo, la censura appare plausibilmente formulata — in relazione alla violazione del principio di eguaglianza ed agli imprescindibili fini di garanzia della dignità dell'uomo (art. 2 della Costituzione) sotto il profilo della salute fisica (art. 32 della Costituzione), cui lo stesso principio di eguaglianza si connette, soprattutto sotto l'aspetto dell'eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3, secondo comma, della Costituzione — contro la limitazione del beneficio ai soli acquirenti di autoveicoli «adattati negli organi di guida» e con ingiustificata trascuranza di tutte le ipotesi di veicoli diversamente adattati per il trasporto di handicappati (che non hanno conseguito o non possono conseguire — magari per handicaps più gravi — la patente, ma hanno nondimeno esigenze di trasporto mediante veicoli adattati).

Tuttavia la stessa censura, in quanto sollecita un intervento di questa Corte diretto, attraverso la dichiarazione di illegittimità della norma nella parte in cui non estende il beneficio anche alle cessioni di veicoli riguardanti i portatori di handicap non titolari di patente F, a determinare tale estensione, va ritenuta del pari inammissibile. Ciò in quanto va lasciato al legislatore dare all'istanza sociale, che esso stesso riconosce apprezzabile, una risposta adeguata, dettando una disciplina articolata con riferimento alle varie ipotesi di adattamento dei veicoli necessarie a seconda dei tipi di handicap e alle possibili garanzie richieste per assicurare che i veicoli adattati siano destinabili, o effettivamente destinati, al trasporto degli handicappati.

In tal senso, comunque, va rivolta al legislatore stesso la più viva raccomandazione affinché — ove non ritenga di adottare più ampie e addirittura generalizzate misure di protezione degli handicappati — sopperisca all'inadeguatezza posta a carico della disciplina adottata nello specifico settore adempiendo al voto espresso con l'approvazione dell'ordine del giorno sopra richiamato.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 32, primo comma, della Costituzione, dell'art. 1, primo comma, della legge 9 aprile 1986, n. 97 (Disposizioni per l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto con aliquota ridotta dei veicoli adattati ad invalidi), sollevata dal Pretore di Bologna con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1991.

Il-Presidente e redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 aprile 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

n. 168

Sentenza 8-18 aprile 1991

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - Imposta di registro - Delibera di emissione di obbligazioni societarie - Assoggettamento - Violazione di direttiva del consiglio delle Comunità europee - Riferimento alle sentenze nn. 170/1984, 232/1989, nn. 47, 48, 113 del 1985 e 64/1990 - Non applicabilità della norma nazionale per contrasto con una norma comunitaria - Difetto di rilevanza della questione - Inammissibilità.

[D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 4, lett. e), della tariffa, parte prima, allegato A].

(Cost., art. 76).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. e), della tariffa A allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, («Disciplina dell'imposta di registro»), promosso con ordinanza emessa il 2 marzo 1990 dalla Commissione tributaria di primo grado di Ancona, sul ricorso proposto da S.p.a. Industria Dolciaria Giampaoli contro Ufficio del Registro di Ancona iscritta al n. 724 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1991 il Giudice relatore Renato Granata;

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza del 2 marzo 1990 la Commissione Tributaria di I grado di Ancona ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. e), della tariffa A allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 (che sottopone ad imposta di registro le delibere societarie di emissioni di obbligazioni) per contrasto con l'art. 76 della Costituzione ritenendo sussistere un eccesso della delega conferita dal legislatore con l'art. 7, 1° comma, legge 9 ottobre 1971 n. 825 che — nel porre i principi cui si sarebbe dovuta ispirare, tra l'altro, la riforma dell'imposta di registro — aveva prescritto il rispetto dell'art. 11 della direttiva del Consiglio delle Comunità Europee del 17 luglio 1969 che obbligava gli Stati membri a non sottoporre ad alcuna imposizione, sotto qualsiasi forma, i prestiti contratti mediante emissione di obbligazioni.

La questione è stata sollevata nel corso di un giudizio promosso con ricorso dell'11 dicembre 1986 dalla «Giampaoli Industria Dolciaria» S.p.a. per l'impugnativa del silenzio rifiuto dell'ufficio del Registro di Ancona al quale in data 2 settembre 1986 la società aveva chiesto il rimborso della imposta di registro versata per la emissione di un prestito obbligazionario sostenendo che tale versamento, effettuato per ottemperare all'obbligo di cui all'art. 4, cit., non era in realtà dovuto, atteso che tale norma contrastava con la direttiva comunitaria suddetta.

La Commissione rimettente riteneva rilevante la questione perchè non giovava alla società ricorrente la successiva più favorevole normativa della nuova legge di registro (d.P.R. n. 131 del 1986) che ha eliminato l'imposizione fiscale de qua, giacchè il testuale disposto del secondo comma dell'art. 79 prevede che al rimborso delle imposte già pagate si può far luogo soltanto nel caso in cui alla data del 1 luglio 1986 (termine poi prorogato al 24 agosto 1986) fosse pendente controversia o fosse stata presentata domanda di rimborso. Invece la domanda di rimborso della società ricorrente era datata 2 settembre 1986 e il ricorso era pendente dall'11 dicembre 1986 e quindi non ricorreva alcuno dei presupposti richiesti per l'applicazione della norma più favorevole.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. — La Corte è chiamata a decidere se il disposto dell'art. 4, lettera e), della tariffa, parte prima, Allegato A, al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro) — che, fino alla modifica apportata dall'art. 4 della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), ha assoggettato all'imposta di registro la (delibera di) emissione di obbligazioni da parte di società — sia costituzionalmente legittimo in relazione all'art. 76 della Costituzione per aver violato i principi posti dalla legge delega del 9 ottobre 1971 n. 825 non avendo dato attuazione alla Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee del 17 luglio 1969 (concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali) nella parte in cui questa (all'art. 11) escludeva da qualsiasi imposizione tributaria l'emissione di obbligazioni da parte di società.

2. — Va premesso che la legge 9 ottobre 1971 n. 825 («Delega al Governo della Repubblica per la riforma tributaria) aveva tra l'altro prescritto, all'art. 7, che la disciplina dell'imposta di registro e di bollo dovesse essere riveduta dando adeguata attuazione alla direttiva del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee del 17 luglio 1969 concernente le imposte indirette sulla raccolta dei capitali. In particolare l'art. 11 di tale direttiva impegnava gli Stati membri — entro il termine del 1° gennaio 1972 — a non sottoporre ad alcuna imposizione, sotto qualsiasi forma, i prestiti contratti (dalle società di capitali) a mezzo di emissione di obbligazioni, nonchè la creazione, emissione, ammissione in borsa, messa in circolazione o negoziazione delle obbligazioni medesime.

Invece il d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 — nel porre la nuova disciplina dell'imposta di registro — non ha dato attuazione, per la parte che interessa in questo giudizio, alla direttiva comunitaria giacchè la lettera e) dell'art. 4 della tariffa, parte prima dell'allegato A (al quale occorre far riferimento in ragione del rinvio contenuto nell'art. 2 del d.P.R. n. 634 cit. che definisce gli atti soggetti a registrazione) prevede (e quindi assoggetta ad imposizione) le deliberazioni o verbali di emissione di obbligazioni o di altri titoli di credito emessi in serie.

Solo con la successiva riforma dell'imposta di registro (d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131) il legislatore ha rimosso tale imposizione, dando infine attuazione alla menzionata prescrizione della direttiva comunitaria; ed infatti l'art. 4 della parte prima della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 cit., nell'elencare gli atti propri delle società di qualunque tipo assoggettati all'imposizione, non contempla più l'emissione di obbligazioni e quindi ha abrogato la disposizione censurata.

3. — Un primo profilo di rilevanza della questione di costituzionalità attiene alla retroattività della disposizione dell'art. 4 da ultimo citato.

In effetti l'art. 79 del d.P.R. n. 131 del 1986 ha, sì, previsto una retroattività delle disposizioni più favorevoli ai contribuenti in esso contenute, ma l'ha condizionata alla sussistenza di determinati presupposti; ha infatti prescritto che tali disposizioni — tra le quali indubbiamente rientra anche l'art. 4 cit. nella parte che interessa — abbiano effetto anche per gli atti anteriori alla sua entrata in vigore sempre che a tale data fosse pendente controversia o fosse stata presentata domanda di rimborso.

Pertanto, come esattamente ha osservato la Commissione rimettente, la questione di costituzionalità, come sopra posta, è rilevante nel giudizio a quo nonostante l'abrogazione della norma censurata perchè la retroattività della più favorevole disposizione del citato nuovo testo unico sull'imposta di registro — ritenuta da questa Corte in precedenti pronunce (ord. n. 21 del 1990 e n. 54 e 31 del 1989) che hanno dichiarato inammissibile la medesima questione di costituzionalità in ragione dell'applicabilità, in quei casi, dello *jus superveniens* — non giova invece, nel caso di specie, alla società ricorrente perchè non ricorre nessuna delle due condizioni poste dal cit. art. 79, avendo quest'ultima proposto sia la domanda di rimborso che il ricorso alla Commissione tributaria successivamente all'entrata in vigore del d.P.R. n. 131 del 1986.

4. — La questione però difetta di rilevanza sotto un altro profilo.

Prima ancora di esaminare il denunciato contrasto tra la norma censurata (contenuta in legge delegata) ed i principi posti dalla legge di delega (n. 825 del 1971) occorre preliminarmente valutare l'incidenza dell'ulteriore e diverso contrasto tra la medesima norma e la prescrizione della direttiva comunitaria suddetta al fine di verificare se il giudice a quo avesse dovuto, o meno, fare applicazione della stessa. Costituisce infatti indefettibile presupposto di rilevanza del giudizio incidentale di costituzionalità la necessità per il giudice rimettente di applicare la norma censurata.

Soccorre a tal proposito la giurisprudenza sui rapporti tra ordinamento interno ed ordinamento comunitario, quale progressivamente enunciata da questa Corte soprattutto a partire dalla sentenza n. 170 del 1984, che costituisce un costante punto di riferimento della successiva elaborazione. È in tale pronuncia infatti che questa Corte — rimeditando il proprio precedente orientamento sulla relazione (e sull'eventuale contrasto) tra la norma comunitaria e quella emanata dallo Stato e disegnando le coordinate più generali in cui va a collocarsi ogni singola questione più particolare (tra cui quella in esame) — ha enunciato il principio fondamentale (ispirato alla dottrina della pluralità degli ordinamenti giuridici) secondo cui i due ordinamenti, comunitario e statale, sono «distinti ed al tempo stesso coordinati» (secondo la ripartizione di competenze stabilita e garantita dai Trattati istitutivi) e le norme del primo vengono, in forza dell'art. 11 Cost., a ricevere «diretta applicazione» in quest'ultimo, pur rimanendo estranee al sistema delle fonti statali. L'effetto di tale diretta applicazione — ha puntualizzato la Corte — non è quindi la caducazione della norma interna incompatibile, bensì la mancata applicazione di quest'ultima da parte del giudice nazionale al caso di specie, oggetto della sua cognizione, che pertanto sotto tale aspetto è attratto nel plesso normativo comunitario.

Può aggiungersi che tale principio, desumibile dal Trattato istitutivo della Comunità europea (per il tramite della sua legge di esecuzione), è coerente con l'art. 11 Cost. che riconosce la possibilità di limitazioni alla sovranità statale, quale può qualificarsi l'effetto di «non applicazione» della legge nazionale (piuttosto che di «disapplicazione» che evoca vizi della norma in realtà non sussistenti in ragione proprio dell'autonomia dei due ordinamenti); peraltro l'ordinamento statale non si apre incondizionatamente alla normazione comunitaria giacché in ogni caso vige il limite del rispetto dei principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale e dei diritti inalienabili della persona umana, con conseguente sindacabilità, sotto tale profilo, della legge di esecuzione del Trattato (v. anche in tal senso la sentenza n. 232 del 1989).

Tali principi sono stati riferiti dalla Corte, nella citata pronuncia n. 170 del 1984, ai regolamenti comunitari, che — come fonte di diritto derivato — riscontrano la connotazione di normazione compiuta ed immediatamente applicabile, anche se in ipotesi contrastante con una norma di legge statale, sia essa anteriore che successiva (in senso conforme v. anche ord. n. 81 e sent. nn. 47 e 48 del 1985).

La successiva giurisprudenza di questa Corte ha confermato ed ulteriormente sviluppato questo orientamento arricchendo con nuove tessere il complessivo mosaico della «diretta applicabilità» della normativa comunitaria. Ed infatti con sentenza n. 113 del 1985 è stata ritenuta l'immediata applicabilità anche delle statuizioni delle sentenze interpretative della Corte di giustizia delle Comunità europee pronunciate in via pregiudiziale ai sensi dell'art. 177 del Trattato. Successivamente analoga efficacia è stata riconosciuta, con sentenza n. 389 del 1989, anche alle norme comunitarie come interpretate in pronunce rese dalla medesima Corte in sede contenziosa ai sensi dell'art. 169 del Trattato; la medesima pronuncia ha anche affermato che la normativa comunitaria deve trovare immediata applicazione non solo da parte del giudice nazionale nell'esercizio della sua giurisdizione, ma anche della stessa pubblica amministrazione nello svolgimento della sua attività amministrativa.

Questo sviluppo coerente ha da ultimo toccato anche le direttive comunitarie la cui possibilità di immediata applicabilità è già stata riconosciuta — nei limiti indicati dalla Corte di Giustizia (per i quali v. infra) — da questa Corte nella sentenza n. 64 del 1990 ancorché al fine di escludere che l'esito del referendum abrogativo possa incidere sull'applicabilità nell'ordinamento nazionale delle direttive medesime.

5. — Può pertanto ulteriormente puntualizzarsi che dall'affermata autonomia, rispetto all'ordinamento nazionale, dell'ordinamento comunitario, ritenuto idoneo ad attrarre direttamente nella disciplina da esso posta questioni rientranti nelle materie dei trattati comunitari, discende che è proprio nel sistema delle fonti del medesimo ordinamento comunitario che vanno verificate le condizioni per l'immediata applicabilità, nei singoli ordinamenti degli Stati membri, della normativa in esso prodotta (fatto sempre salvo il ricordato limite desumibile dall'art. 11 Cost.). Quindi per le direttive, in particolare, occorre far riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, che — interpretando l'art. 189 del Trattato di Roma sul carattere vincolante delle direttive per gli Stati membri — ha da tempo elaborato principi molto puntuali, ritenendo che «in tutti i casi in cui alcune disposizioni di una direttiva appaiano, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise, i singoli possono farle valere dinanzi ai giudici nazionali nei confronti dello Stato, sia che questo non abbia tempestivamente recepito la direttiva nel diritto nazionale sia che l'abbia recepita in modo inadeguato» (sent. 22 giugno 1989, in causa n. 103/88; sent. 20 settembre 1988, in causa n. 31/87; sent. 8 ottobre 1987, in causa n. 80/86; sent. 24 marzo 1987, in causa n. 286/85). In particolare in quest'ultima pronuncia la Corte del Lussemburgo ha puntualizzato che la disposizione della direttiva che risponda ai presupposti suddetti possa essere invocata dal singolo innanzi al giudice nazionale «onde far disapplicare qualsiasi norma di diritto interno non conforme a detto articolo».

Pertanto la diretta applicabilità, in tutto od in parte, delle prescrizioni delle direttive comunitarie non discende unicamente dalla qualificazione formale dell'atto fonte, ma richiede ulteriormente il riscontro di alcuni presupposti sostanziali: la prescrizione deve essere incondizionata (si dà non lasciare margine di discrezionalità agli Stati membri nella loro attuazione) e sufficientemente precisa (nel senso che la fattispecie astratta ivi prevista ed il contenuto del precetto ad essa applicabile devono essere determinati con compiutezza, in tutti i loro elementi), ed inoltre lo Stato destinatario — nei cui confronti (e non già nei confronti di altri) il singolo faccia valere tale prescrizione — deve risultare inadempiente per essere inutilmente decorso il termine previsto per dar attuazione alla direttiva. La ricognizione in concreto di tali presupposti costituisce l'esito di un'attività di interpretazione della direttiva comunitaria e delle sue singole disposizioni, che il giudice nazionale può effettuare direttamente ovvero rimettere alla Corte di giustizia ai sensi dell'art. 177, secondo comma, del Trattato di Roma, facoltà quest'ultima che invece costituisce obbligo per il giudice nazionale di ultima istanza (art. 177, terzo comma, cit.), sempre che — secondo quanto ritenuto dalla stessa giurisprudenza della Corte di giustizia (sent. 6 ottobre 1982, in causa 283/81) — il precetto della norma comunitaria non si imponga con tale evidenza da non lasciare adito ad alcun ragionevole dubbio sulla sua esegesi.

6. — Nel caso all'esame di questa Corte — la quale, ferma restando la facoltà di sollevare anch'essa questione pregiudiziale di interpretazione ai sensi dell'art. 177 cit., può procedere, al fine suddetto, alla diretta interpretazione della normativa comunitaria (come in sent. n. 64 del 1990 e n. 403 del 1987, anche se talora in passato - v. ord. n. 206 del 1976 — ha demandato tale compito al giudice *a quo*) — risulta con chiara evidenza che l'art. 11 della direttiva del Consiglio delle Comunità Europee del 17 luglio 1969 (concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali) pone agli Stati membri una prescrizione incondizionata (perchè non lascia margine di discrezionalità ai legislatori nazionali escludendo in ogni caso la tassazione dell'emissione di obbligazioni) e sufficientemente precisa (trattandosi di un obbligo di astenersi dall'imposizione fiscale compiutamente definito e non abbisognevole di alcuna ulteriore puntualizzazione di dettaglio); risulta inoltre che lo Stato italiano non ha dato attuazione alla direttiva nel previsto termine del 1° gennaio 1972, ma solo successivamente con il nuovo testo unico sull'imposta di registro.

Pertanto — in applicazione dei principi finora esposti — già nel periodo di tempo tra la scadenza del termine suddetto e l'entrata in vigore del d.P.R. n. 131 del 1986, nonchè anche successivamente nei limiti in cui quest'ultimo, non avendo piena efficacia retroattiva, non ha sanato ogni situazione pregressa, il contribuente poteva opporre all'amministrazione statale la diretta applicabilità della norma comunitaria contenuta nella direttiva citata ed il giudice adito in sede contenziosa era tenuto a non applicare la corrispondente norma nazionale con essa confliggente con la conseguenza di accertare la non debenza dell'imposta *de qua*.

Verificandosi nel giudizio *a quo* questa evenienza, in cui il giudice è tenuto a non applicare una norma nazionale per contrasto con una norma comunitaria, è conseguentemente inammissibile per difetto di rilevanza la questione di costituzionalità della prima sotto il denunciato profilo della violazione dell'art. 76 Cost. per eccesso di delega.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dell'art. 4, lettera e), della tariffa, parte prima, Allegato A, al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), sollevata dalla Commissione Tributaria di I grado di Ancona con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Redattore: GRANATA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 aprile, 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 169

Ordinanza 8-18 aprile 1991

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Imputati minorenni - Pena - Esecuzione - «Permanenza in casa» ed «arresti domiciliari» - Computo della durata massima della misura - *Ius superveniens*: d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 - Periodo computato nella pena da eseguire - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 21, quarto comma).

(Cost., artt. 3 e 13).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, comma quarto, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni), promosso con ordinanza emessa il 10 luglio 1990 dal Tribunale per i minorenni di Napoli nel procedimento penale a carico di Maurano Angelo, iscritta al n. 548 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1991 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che nel corso di un procedimento di esecuzione promosso da Angelo Maurano, minorenne condannato alla pena di 4 mesi di reclusione e per essa detenuto — che richiedeva la propria immediata scarcerazione per avere già completamente scontato la pena inflittagli, in relazione all'intervenuta applicazione della «permanenza in casa», non computabile peraltro nella determinazione della durata della pena detentiva ai sensi dell'art. 21, quarto comma, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni) —, l'adito Tribunale dei minorenni di Napoli, con ordinanza emessa il 10 luglio 1990, ha disposto la scarcerazione del condannato ed ha sollevato questione di legittimità costituzionale della detta norma — nella parte in cui considera stato di custodia cautelare la permanenza in casa del minorenne «ai soli fini del computo della durata massima della misura» — per sospetto contrasto con gli artt. 3 e 13 della Costituzione, in riferimento agli artt. 284, quinto comma, e 657, primo comma, c.p.p., i quali considerano gli «arresti domiciliari», misura cautelare cui sarebbe assimilabile quella della «permanenza in casa», come computabile nella anzidetta determinazione;

che ad avviso dell'autorità remittente, attesa l'omologia sussistente fra gli arresti domiciliari per l'imputato adulto e la permanenza in casa per i minori, la norma denunciata, nel considerare la permanenza in casa «custodia cautelare ai soli fini del computo della misura» — diversamente da quanto previsto per gli arresti domiciliari, computati nella pena detentiva (artt. 284, 657 c.p.p.) —, riserva al minorenne un trattamento incomprensibile, illogico e gravemente differenziato, con conseguente violazione dell'art. 3 della Costituzione;

che essa si pone altresì in contrasto con l'art. 13 della Costituzione, in quanto «l'inutilizzabilità del periodo di tempo della permanenza in casa trasformerebbe siffatta misura in misura aggiuntiva alla detenzione stessa, senza che questo vero e proprio «supplemento di pena trovi fondamento e sia quindi legittimato da una sentenza di condanna»;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

Considerato che dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione è stato emanato il decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12, recante «Disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale penale e delle norme ad essa collegate», il quale, all'art. 41, ha sostituito il quarto comma dell'art. 21 del d.P.R. n. 448 del 1988 con il seguente: «4. Il minorenni al quale è imposta la permanenza in casa è considerato in stato di custodia cautelare, ai soli fini del computo della durata massima della misura, a decorrere dal momento in cui la misura è eseguita ovvero dal momento dell'arresto, del fermo o dell'accompagnamento. Il periodo di permanenza in casa è computato nella pena da eseguire, a norma dell'art. 657 del codice di procedura penale»;

che spetta quindi al giudice *a quo* verificare se, alla stregua della normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora rilevante.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale dei minorenni di Napoli.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1991.

Il Presidente e redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 aprile 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

91C0514

N. 170

Ordinanza 8-18 aprile 1991

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Commercio - Cereali - Ambito C.E.E. - Importazione ed esportazione - Restrizioni all'importazione tra Stati membri - Omessa motivazione sul punto della rilevanza della questione - Richiamo alla sentenza n. 170/1984 e alle ordinanze nn. 274 e 275 del 1986 - Manifesta inammissibilità.

(Legge 4 luglio 1967, n. 580, artt. 12, 28, 29, 30, 34, 36, 44 e 50).

(Cost., art. 10).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:-

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 12, 28, 29, 30, 34, 36, 44 e 50 della legge 4 luglio 1967, n. 580 («Disciplina per la lavorazione ed il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari»), promosso con ordinanza emessa il 13 novembre 1990 dal Pretore di Arezzo sul ricorso proposto da S.r.l. Faralli Elio contro Prefettura di Arezzo iscritta al n. 1 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, n. 5 - prima serie speciale - dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1991 il Giudice relatore Renato Granata;

Ritenuto che con ordinanza in data 13 novembre 1990 il Pretore di Arezzo ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale — in relazione all'art. 10 Cost. — degli artt. 12, 28, 29, 30, 34, 36, 44 e 50 legge 4 luglio 1967 n. 580 (Disciplina per la lavorazione ed il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari) nella parte in cui consentono alle imprese che esportano prodotti italiani nei paesi della C.E.E. di derogare alle prescrizioni limitative degli ingredienti consentiti per la produzione degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari e viceversa prevedono un divieto (non derogabile) di importazione degli stessi prodotti dai paesi della C.E.E.; tale normativa nazionale — assume il giudice rimettente — sarebbe contrastante con gli artt. 30, 32 e 36 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea (ratificato con legge 14 ottobre 1957 n. 1203) potendo in essa identificarsi una misura di effetto equivalente ad una (non consentita) restrizione all'importazione tra Stati membri della C.E.E.;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, tramite l'Avvocatura generale di Stato, ceccepando preliminarmente l'inammissibilità della questione essendo l'ordinanza del giudice *a quo* assolutamente mancante di motivazione sulla rilevanza e non risultando in particolare se, nella specie, si tratti di prodotti importati, o meno, da altri Stati membri della Comunità economica europea; nel merito l'Avvocatura generale ritiene inammissibile la questione sollevata atteso che l'eventuale contrasto tra normativa comunitaria e normativa nazionale non si pone in termini di incostituzionalità di quest'ultima.

Considerato che il giudice rimettente ha ommesso qualsiasi motivazione sul punto della rilevanza della questione incidentale di costituzionalità, pretermettendo finanche di indicare se il giudizio in corso avesse, o meno, ad oggetto merci di provenienza dai paesi della Comunità economica europea, violando in tal modo il precetto dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87, che fa obbligo al giudice *a quo* di esporre nell'ordinanza di rimessione i termini ed i motivi della questione (v., *ex plurimis*; ord. 416 del 1987);

che comunque — dopo l'assetto che la giurisprudenza di questa Corte ha dato al problema dei rapporti tra ordinamento comunitario ed ordinamento nazionale nella sentenza n. 170 del 1984 — deve conseguentemente ritenersi inammissibile (in tal senso v. ord. nn. 274 e 275 del 1986) la questione di illegittimità costituzionale della legge nazionale per contrasto con la normativa comunitaria dovendo il giudice nazionale — ove ritenga che la fattispecie sottoposta alla sua cognizione sia ricompresa nella materia comunitaria — procedere alla diretta applicazione di quest'ultima normativa (e segnatamente, nella specie, degli artt. 30, 32 e 36 del Trattato istitutivo);

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 12, 28, 29, 30, 34, 36, 44 e 50 legge 4 luglio 1967 n. 580 (Disciplina per la lavorazione ed il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari), sollevata, in riferimento all'art. 10 Cost., dal Pretore di Arezzo con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1991.

Il Presidente: CORSANITI

Il relatore: GRANATA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 aprile 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

N. 171

Ordinanza 8-18 aprile 1991

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - I.N.P.D.A.I. - Trattamento di fine rapporto - Ex dipendenti di aziende in amministrazione straordinaria - Operatività del fondo di garanzia per il pagamento - Esclusione - *Ius superveniens*: d.l. 29 marzo 1991, n. 103 - Intervento del fondo di garanzia in via transitoria - Necessità di riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.

(Legge 29 maggio 1982, n. 297, art. 2).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Ettore GALLO;

Giudici: dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BÓRZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 («Disciplina in materia di fine rapporto e norme in materia pensionistica»), promosso con ordinanza emessa il 29 novembre 1989 dal Pretore di Ancona, nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Berti Sergio ed altri contro I.N.P.D.A.I. iscritta al n. 517 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.D.A.I.;

Udito nell'udienza pubblica del 29 gennaio 1991 il Giudice relatore Renato Granata;

Uditó l'avvocato Mario Capaccioli per l'I.N.P.D.A.I.;

Ritenuto che con ordinanza del 29 novembre 1989 il Pretore di Ancona — in un giudizio per il pagamento del trattamento di fine rapporto (T.F.R.) promosso nei confronti dell'I.N.P.D.A.I. (gestore del Fondo di garanzia per dirigenti d'azienda) da Berti Sergio ed altri dirigenti d'azienda, già dipendenti della società SIMA Meccanica Oleodinamica S.p.a. posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro dell'Industria del 18 dicembre 1981, — ha sollevato, in relazione agli artt. 3 e 36, primo comma, della Costituzione, questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982 n. 297, nella parte in cui — secondo l'interpretazione della norma, quale accolta dalla Corte di cassazione nella sentenza 9 giugno 1988 n. 3894 — esclude l'operatività del Fondo di garanzia per pagamento del T.F.R. spettante ad *ex* dipendenti di aziende in amministrazione straordinaria;

che si è costituito l'I.N.P.D.A.I. sostenendo in particolare che nell'amministrazione straordinaria il legislatore avrebbe approntato una tutela diversa ed alternativa dei crediti per T.F.R., rappresentata dal beneficio della prededuzione, senza determinare alcuna irrazionale disparità di trattamento;

Considerato in diritto che, successivamente all'ordinanza di rimessione, il legislatore con decreto-legge 29 marzo 1991 n. 103 ha previsto all'art. 5 — peraltro riproducendo analoga norma contenuta in precedenti decreti-legge non convertiti (n. 338 del 22 novembre 1990 e n. 28 del 28 gennaio 1991) — che ai fini dell'erogazione dell'indennità di anzianità e del trattamento di fine rapporto le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 29 maggio 1982 n. 297 si applicano, *ex tunc* e fino al 31 maggio 1991, «anche» in caso di risoluzioni dei rapporti di lavoro intervenute in data antecedente l'entrata in vigore di tale legge nei confronti dei dipendenti di imprese sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria dalla data di cessazione dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa;

che per effetto di tale *ius superveniens* — che prevede l'intervento del Fondo di garanzia in via transitoria «anche» per il pagamento dell'indennità di anzianità maturata dai lavoratori cessati dal servizio prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 297 del 1982 che ha istituito il trattamento di fine rapporto — la disciplina di intervento del Fondo medesimo risulterebbe applicabile in via normale per il pagamento del trattamento di fine rapporto dei dipendenti di imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria;

che si rende quindi necessario il riesame della rilevanza della questione di costituzionalità da parte del giudice rimettente;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Ancona.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 aprile 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

91C0516

N. 172

Sentenza 8-22 aprile 1991

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Pensioni - Titolarità di due trattamenti - Indennità integrativa speciale e trattamento minimo di pensione previsto per il fondo pensioni lavoratori dipendenti - Non cumulabilità - Disciplina irragionevole e discriminatoria - Illegittimità costituzionale.

(Legge 21 dicembre 1978, n. 843, art. 17).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIA-NIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria), promosso con ordinanza emessa il 26 aprile 1990 dalla Corte dei conti, sezione terza giurisdizionale, sul ricorso proposto da Emilia Urciuoli, iscritta al n. 730 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto in fatto

Con ordinanza in data 26 aprile 1990, la Corte dei conti ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

La norma dispone che l'indennità integrativa speciale non è cumulabile con la retribuzione percepita in costanza di lavoro alle dipendenze di terzi. Deve, comunque, essere fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Ne deriva che dell'indennità integrativa è salvaguardata, al pensionato che lavori, una parte rappresentata dalla differenza tra il trattamento minimo INPS e l'importo connesso alla pensione in godimento.

Per contro, tale trattamento deve intendersi escluso nella diversa e non contemplata ipotesi in cui il pensionato non presti più opera retribuita: come nel caso all'esame del giudice remittente, caso in cui il titolare di pensione indiretta ha cessato di prestare attività lavorativa ed anzi, per il servizio reso quale *ex* insegnante statale, ha conseguito altresì la pensione diretta.

La Corte dei conti dubita della razionalità di una norma che, mentre attribuisce l'integrazione al dipendente statale in attività di servizio, percettore, come tale, della indennità integrativa speciale, e titolare di trattamento pensionistico inferiore al minimo INPS, nel contempo la preclude al dipendente che, cessata ogni attività lavorativa, sia titolare di due pensioni (di cui una di importo inferiore al minimo stesso), il quale, pertanto, viene a percepire la indennità integrativa speciale una sola volta.

Rileva inoltre la Corte dei conti che se la indennità integrativa speciale va intesa come mezzo per assicurare il trattamento retributivo minimo, sufficiente e necessario per le esigenze vitali del lavoratore o del pensionato, la indicata preclusione appare ancor più arbitraria ed irrazionale e palesemente contrastante con i precetti di cui agli artt. 3 e 36 della Costituzione.

Considerato in diritto

1. — La Corte dei conti dubita, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, della legittimità dell'art. 17 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, nella parte in cui non prevede, anche in favore del titolare di due pensioni — così come dispone per il titolare di una pensione che presti opera retribuita presso terzi — che oltre all'intera indennità integrativa riferita ad una pensione, gli sia garantito anche il trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

2. — La questione è fondata.

In materia di pensioni, l'art. 17 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 stabilisce che «l'indennità integrativa speciale non è cumulabile con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi. Deve comunque essere fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti».

Il giudice *a quo* lamenta che tale salvezza, mentre è prevista in favore di chi, godendo di un trattamento pensionistico lavori alle dipendenze di terzi, non è previsto in favore di chi fruisce di due trattamenti pensionistici. Cosicché può avvenire che, un soggetto il quale sia titolare di una pensione statale di reversibilità e sia a sua volta impiegato statale, possa beneficiare della suddetta integrazione finché è in servizio ma non, invece, dal momento del suo collocamento a riposo.

Il carattere irragionevole e discriminatorio di tale disciplina è di tutta evidenza. Il passaggio dalla condizione di lavoratore dipendente a quella di pensionato non può infatti giustificare una minore tutela, in relazione a prestazioni destinate ad assicurare il soddisfacimento dei bisogni fondamentali della vita.

La norma impugnata va quindi dichiarata illegittima — sotto il profilo assorbente della violazione dell'art. 3 della Costituzione — nella parte in cui non estende al titolare di due pensioni la medesima garanzia prevista per il titolare di pensione che presti altresì lavoro dipendente.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria), nella parte in cui non prevede che anche nei confronti del titolare di due pensioni, pur restando vietato il cumulo delle indennità integrative speciali, debba comunque farsi salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 aprile 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

n. 173

Sentenza 8-22 aprile 1991

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Proprietà - Espropriazione - Pagamento della indennità provvisoria accettata dall'espropriando - Facoltà di opposizione da parte dell'espropriante - Mancata previsione - Violazione del diritto di agire in giudizio - Illegittimità costituzionale.(Legge 22 ottobre 1971, n. 865, art. 12, quinto comma, così come modificato dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10).
(Cost., art. 24).

Proprietà - Espropriazione - Indennità provvisoria - Sua rideterminazione - Pubblicità - Modalità dell'accettazione - Modalità del pagamento - Non fondatezza.

(Legge 22 ottobre 1971, n. 865, artt. 11, primo e terzo comma, e 12, secondo, terzo e settimo comma, così come modificato dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10).

(Cost., art. 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;*Giudici:* prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHIELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 11, commi primo e terzo, e 12, commi secondo, terzo, quinto e settimo, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità), modificata con legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli), promosso con ordinanza emessa l'8 giugno 1990 dalla Corte d'appello di Torino nel procedimento civile vertente tra il Comune di Sale e Giuseppina Stella ed altre, iscritta al n. 737 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto fatto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto in fatto

1. — La Corte d'appello di Torino, con ordinanza 8 giugno 1990, ha sollevato, in riferimento all'art. 24 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 11, commi primo e terzo, e 12, commi secondo, terzo, quinto e settimo, della l. 22 ottobre 1971, n. 865, così come modificati dalla l. n. 10 del 1977, in quanto non consentono all'espropriante di agire in giudizio per contestare la determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione accettata dall'espropriando.

Nell'ordinanza si espone che il Comune di Sale, in data 19 maggio 1988, aveva promosso un giudizio deducendo che con decreto del 25 maggio 1977, il Presidente della Giunta regionale della Regione Piemonte aveva disposto l'espropriazione di un terreno, in favore di esso Comune, ai fini della realizzazione di uno spazio a verde pubblico e di un piazzale. Per tale espropriazione era stata determinata dapprima un'indennità provvisoria (non accettata) e poi quella definitiva (non comunicata). Successivamente, a seguito d'istanza degli espropriati, il Presidente della giunta regionale, con decreto 9 marzo 1988, aveva rideterminato l'indennità, sul presupposto che quella precedentemente fissata non era diventata definitiva e che, per l'intervenuta declaratoria d'illegittimità costituzionale dei criteri di liquidazione previsti dalla l. n. 865 del 1971, occorreva riliquidare l'indennità stessa in base all'art. 39 della legge n. 2359 del 1865.

Sulla base di tali circostanze il Comune di Sale chiedeva di dichiararsi l'intervenuta prescrizione del diritto all'indennità al momento della sua rideterminazione; in subordine, l'incompetenza del Presidente della giunta a determinare la misura dell'indennità definitiva; in ulteriore subordine — previo espletamento di consulenza tecnica — stabilirsi il giusto prezzo dell'area, da valere quale indennità definitiva di espropriazione, essendo eccessiva quella stabilita dal Presidente della giunta.

Le parti convenute si costituivano deducendo, in particolare, che il Presidente della giunta regionale aveva determinato non l'indennità definitiva di espropriazione, ma quella «provvisoria», di cui all'art. 11 della legge n. 865 del 1971 e che gli espropriati avevano comunicato tempestivamente per iscritto, alla regione e al comune, la loro accettazione, rendendo così inoppugnabile tale determinazione dell'indennità. Assumevano, pertanto, l'improponibilità, avverso detta indennità, della opposizione ex art. 19 della l. n. 865 del 1971 ed eccepivano il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine ai pretesi vizi del provvedimento impugnato. Contestavano, comunque, che il loro diritto all'indennità fosse prescritto e che l'indennità stabilita non fosse congruamente determinata.

La Regione Piemonte si costituiva, facendo proprie le eccezioni e conclusioni anzi dette.

Tutto ciò premesso nell'ordinanza di rimessione, il giudice *a quo* ha affermato che il decreto 9 marzo 1988 del Presidente della giunta regionale, dal punto di vista formale e sostanziale, è un provvedimento di determinazione dell'indennità «provvisoria», ai sensi degli artt. 11 e 12 della legge n. 865 del 1971. Ha rilevato altresì che risulta dagli atti l'accettazione di tale indennità da parte degli espropriati. Ne deriverebbe l'improponibilità dell'azione, «sotto il duplice profilo della inammissibilità dell'opposizione ex art. 19 della l. n. 865 del 1971 avverso il provvedimento di determinazione provvisoria dell'indennità di cui all'art. 11 stessa legge» (ciò secondo la giurisprudenza costante della Corte di cassazione) «e della inoppugnabilità conseguita dallo stesso provvedimento, per effetto dell'accettazione dell'indennità provvisoria da parte degli espropriati, ai sensi dell'art. 12 citato, comma secondo».

Sarebbe non manifestamente infondata, peraltro, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 12 suddetti, in quanto, non consentendo all'espropriante di agire in giudizio per contestare la determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione, né prima né dopo l'accettazione da parte dell'espropriato, violerebbero l'art. 24 della Costituzione.

Infatti l'art. 11 stabilisce, al primo comma, che il Presidente della giunta regionale — entro trenta giorni dal ricevimento degli atti iniziali del procedimento espropriativo — dichiara, ove occorra, la pubblica utilità dell'opera ed indica la misura dell'indennità di espropriazione, da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto. Al quarto comma prescrive che l'ammontare dell'indennità provvisoria è comunicato ai proprietari espropriandi a cura del Presidente della giunta regionale, nelle forme della notificazione degli atti processuali civili, senza che sia prevista né una richiesta ulteriore dell'espropriante, né alcuna possibilità di contestare il *quantum* dell'indennità.

L'art. 12, al secondo comma, prescrive che, entro trenta giorni dalla notificazione del suddetto avviso, i proprietari possono comunicare al Presidente della giunta regionale e all'espropriante se intendono accettare l'indennità provvisoria. In caso di silenzio l'indennità si intende rifiutata, mentre una volta che essi abbiano comunicato la loro accettazione, l'espropriante è obbligato (terzo e quinto comma) al pagamento entro sessanta giorni, senza poter contestare il *quantum* dell'indennità e restando gravato d'interessi in misura pari al tasso di sconto in caso di ritardo nel pagamento (settimo comma).

Tale normativa, pertanto, mentre tutela gli espropriandi, non tutela l'espropriante, al quale pure si estende la garanzia sancita dall'art. 24 della Costituzione.

2. — Nel giudizio dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata.

Nell'atto di costituzione, si osserva in proposito che, sulla base degli accertamenti compiuti dal giudice *a quo*, deve ritenersi che la pronuncia del decreto d'esproprio 25 maggio 1977 fosse stata preceduta dalla determinazione d'una indennità provvisoria «non accettata». Da ciò conseguirebbe che l'indennità determinata col decreto del Presidente della giunta regionale 9 marzo 1988 — diversamente da quanto affermato nell'ordinanza di rimessione — non avrebbe carattere provvisorio ma definitivo, atteso che, nel sistema delineato dalla legge n. 865 del 1971, è «provvisoria» soltanto la determinazione (o indicazione) dell'indennità che precede la pronuncia del decreto d'esproprio, di questa costituendo necessario presupposto. La determinazione successiva alla pronunciata espropriazione non rileva più agli effetti della conclusione della procedura ablativa, bensì al solo fine della quantificazione (ormai autonoma) del giusto indennizzo per l'effetto traslativo del diritto di proprietà, già verificatosi. Ne deriverebbe l'impugnabilità di tale indennità — ex art. 19 della legge n. 865 del 1971 — anche da parte dell'espropriante, con conseguente irrilevanza della questione proposta.

Quanto al merito, l'Avvocatura generale dello Stato afferma che, in conseguenza della dichiarata incostituzionalità (parziale) dell'art. 19 della legge n. 865 del 1971 (sentenza n. 68 del 1990), non costituendo più la definitiva determinazione — in via amministrativa — dell'indennità presupposto d'ammissibilità del rimedio contemplato dall'art. 19 cit., nulla impedirebbe che una domanda giudiziale relativa alla indennità venga proposta anche con riferimento ad una determinazione soltanto «provvisoria» della stessa. Né che essa venga promossa anche dall'espropriante in relazione all'indennità «provvisoria» accettata dall'espropriato, poiché la conseguente definitività in relazione alla determinazione dell'indennizzo, esplica i suoi effetti in via amministrativa: situazione — questa — ben diversa dalla inoppugnabilità in sede giudiziale, dalla cui fallace prospettiva avrebbe «tratto alimento il sospetto d'incostituzionalità manifestato con l'ordinanza di rimessione». Pertanto, non ostandovi principi di ordine generale, la sostanziale equipollenza tra l'indennità provvisoria «accettata» e l'indennità definitivamente determinata dall'U.T.E. (in via amministrativa) legittimerebbe «l'interprete ad estendere alla prima il rimedio giurisdizionale espressamente previsto per la seconda, dall'art. 19», con la conseguente infondatezza della questione sollevata.

Considerato in diritto

1. — La Corte d'appello di Torino ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 11, commi primo e terzo, e 12; commi secondo, terzo, quinto e settimo, della l. 22 ottobre 1971, n. 865, così come modificati dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, in quanto — non consentendo all'espropriante di agire in giudizio per contestare la determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione accettata dall'espropriato — contrasterebbero con l'art. 24 della Costituzione.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, costituitosi in giudizio col patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, ha eccepito l'inammissibilità della questione, sotto il profilo della sua irrilevanza nel giudizio *a quo*, deducendo che esso aveva ad oggetto la contestazione della misura di un'indennità di espropriazione che doveva ritenersi definitiva e, come tale, impugnabile *ex art. 19* della l. n. 865 del 1971. In via subordinata l'Avvocatura generale dello Stato ha dedotto l'infondatezza della questione.

2. — L'eccezione d'inammissibilità della questione per difetto di rilevanza deve essere respinta,

Va osservato in proposito che, secondo quanto risulta dall'ordinanza di rimessione, il Presidente della Giunta regionale del Piemonte, con decreto 25 maggio 1977, aveva disposto l'espropriazione di un terreno in favore del Comune di Sale. In relazione a detta espropriazione era stata determinata dapprima l'indennità provvisoria e poi — non essendo stata questa accettata — quella definitiva, che non era stata comunicata ai proprietari dei suoli espropriati.

Intervenuta la declaratoria d'illegittimità costituzionale dei criteri fissati dalla l. n. 865 del 1971 per la liquidazione delle indennità di espropriazione relative ad aree edificabili (sentenza n. 5 del 1980), il Presidente della giunta regionale aveva riliquidato l'indennità con decreto 9 marzo 1988, facendo applicazione dei criteri stabiliti dall'art. 39 della l. n. 2359 del 1865.

Il Comune di Sale aveva impugnato sotto vari profili la nuova determinazione dell'indennità, deducendo — tra l'altro — che era eccessiva e chiedendone una più equa liquidazione da parte della Corte d'appello. I proprietari dei suoli avevano eccepito l'improponibilità della domanda, sostenendo che il Presidente della regione aveva riliquidato l'indennità provvisoria ai sensi dell'art. 11 della l. n. 865 del 1971 e quindi, avendo essi accettato detta indennità ai sensi dell'art. 12, l'espropriante non aveva azione per contestarne la misura.

Il giudice *a quo*, con una valutazione che è di sua esclusiva competenza — e non può essere, pertanto, oggetto di riesame da parte di questa Corte, implicando valutazioni di fatto e di diritto del tutto estranee al giudizio di legittimità costituzionale — ha ritenuto che il Presidente della giunta regionale, con il suo decreto 9 marzo 1988, ha rideterminato l'indennità provvisoria prevista dall'art. 11 della l. n. 865 del 1971. Di conseguenza sarebbe fondata l'eccezione d'improponibilità formulata dai proprietari dei beni espropriati, in quanto gli artt. 11 e 12 della l. n. 865 del 1971 non attribuiscono all'espropriante alcun rimedio giurisdizionale avverso la determinazione dell'indennità di espropriazione, effettuata *ex art. 11* e divenuta definitiva *ex art. 12* per accettazione da parte degli espropriati.

Osserva inoltre la Corte che la proponibilità della domanda proposta dinanzi al giudice *a quo*, non può fondarsi sull'art. 19 della l. n. 865 del 1971, che disciplina l'opposizione alla stima effettuata in via definitiva *ex art. 16* della stessa legge. Secondo giurisprudenza consolidata, infatti, tale norma, devolvendo alla cognizione in unico grado della Corte d'appello l'opposizione alla stima è di carattere eccezionale e non è applicabile, quindi, per analogia.

Deve dichiararsi infondata, pertanto, l'eccezione d'inammissibilità della questione prospettata dall'Avvocatura generale dello Stato.

3. — Nel merito la questione è fondata nei limiti che saranno indicati.

Secondo la procedura espropriativa regolata dalla l. n. 865 del 1971 il Presidente della giunta regionale (art. 11) nel decreto, col quale dichiara la pubblica utilità delle opere, «indica la misura dell'indennità di espropriazione, da corrispondere a titolo provvisorio agli aventi diritto». Tale decreto è pubblicato per estratto nel bollettino ufficiale della regione e nel foglio degli annunci legali della provincia e l'ammontare dell'indennità è comunicato ai proprietari espropriandi, nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili.

Della liquidazione dell'indennità non va data comunicazione all'espropriante; né è a questo attribuito alcun mezzo di contestazione della misura di essa.

I proprietari espropriati (art. 12), entro trenta giorni, possono comunicare al Presidente della giunta e all'espropriante l'accettazione dell'indennità: in tale caso ne viene ordinato il pagamento da parte dell'espropriante agli espropriati entro sessanta giorni.

Qualora l'indennità non sia accettata, si apre (art. 15, primo comma) la procedura amministrativa per la riliquidazione dell'indennità a titolo definitivo.

Avvenuta la determinazione definitiva, l'espropriante «comunica le indennità ai proprietari degli immobili ai quali le stime si riferiscono, mediante avvisi notificati nelle forme degli atti processuali civili» (art. 15, secondo comma) e deposita la relazione di stima nella segreteria comunale, dandole pubblicità con avviso da affiggere nell'albo del comune e da inserire nel foglio degli annunci legali della provincia. Entro trenta giorni da tale inserzione (art. 19) i proprietari, gli altri interessati al pagamento dell'indennità e l'espropriante possono proporre opposizione alla stima davanti alla Corte d'appello competente per territorio.

4. — Da tale quadro normativo emerge che l'espropriante, mentre ai sensi dell'art. 19 può proporre opposizione alla stima avverso la determinazione dell'indennità effettuata ai sensi dell'art. 16, non può proporla avverso quella effettuata ai sensi dell'art. 11, divenuta definitiva in base all'art. 12 per l'accettazione dei proprietari dei beni espropriati.

Detta disciplina, pertanto, come ha dedotto il giudice *a quo*, si pone in contrasto con l'art. 24 Cost., che garantisce a tutti il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti.

Va osservato al riguardo che l'art. 42, terzo comma, Cost., prescrive che la proprietà privata può essere, nei casi previsti dalla legge e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

Tale disposizione conferisce una posizione costituzionalmente protetta al soggetto espropriato, con la conseguente pretesa diretta ad ottenere la corresponsione dell'indennità, intesa come congruo ristoro per la perdita del bene (e non necessariamente come corrispettivo commisurato al suo valore reale: cfr. da ultimo la sentenza n. 216 del 1990). Peraltro, il contenuto della disposizione non si esaurisce in ciò.

Essa, stabilendo il principio dell'indennizzo, da quantificarsi entro il limite massimo del valore reale del bene (sentenza n. 1022 del 1988), garantisce anche all'espropriante la pretesa di non essere tenuto a pagare, in conseguenza dell'espropriazione, nulla di più del congruo ristoro.

Questo si configura, infatti, come misura economica unitaria, diretta a regolare i rapporti tra i diversi soggetti interessati; la sua sfera di applicabilità non si limita, dunque, alla posizione originaria dell'espropriato, ma, operando gli stessi presupposti e finalità, comprende anche l'espropriante, per ragioni di omogeneità di trattamento e, quindi, di eguaglianza nell'ambito dello stesso procedimento espropriativo.

Invero, l'espropriante, essendo il beneficiario del trasferimento del bene (e dell'opera alla quale il bene serve), si pone come il soggetto sostanzialmente interessato all'acquisizione della cosa trasferita e come obbligato alla corresponsione dell'indennizzo liquidato ed accettato.

5. — Le anzidette garanzie dell'espropriato e dell'espropriante, debbono trovare (alla stregua dell'art. 24 della Costituzione) tutela giurisdizionale, che le leggi regolatrici dei procedimenti espropriativi non possono pretermettere.

Incorre pertanto nella violazione dell'art. 24 Cost. l'art. 12, quinto comma, della l. 22 ottobre 1971, n. 865. Tale norma, per l'ipotesi dell'accettazione, da parte dell'espropriato, dell'indennità provvisoria liquidata ai sensi dell'art. 11, stabilisce che l'espropriante deve procedere al pagamento di essa entro sessanta giorni dal provvedimento col quale il Presidente della giunta regionale dispone detto pagamento, senza prevedere che l'espropriante — ove ritenga l'indennità eccedente i limiti innanzi indicati — possa agire in giudizio per contestarne la misura.

La norma anzidetta (nel testo modificato dall'art. 14 della l. n. 10 del 1977), va quindi dichiarata costituzionalmente illegittima, nella parte in cui non prevede che l'espropriante, in alternativa al pagamento dell'indennità accettata, possa esperire, entro sessanta giorni, opposizione ai sensi dell'art. 19.

Pronunciata l'illegittimità anzidetta; nessuna violazione dell'art. 24 Cost. residua negli art. 11, commi primo e terzo, e 12, commi secondo, terzo e settimo della l. n. 865 del 1971 — riguardanti la determinazione dell'indennità provvisoria, la pubblicità che ne deve essere data, le modalità della sua accettazione da parte dei proprietari espropriati e del suo pagamento da parte dell'espropriante — cosicché la questione va dichiarata infondata *in parte qua*.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara l'illegittimità costituzionale del quinto comma dell'art. 12 della l. 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità), così come modificato dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli), nella parte in cui non prevede che l'espropriante, in alternativa al pagamento dell'indennità accettata dall'espropriato, possa esperire entro sessanta giorni opposizione ai sensi dell'art. 19;

b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 11, commi primo e terzo e 12, commi secondo, terzo e settimo, della predetta l. 22 ottobre 1971, n. 865, così come modificato dalla l. 28 gennaio 1977, n. 10, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Torino, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 aprile 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

91C0519

N. 174

Sentenza 8-22 aprile 1991

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Sanità pubblica - Regione Lombardia - Polizia mortuaria - Attribuzioni in materia al coordinatore sanitario e al direttore sanitario degli ospedali - Competenza normativa regionale - Non spettanza allo Stato - Annullamento parziale dell'atto impugnato limitatamente alla regione Lombardia.

(D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, artt. 37, secondo comma, 39, primo comma, 43, primo comma, 45, secondo e terzo comma, 46, primo comma, 48, 51, secondo comma, 83, terzo comma, 86, quarto comma, 88, 94, primo comma, e 96, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori

Presidente: prof. Ettore GALLO;

Giudici: dott. Aldo CORASANITI; prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Lombardia notificato il 7 dicembre 1990, depositato in Cancelleria l'11 dicembre successivo ed iscritto al n. 36 del registro ricorsi 1990, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 recante «Approvazione del regolamento di polizia mortuaria»;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 26 febbraio 1991 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Uditi l'avv. Giuseppe Franco Ferrari per la Regione Lombardia e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso 7 dicembre 1990 la Regione Lombardia ha sollevato conflitto di attribuzione avverso il d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, deducendo che gli artt. 37, 39, 43, 45, 46, 48, 51, 83, 86, 88, 94 e 96 di tale regolamento esorbitano dalla sfera delle competenze statali e invadono la sfera delle competenze regionali, violando gli artt. 3, 97, 117 e 118 della Costituzione, nonché gli artt. 5, 6, 7, 11 e 15 della l. 23 dicembre 1978, n. 833 e gli artt. 27 e 31 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Nel ricorso si deduce che, in base al d.P.R. n. 616 del 1977 ed alla l. n. 833 del 1978, è devoluta alla competenza legislativa regionale — e non a quella regolamentare statale — la disciplina dei criteri di organizzazione, gestione e funzionamento delle unità sanitarie locali e dei loro servizi. In particolare, compete alla regione (fatte salve le disposizioni di principio relative all'organizzazione del governo delle unità sanitarie locali contenute nell'art. 15 della l. n. 833 del 1978), individuare gli organi e gli uffici delle UU.SS.LL. ai quali assegnare le singole competenze: materia, questa, per la quale la Regione Lombardia ha provveduto con legge reg. 11 aprile 1980, n. 39.

In contrasto con tali principi, le norme del regolamento statale impugnato individuano il coordinatore sanitario delle UU.SS.LL. quale titolare di attribuzioni di diversa natura riconducibili a vario titolo ad incombenze di polizia mortuaria. Precisamente: *a)* l'art. 37, secondo comma, assegna al coordinatore sanitario la competenza al «riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio in caso di morte»; *b)* l'art. 39, primo comma, demanda al direttore sanitario dell'Ospedale la comunicazione al sindaco dei risultati dei riscontri diagnostici per l'eventuale rettifica della scheda di morte; *c)* l'art. 43 assegna al coordinatore sanitario la competenza ad autorizzare la consegna agli Istituti Universitari di ossa deposte nell'ossario comune; *d)* l'art. 45 prevede la comunicazione al coordinatore sanitario dei risultati delle autopsie e delle cause di morte di tipo infettivo-diffusivo; *e)* l'art. 46 affida al coordinatore sanitario il controllo degli interventi di imbalsamazione; *f)* l'art. 48 demanda al coordinatore sanitario o ad altro personale tecnico da lui delegato il trattamento antiputrefattivo; *g)* l'art. 51 prepone il coordinatore sanitario al controllo del funzionamento dei cimiteri e gli assegna competenze propositive nei confronti del sindaco riguardo ai «provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio»; *h)* l'art. 83, terzo comma, richiede la presenza del coordinatore sanitario per l'esumazione; *i)* l'art. 86, quarto comma richiede il parere del coordinatore sanitario per la «raccolta dei resti mortali in cassette ossario» in caso di estumulazione; *l)* l'art. 88 assegna al coordinatore sanitario la constatazione della tenuta del feretro in casi di estumulazione per il trasporto; *m)* l'art. 94 prevede il parere del coordinatore sanitario per l'approvazione da parte del sindaco dei progetti di costruzione di sepolture private; *n)* l'art. 96, secondo comma, richiede il parere del coordinatore sanitario per la soppressione dei cimiteri.

Secondo la regione tali disposizioni non solo esorbitano dalla potestà normativa statale, — interferendo illegittimamente con le proprie competenze — ma violano anche gli artt. 3 e 97 Cost., gravando irrazionalmente il coordinatore sanitario di un numero eccessivo d'incombenze, estremamente onerose per quantità e per la specificità delle competenze tecniche richieste. Incombenze che l'art. 5 del regolamento della Regione Lombardia 14 agosto 1981, n. 2 assegna al Servizio I dell'unità sanitaria locale, che ha competenza in materia di «igiene pubblica e ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro».

2. — Si è costituito dinanzi a questa Corte il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, deducendo che, dovendosi provvedere per l'intero territorio nazionale, «le disposizioni regolamentari impugnate, hanno indicato nel coordinatore sanitario il soggetto professionalmente qualificato per i compiti di che trattasi. Peraltro, non pare debba necessariamente escludersi che possa aversi anche spazio per autonome soluzioni organizzative, purché idonee ad assicurare un pari livello di professionalità».

Considerato in diritto

1. — La Regione Lombardia ha sollevato conflitto di attribuzione impugnando dinanzi a questa Corte gli artt. 37, 39, 43, 45, 46, 48, 51, 83, 86, 88, 94 e 96 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria) in quanto attribuiscono al coordinatore sanitario e al direttore sanitario degli ospedali compiti in materia di polizia mortuaria. Sarebbero, così, violati: *a)* gli artt. 117 e 118 Cost. — in relazione agli artt. 5, 6, 7, 11 e 15 della l. 23 dicembre 1978, n. 833 e agli artt. 27 e 31 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 — sotto il profilo della appartenenza alla competenza regionale, e non a quella regolamentare statale, della disciplina dei criteri di organizzazione delle UU.SS.LL. e, specificamente, delle competenze dei singoli organi ed uffici; *b)* gli artt. 3 e 97 Cost., essendosi gravato irrazionalmente il coordinatore sanitario delle UU.SS.LL. di attribuzioni eccessivamente onerose per la loro quantità e per la specificità delle competenze tecniche richieste.

2. — Va premesso che il regolamento di polizia mortuaria, approvato con il d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è stato emanato ai sensi dell'art. 358 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie); questa norma ha demandato a regolamenti speciali la disciplina applicativa delle specifiche materie, cui essa si riferisce (compresa la «polizia mortuaria»).

La Regione Lombardia non ha contestato la potestà dello Stato di emanare il regolamento impugnato, ma ha limitato la materia del conflitto alla rivendicazione della propria esclusiva competenza — lamentandone la lesione — di disciplinare l'organizzazione delle UU.SS.LL. e le attribuzioni dei singoli servizi.

Invero, la l. 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva dal servizio sanitario nazionale, all'art. 15, ha statuito che «la legge regionale detta le norme per l'organizzazione, la gestione e il funzionamento delle unità sanitarie locali e loro servizi».

Tale potestà normativa è stata esercitata dalla Regione Lombardia con la legge 11 aprile 1980, n. 39, che nel primo comma dell'art. 3 ha previsto una dettagliata articolazione dei servizi delle unità sanitarie locali. Col secondo comma dello stesso articolo viene stabilito che «entro sei mesi il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, individua, con appositi regolamenti, le materie e le funzioni spettanti a ciascuno dei servizi indicati nel comma precedente, tenuto conto della legislazione vigente».

In applicazione di questa disposizione, la Regione Lombardia ha emanato il regolamento 14 agosto 1981, n. 2, il quale, all'art. 5, ha disciplinato dettagliatamente le funzioni del servizio «igiene pubblica e ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro», comprendendo in esse gli «interventi di polizia mortuaria».

Il regolamento statale impugnato, attribuendo in via diretta al coordinatore sanitario delle UU.SS.LL. (artt. 37, 43, 45, 46, 48, 51, 83, 86, 88, 94 e 96), e al direttore sanitario degli ospedali (art. 39) taluni specifici adempimenti in materia di polizia mortuaria, incide sulla stessa materia disciplinata dal regolamento regionale anzidetto, modificando i criteri organizzativi ivi stabiliti.

3. — L'art. 117 Cost. attribuisce alle Regioni competenza legislativa in materia di «assistenza sanitaria ed ospedaliera». In tale competenza si colloca la potestà di emanare le norme per «l'organizzazione, la gestione ed il funzionamento delle unità sanitarie locali e dei loro servizi» (art. 15 l. n. 833 del 1978 cit.); ne consegue che la struttura organizzativa delle UU.SS.LL., intesa come articolazione degli uffici e dei loro compiti, spetta alla competenza normativa regionale.

Inerisce a tale competenza la determinazione ad opera del regolamento 14 agosto 1981, n. 2, delle attribuzioni dei singoli servizi delle UU.SS.LL., previsti dalla legge regionale della Lombardia 11 aprile 1980, n. 39, sì che, avvenuta tale determinazione in base all'esercizio di una competenza attribuita per legge alla regione, era precluso al regolamento governativo incidere su tale normativa, identificando nel coordinatore sanitario e nel direttore degli ospedali della Regione Lombardia i titolari di specifiche incombenze in materia di polizia mortuaria. Veniva infatti, così, ad essere alterato il modello di assetto funzionale devoluto alla normativa regionale, invadendone le attribuzioni.

Ne risulta la fondatezza del ricorso. In accoglimento del quale va dichiarato che non spetta allo Stato il potere di identificare, nell'ambito delle unità sanitarie locali della Regione Lombardia, gli uffici preposti a specifici adempimenti in materia di polizia mortuaria.

*

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta allo Stato individuare nel coordinatore sanitario delle unità sanitarie locali della Regione Lombardia gli uffici competenti per l'esercizio di compiti specifici in materia di polizia mortuaria, così come previsto dagli artt. 37, secondo comma, 39, primo comma, 43, primo comma, 45, secondo e terzo comma, 46, primo comma, 48, 51, secondo comma, 83, terzo comma, 86, quarto comma, 88, 94, primo comma e 96, secondo comma, e ai direttori sanitari degli ospedali l'adempimento previsto dall'art. 39, primo comma, del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria); ed, in conseguenza, annulla, limitatamente alla Regione Lombardia, tali norme nelle parti in cui attribuiscono al coordinatore sanitario delle unità sanitarie locali ed ai direttori sanitari degli ospedali competenze in materia di polizia mortuaria.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 aprile 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

91C0520

N. 175

Sentenza 8-22 aprile 1991

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Sanità pubblica - Regione Toscana - UU.SS.LL. - Abetone - Incarichi per la copertura di posti vacanti di medico di medicina generale convenzionato - Graduatoria pubblicata nel B.U.R. 3 maggio 1989 - Intervento del pretore ex art. 700 del c.p.c. - Non spettanza allo Stato - Annullamento della ordinanza del pretore di Pistoia del 30 ottobre 1990.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente.

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Toscana notificato il 21 dicembre 1990, depositato in Cancelleria l'8 gennaio 1991 ed iscritto al n. 3 del registro ricorsi 1991, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del provvedimento del Pretore di Pistoia del 30 ottobre 1990 con il quale il Pretore, in sede di ricorso ex art. 700 ha dichiarato che «la Regione Toscana, e per quanto di sua competenza, l'USL n. 8, hanno l'obbligo di procedere al conferimento dell'incarico per la copertura della zona carente (di medici di medicina generale convenzionati) di Abetone, utilizzando la graduatoria formata a seguito della pubblicazione della carenza avvenuta sul bollettino regionale del 3 maggio 1989»;

Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana;

Udito nell'udienza pubblica del 19 marzo 1991 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Udito l'avvocato Alberto Predieri per la Regione Toscana;

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 21 dicembre 1990 la Regione Toscana ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri avverso l'ordinanza *ex art.* 700 c.p.c., emessa il 30 ottobre 1990, con la quale il Pretore di Pistoia dichiarava che «la Regione Toscana e, per quanto di sua competenza, l'U.S.L. n. 8 hanno l'obbligo di procedere al conferimento dell'incarico per la copertura della zona carente (di medici di medicina generale convenzionati) di Abetone utilizzando la graduatoria formata a seguito della pubblicazione della carenza avvenuta sul bollettino regionale del 3 maggio 1989». La Regione lamenta la lesione delle competenze ad essa costituzionalmente garantite con violazione degli artt. 113, 101, 102, primo comma, 104 Cost., dei principi fondamentali in tema di separazione della funzione giudiziaria da quella amministrativa e degli artt. 117 e 118 Cost., e chiede che questa Corte, accertata la non spettanza al Pretore del potere esercitato, annulli l'ordinanza.

Premette in fatto la ricorrente che, resosi disponibile un posto di medico di medicina generale convenzionato nel comune di Abetone e dichiarato tale comune «zona carente», ai sensi degli artt. 5 e 6 del d.P.R. 8 giugno 1987, n. 289 («Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833»), veniva formata una graduatoria sulla base delle domande avanzate.

L'invito a presentarsi, con l'avvertimento che la mancata presentazione sarebbe stata interpretata come rinuncia all'accettazione dell'incarico, veniva rivolto a tutti gli interessati e raccolto dai soli dottori Massimo Cantalini, classificatosi 52°, e Sandro Parenti, 23°, al quale ultimo l'incarico veniva affidato a condizione che, entro un termine perentorio poi prorogato, e comunque non rispettato, adempisse a determinati obblighi (trasferimento della residenza nel Comune, apertura di un ambulatorio, iscrizione nell'Albo professionale della provincia).

A seguito della mancata presa di possesso da parte del Parenti, che doveva essere così considerato rinunciatario, il dott. Cantalini, sul presupposto che l'USL e la Regione avessero l'obbligo di conferirgli l'incarico, si rivolgeva al Pretore chiedendo che, con provvedimento cautelare atipico, accertasse tale obbligo.

Nell'ordinanza, il Pretore di Pistoia — così prosegue l'esposizione della ricorrente — premesso che il Cantalini agiva per la tutela del diritto soggettivo di ottenere l'instaurazione di un rapporto convenzionale autonomo continuativo e coordinato e che le questioni inerenti la tutela dei diritti nascenti dai rapporti di convenzione fra i medici liberi professionisti ed il S.S.N. appartengono alla cognizione del giudice ordinario, osservava che, qualora «la procedura non si concluda con l'insorgenza del rapporto convenzionale», «sussiste un legittimo interesse da parte degli aspiranti... tutelabile tanto in sede di responsabilità contrattuale che pre-contrattuale, a che gli organi interessati procedano al conferimento dell'incarico messo a concorso», laddove la Regione, ritenendo che al 15 ottobre le graduatorie formate sulla base della prima pubblicazione di posti vacanti del 1989 non fossero più utilizzabili, finiva per impedire, ponendo un ostacolo burocratico, il raggiungimento del fine — conferimento degli incarichi in tempi brevi — considerato prioritario della normativa.

Il Pretore, tuttavia, non ritenendo raggiunta nella sommaria istruzione la prova della inesistenza di altri aspiranti, precedenti il Cantalini in graduatoria, che avessero accettato offerta di incarico, non accoglieva la domanda principale, diretta ad ottenere l'immediato conferimento dell'incarico.

2. — Ad avviso della Regione, sulla base dell'erronea configurazione dei provvedimenti regionali da emanare come atti dovuti, il provvedimento del Pretore si sostanzia in una prescrizione rivolta alla Regione circa l'atto specifico che essa dovrà adottare, cioè in un atto che esorbita dal sistema costituzionale della ripartizione dei poteri e realizza l'invasione delle competenze amministrative e legislative regionali costituzionalmente garantite.

Richiamata la giurisprudenza di questa Corte (sentt. nn. 283 del 1986, 70 del 1985), la Regione Toscana sottolinea come, secondo l'art. 113 Cost., che prevede in ogni caso la tutela giurisdizionale contro gli atti della p.a. e che riserva, alla legge la disciplina dei casi dell'annullamento giurisdizionale di atti amministrativi, sono esclusi «interventi partecipativi o di stimolo o di codeterminazione da parte degli uffici ai quali è affidato l'esercizio della giurisdizione o della funzione di pubblico ministero o di quelli cui sono affidate funzioni promiscue».

Secondo il disegno costituzionale — nel quale «la statuizione dell'art. 113 si salda in un sistema con quella dell'art. 112 come con quella degli artt. 101, 102, primo comma, 104, in quanto quest'ultimo costituisce una corrispondenza biunivoca di autonomia e di indipendenza, salva la norma prevista dall'art. 113 e dall'art. 97 Cost.» — «la funzione amministrativa e quella giurisdizionale in ogni sua forma, ivi compresa quella di annullamento di atti, restano separate e non debbono trovare punti di intersezione operativa se non nel caso dell'annullamento esplicitamente previsto dall'ultimo comma dell'art. 113 Cost.».

L'ordine rivolto alla Regione, prosegue la ricorrente, è tanto più illegittimo ed esorbitante dal sistema costituzionale delle competenze in quanto presuppone che nella specie si controverta in materia di diritti soggettivi.

Il richiamo, operato dal Pretore, alla giurisprudenza della Cassazione è improprio, in quanto nella sentenza citata (n. 1154 del 1984) si fa riferimento a vicende del rapporto di lavoro già instaurato, mentre «altro è la costituzione del rapporto», affidata ad atti amministrativi di conferimento dell'incarico, rispetto ai quali gli interessati vantano situazioni di interesse legittimo, tutelabili dinanzi al giudice amministrativo, che ha giurisdizione su tutte le questioni attinenti alla fase preliminare alla costituzione del rapporto.

Sè, dunque, persino l'instaurazione (e poi anche la revoca) del singolo rapporto di convenzionamento è sottratta alla giurisdizione del giudice ordinario, conclude la Regione, a maggior ragione questo vale per la decisione di utilizzare o meno una graduatoria in precedenza formata.

Invero, la formazione della graduatoria, il suo ambito di validità, la legittimità o meno della sua utilizzazione e della decisione di non utilizzarla, attengono a profili generali di organizzazione nel cui ambito vengono compiute scelte amministrative in base alla considerazione di interessi generali che determinano negli interessati il sorgere di posizioni di interesse legittimo.

3. — Il Presidente del Consiglio dei ministri non si è costituito nel giudizio.

Considerato in diritto

1. — La Regione Toscana ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione all'ordinanza del 30 ottobre 1990 con la quale il Pretore di Pistoia, provvedendo ai sensi dell'art. 700 c.p.c. su istanza del dott. Cantalini, ha dichiarato che la Regione Toscana, e, per quanto di sua competenza, l'Unità sanitaria locale n. 8, hanno l'obbligo di procedere al conferimento dell'incarico per la copertura della zona carente (di medici di medicina generale convenzionati) di Abetone, utilizzando la graduatoria formata a seguito della pubblicazione della carenza, pubblicazione avvenuta sul Bollettino regionale del 3 maggio 1989.

Secondo la ricorrente, l'indicato provvedimento pretorile sarebbe lesivo delle competenze costituzionalmente garantite alla regione, essendo emesso in violazione degli artt. 113, 101, 102, primo comma, 104, della Costituzione, dei principi fondamentali in tema di separazione della funzione giudiziaria da quella amministrativa, degli artt. 117 e 118 della Costituzione.

2. — La vicenda, cui il provvedimento impugnato si riferisce, rientra nello schema tracciato dal d.P.R. 8 giugno 1987, n. 289, che rende esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione del rapporto «convenzionale» con i medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale). Tale d.P.R. n. 289 del 1987, agli artt. 6 e 7, prevede un procedimento che, muovendo dalla pubblicazione — da eseguire ad opera della regione due volte all'anno, e precisamente entro la fine dei mesi di marzo e di settembre — dell'elenco delle zone carenti di medici di medicina generale convenzionati, ai fini del conferimento degli incarichi nelle zone stesse (conferimento cui possono concorrere i medici inclusi in appositi elenchi locali formati secondo l'art. 5 o in una graduatoria regionale annuale formata ai sensi dell'art. 2), conduce alla costituzione del rapporto «convenzionale» (*idest*: di convenzione).

È sostanzialmente incontestato: che, dopo la prima delle due pubblicazioni, concernente una zona carente nell'Abetone nell'anno 1989, la Regione aveva formato una graduatoria degli aspiranti e li aveva interpellati secondo l'ordine (cfr. penultimo comma dell'art. 6); che un aspirante, il quale precedeva nella detta graduatoria il dott. Cantalini, era decaduto dalla pretesa in quanto non aveva eseguito entro i termini gli adempimenti previsti dall'art. 7, secondo comma (acquisizione della residenza, apertura dell'ambulatorio, inserzione nell'albo professionale della provincia); che, ciò malgrado, la Regione aveva rifiutato di prendere in esame la pretesa del dott. Cantalini per avere ritenuto che, intervenuta nelle more la seconda pubblicazione annuale relativa alle zone carenti, ogni ulteriore conferimento postulasse la formazione di una nuova graduatoria.

Il Pretore ha adottato il provvedimento suindicato per la tutela in via di urgenza della posizione dell'aspirante al conferimento dell'incarico dott. Cantalini: posizione definita, nella motivazione, come «diritto a ottenere l'instaurazione del rapporto di lavoro autonomo "convenzionale" con l'USL», e ancora come «legittimo interesse» degli aspiranti, «tutelabile in sede di responsabilità tanto contrattuale che pre-contrattuale», fino alla conclusione del procedimento con la costituzione del rapporto convenzionale mediante conferimento dell'incarico, a che «gli organi interessati (regione e USL) procedano al conferimento stesso». Ha considerato, valutando il *fumus boni juris*, che il rifiuto della Regione di portare a compimento la procedura come sopra iniziata fosse illegittimo. Ha avvisato di potere somministrare la chiesta tutela cautelare-anticipatoria dichiarando l'obbligo della pubblica amministrazione di portare a compimento la procedura in discorso sulla base di un atto intervenuto nel corso della medesima.

La Regione, da canto suo, pur sottolineando errori del giudice quanto alla qualificazione della situazione giuridica fatta valere dall'istante (e quindi quanto ai limiti interni della giurisdizione) e quanto all'interpretazione della legge regolatrice del procedimento di cui agli artt. 6 e 7, del d.P.R. n. 289 del 1987, lamenta soprattutto l'invasione della sua sfera di autonomia amministrativa perpetrata dal giudice con assoluta esorbitanza dalla giurisdizione.

3. — La censura è fondata.

La giurisprudenza di questa Corte — cfr. da ultimo la sentenza n. 99 del 1991 — ha affermato che l'oggetto del conflitto di attribuzione fra regione e Stato, sollevato dalla prima a tutela della propria autonomia amministrativa contro provvedimenti giurisdizionali, risiede nello stabilire se il giudice abbia leso, con atti non consentiti ad alcun giudice, e quindi esorbitanti dai limiti della giurisdizione, l'ambito di attribuzioni della regione come pubblica amministrazione.

Orbene, dichiarando l'obbligo della pubblica amministrazione di procedere al conferimento dell'incarico di medico «convenzionato», e per di più secondo una graduatoria formata nel procedimento in corso ma ritenuta dalla pubblica amministrazione non utilizzabile, il pretore ha preteso di orientare, e quindi di condizionare, nell'*an* e nel *quomodo*, l'azione amministrativa dettandone la regola nel caso concreto.

In tal modo quel giudice ha esorbitato dai limiti della giurisdizione rispetto alla pubblica amministrazione.

Almeno là dove la pubblica amministrazione agisca quale autorità, esercitando una potestà discrezionale ad essa spettante, i detti limiti sono infatti segnati, per qualsiasi giudice, dalla necessità di non porre ostacolo al libero spiegarsi di quella potestà discrezionale, e pertanto di non sostituirsi alla pubblica amministrazione condizionando positivamente l'azione amministrativa nel suo farsi (che di quella potestà costituisce appunto espressione e svolgimento).

A tanto non contraddice ovviamente la configurabilità di interventi del giudice in ordine ai quali un condizionamento del genere non è propriamente ipotizzabile per essere i medesimi non muniti di forza positivamente condizionante o non interferenti in un'azione amministrativa che possa considerarsi «nel suo farsi» nel senso giudicato: annullamento di provvedimenti amministrativi a contenuto positivo o negativo; sospensione di provvedimenti a contenuto positivo limitativi della sfera giuridica dei soggetti passivi del potere amministrativo, come quello cui si riferisce la sentenza n. 99 del 1991 dianzi richiamata; rimedi per l'inosservanza dell'«obbligo» dell'autorità amministrativa di conformarsi al giudicato.

E neppure vi contraddice la configurabilità, che qui viene particolarmente in considerazione, di provvedimenti cautelari o anticipatori da adottare in ordine a dinieghi od inazioni della pubblica amministrazione (sempre quale autorità, e quindi al di fuori dell'ipotesi oggetto della pronuncia resa da questa Corte, con sentenza n. 190 del 1985, di illegittimità dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, in quanto non attributivo al giudice amministrativo di poteri analoghi a quelli sanciti dall'art. 700 c.p.c., limitatamente alle controversie patrimoniali in materia di impiego pubblico, devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo).

Ma ciò sempreché si tratti di interventi diretti a scongiurare la compromissione — e non anche di interventi diretti a produrre o a determinare direttamente la produzione — del risultato proprio dell'azione amministrativa.

Le sospensioni ammesse dalla giurisprudenza amministrativa in presenza di dinieghi o di omissioni della pubblica amministrazione hanno infatti il limitato scopo di tutelare interinalmente situazioni di vantaggio già godute di fatto *o jure* («insistenza» nelle concessioni amministrative scadute), o di neutralizzare esclusioni, che, quando non siano addirittura tali da impedire la realizzazione di pretese connesse all'esercizio di libertà (diniego dell'esonero dal servizio militare; diniego dell'intendente di finanza di sospendere la riscossione coattiva di tributi), sono tali da sacrificare interessi strumentali (esclusione dalla partecipazione a esami o a concorsi).

In nessun caso le sospensioni in parola mirano a far ottenere quel soddisfacimento dell'interesse sostanziale che solo dall'azione amministrativa può essere realizzato.

Al contrario è proprio questo l'obiettivo che il pretore ha perseguito con il dichiarare in positivo l'obbligo a carico della pubblica amministrazione di provvedere, e di provvedere in un dato modo: così, infatti, quel giudice ha preteso di determinare, rendendola giuridicamente necessaria, la produzione del risultato, che soltanto la discrezionalità amministrativa avrebbe potuto erogare.

Onde la necessità di riconoscere che il pretore stesso, con un provvedimento non spettante ad alcun giudice, ha leso l'autonomia amministrativa costituzionalmente garantita alla regione di fronte al potere giurisdizionale e pertanto di fronte allo Stato.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che non spetta allo Stato, e per esso al giudice, affermare ex art. 700 c.p.c. l'obbligo della Regione Toscana di condurre a termine un procedimento in corso per il conferimento dell'incarico di medico convenzionato della USL e di far uso a tal fine di una graduatoria formata nel procedimento stesso, come dichiarato con l'ordinanza del Pretore di Pistoia del 30 ottobre 1990 di cui al ricorso in epigrafe;

Annulla conseguentemente la detta ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CARASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 aprile 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

91C0521

N. 176

Sentenza 22-23 aprile 1991

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Nuovo codice - Procedimenti aventi ad oggetto un delitto punibile con la pena dell'ergastolo - Giudizio abbreviato - Sostituzione dell'ergastolo con la reclusione di anni trenta - Inapplicabilità per la connessione tra tale tipo di giudizio e la prevista riduzione della pena - Eccesso di delega - Illegittimità costituzionale.

(C.P.P., art. 442, secondo comma, ultimo periodo).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Aldo CORASANITI;

Giudici: prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 442, secondo comma, 458, secondo comma e 441 del codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa il 31 maggio 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Massenza Abele Sergio iscritta al n. 733 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un processo penale, dopo aver disposto il giudizio immediato, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano, ritenendo ammissibile la successiva richiesta dell'imputato di celebrare il giudizio con il rito abbreviato — richiesta sulla quale il pubblico ministero aveva espresso il proprio consenso — ha

sollevato, con ordinanza in data 31 maggio 1990, (r.o. n. 733 del 1990), questione di legittimità costituzionale degli artt. 442, secondo comma, del codice di procedura penale in relazione all'art. 76 della Costituzione, 458, secondo comma, e 441, dello stesso codice, per contrasto con gli artt. 25, primo comma, e 102, terzo comma, della Costituzione, nonché dell'art. 441 del medesimo codice per violazione dell'art. 101 della Costituzione.

Ad avviso del giudice *a quo*, la prima delle norme impugnate, prescrivendo che, nel giudizio abbreviato, in caso di condanna, la pena dell'ergastolo possa essere sostituita con quella della reclusione ad anni trenta, si porrebbe in contrasto con l'art. 2, punto 53 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, che limita l'applicabilità della diminuzione di un terzo delle pene ai soli reati puniti con pena pecuniaria o con pena detentiva temporanea, così implicitamente escludendo i delitti puniti con la pena edittale dell'ergastolo.

Inoltre, gli artt. 458, secondo comma, e 441 del codice di procedura penale, nella parte in cui prevedono che il giudizio abbreviato si svolga dinanzi al giudice per le indagini preliminari anche in relazione a procedimenti aventi ad oggetto delitti di competenza della Corte di assise, violerebbero gli artt. 25, secondo comma, e 102, terzo comma, della Costituzione. In seguito ad una scelta dell'imputato si opererebbe, difatti, una deroga alla norma generale [art. 5 lett. a) cod. proc. pen.] che attribuisce una specifica competenza per materia ad un giudice collegiale, a composizione mista e qualificato dalla diretta partecipazione popolare.

Infine, il diretto controllo della collettività sulle modalità di svolgimento del processo, che si realizza con la pubblicità dell'udienza, verrebbe compromesso dalla norma (art. 441 cod. proc. pen.) che prescrive la celebrazione del giudizio abbreviato in camera di consiglio. Risulterebbe in tal modo violata la regola generale della pubblicità dei dibattimenti giudiziari che, come questa Corte ha affermato nella sentenza n. 50 del 1989, deve ritenersi implicita nei principi costituzionali che disciplinano l'esercizio della giurisdizione, e, in particolare, nell'art. 101, primo comma, che individua il fondamento dell'amministrazione della giustizia nella sovranità popolare.

2. — Nel giudizio così promosso è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato eccependo, in via preliminare, l'irrilevanza della questione concernente l'art. 442, comma 2, del codice di procedura penale. Il giudice remittente, infatti, ritenuto ammissibile il giudizio abbreviato, avrebbe impugnato la predetta norma in via del tutto ipotetica, potendone fare applicazione solo dopo aver ritenuto la sussistenza del reato e la sua punibilità in concreto con la pena dell'ergastolo.

Nel merito, poi, la questione risulterebbe comunque infondata, non emergendo dai lavori preparatori della legge delega alcun elemento che possa far trasparire la volontà del legislatore delegante di circoscrivere la diminuzione di pena solo ad alcune categorie di illeciti. La norma censurata, al contrario, costituirebbe il coerente e necessario sviluppo dell'impianto processuale prefigurato nella legge delega, tendente a favorire l'adozione dei riti alternativi, in funzione di contenimento del carico dibattimentale.

Per quanto attiene alla pretesa violazione, per i reati di competenza della Corte di assise, del precetto sancito dagli artt. 25, comma 1, e 102, comma 3, della Costituzione, l'interveniente osserva che, nell'ordinamento, deve ritenersi giudice naturale precostituito anche quello che, in funzione di giudice per le indagini preliminari, è chiamato a celebrare il giudizio abbreviato. Nè potrebbe sostenersi che la Corte di assise riceva una configurazione di rango costituzionale atta ad escludere l'ammissibilità di soluzioni anticipate del procedimento, rimesse ad altri organi giurisdizionali funzionalmente competenti per la fase antecedente il dibattimento.

Infine, in relazione alla lamentata violazione del principio della pubblicità dei giudizi — direttamente riconducibile al disposto dell'art. 101, comma 1, della Costituzione — l'interveniente osserva che tale principio, inteso come momento di controllo della funzione giurisdizionale, non può che riferirsi alla fase dibattimentale, pertanto, la denunciata deroga troverebbe un obiettivo e razionale fondamento nell'esigenza di evitare il dibattimento attraverso un giudizio allo stato degli atti che, proprio perchè tale, non richiede quell'attività di dialettica probatoria per la quale soltanto si pone la necessità di assicurare il controllo dell'opinione pubblica.

Considerato in diritto

1. — Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano dubita, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 442, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui «prevede che, in caso di condanna, alla pena dell'ergastolo venga sostituita la pena della reclusione di trenta anni», così estendendo agli imputati di «delitti puniti con la pena edittale dell'ergastolo» la possibilità — che si assume non prevista dall'art. 2, n. 53, della legge di delega 16 febbraio 1987, n. 81, in quanto questa la circoscriverebbe «ai reati sanzionati con pena pecuniaria ovvero con pena detentiva a termine» — di avvalersi del giudizio abbreviato, disciplinato dagli artt. 438 e seguenti del codice di procedura penale.

Altro dubbio di incostituzionalità investe, in riferimento agli artt. 25, primo comma, e 102, terzo comma, della Costituzione, gli artt. 458, comma 2, e 441 del codice di procedura penale, «nella parte in cui prevedono che il giudizio abbreviato si svolga innanzi al giudice per le indagini preliminari anche in relazione a procedimenti aventi ad oggetto delitti di competenza della Corte d'assise».

L'art. 441 del codice di procedura penale è sottoposto, altresì, a scrutinio di costituzionalità, in riferimento all'art. 101 della Costituzione, «nella parte in cui non prevede che il giudizio abbreviato debba svolgersi in pubblica udienza».

2. — Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità, formulata dall'Avvocatura generale dello Stato, relativamente alla prima questione, in base all'assunto che il giudice a quo l'ha sollevata in un momento in cui l'applicazione della norma denunciata si presentava come una mera eventualità, non essendo ancora stati accertati gli elementi idonei a verificare se, in concreto, fosse applicabile la pena dell'ergastolo. Difetterebbe, pertanto, il requisito dell'attualità per potersi ritenere la rilevanza della questione.

Osserva la Corte che l'ordinanza di rimessione, pur ponendo l'accento sul profilo della pena, mette in discussione la stessa possibilità, alla luce della delega, di sottoporre a giudizio abbreviato i processi relativi a delitti punibili con la pena dell'ergastolo. Il fatto che la censura sia formulata con specifico riferimento al comma 2 dell'art. 442, riguardante la pena, dipende dalla circostanza che è per effetto di quanto previsto nel secondo periodo di detto comma — cioè, la sostituzione della reclusione di anni trenta alla pena dell'ergastolo — che questa figura di giudizio, alternativo a quello ordinario, diventa applicabile anche ai processi concernenti tali delitti. Difatti, la caratteristica del giudizio abbreviato risiede proprio nell'incentivo, offerto all'imputato, di una riduzione della pena, in funzione di un più rapido svolgimento del processo, a deflazione del dibattimento. Con il mettere in discussione la possibilità di operare tale riduzione per una certa categoria di delitti, viene necessariamente messa in discussione anche la possibilità di avvalersi di quel procedimento speciale. Non è, quindi, consentito scindere i due aspetti, come, nel formulare l'eccezione, propone l'Avvocatura generale dello Stato. Né in proposito è superfluo ricordare che tale inscindibilità fu ben presente nel dibattito che precedette l'emanazione del codice e che mise appunto in evidenza come «l'assenza dell'incentivo renderebbe l'istituto pressoché inutile» (Relazione al progetto preliminare, Libro VI, Procedimenti speciali, sub Titolo I, Giudizio abbreviato, «Premessa»).

3. — La questione di legittimità costituzionale del giudizio abbreviato per i processi aventi ad oggetto un delitto punibile con la pena dell'ergastolo, sollevata ex art. 76 della Costituzione sotto il profilo dell'eccesso di delega, è fondata.

L'art. 2, punto 53, della legge di delega legislativa al Governo per l'emanazione del codice di procedura penale prevede il potere del giudice di pronunciare sentenza di merito nell'udienza preliminare, decidendo allo stato degli atti su richiesta dell'imputato e consenso del pubblico ministero, ed indica contestualmente «che, nel caso di condanna, le pene previste per il reato ritenuto in sentenza siano diminuite di un terzo».

La direttiva, nella sua chiara formulazione, è tale da far ritenere che la previsione del giudizio abbreviato riguardi solo i reati punibili con pene detentive temporanee o pecuniarie, essendo la diminuzione di un terzo concepibile solo se riferita ai reati punibili con una pena quantitativamente determinata e non, quindi, ai reati punibili con l'ergastolo.

Della difficoltà di comprendere nella previsione della delega anche quest'ultima categoria di reati dovette rendersi conto la stessa Commissione redigente che, come risulta dalla relazione al progetto preliminare del codice (loc. cit., «Illustrazione degli articoli»), si pose «il problema di rendere possibile la riduzione del terzo rispetto ai reati per i quali il giudice debba infliggere l'ergastolo» (*rectius*, possa infliggere l'ergastolo), riconoscendo che «l'applicabilità del criterio di diminuzione previsto dall'art. 65 n. 2 c.p. (reclusione da venti a ventiquattro anni) è stata scartata anche per la considerazione che la delega prevede una diminuzione secca (di un terzo), onde è sembrato preferibile determinare in modo fisso la pena da sostituire all'ergastolo. L'entità della pena ... (trenta anni) è motivata da esigenze di prevenzione generale, che giustificano il richiamo al limite massimo della pena della reclusione consentito nel nostro ordinamento penale (art. 66 c.p.)». Questa difficoltà di determinare il criterio in base al quale attuare la delega nasceva proprio dalla carenza, nella menzionata direttiva di cui al punto 53 dell'art. 2, di un'espressa previsione: se il legislatore delegante avesse inteso estendere il giudizio abbreviato anche ai delitti punibili con l'ergastolo, avrebbe dovuto espressamente indicare il criterio sulla base del quale operare la sostituzione della pena.

La sostituzione invece operata, con la pena di trent'anni di reclusione, è stata quindi il frutto di una scelta alternativa ad altra (reclusione da venti a ventiquattro anni), che pur era stata presa in considerazione: senza però che entrambe trovassero riscontro in altri principi o criteri dettati, anche se, ad altri fini, dal delegante. Scelta quindi, arbitraria rispetto alla legge di delega, non bastando a giustificarla il riferimento ad altre ipotesi di sostituzione della pena dell'ergastolo, quali previste nel codice penale in relazione a profili in nessun modo collegabili alla diminuzione di un terzo indicata dalla delega per il giudizio abbreviato.

Una volta riconosciuta (v. punto 2) la connessione tra giudizio abbreviato e diminuzione della pena e, quindi, l'impraticabilità del primo in mancanza della possibilità di operare la seconda, il venir meno di quest'ultima, per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale, rende di per sé inapplicabile il giudizio abbreviato, quale disciplinato dagli artt. da 438 a 443 del codice di procedura penale, ai processi concernenti delitti punibili con l'ergastolo.

Perdono conseguentemente rilievo le questioni relative alle altre norme denunciate.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 442, comma 2, ultimo periodo («Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trentà»), del codice di procedura penale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 23 aprile 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

91C0522

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE.

N. 21

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 29 marzo 1991
(della provincia autonoma di Trento)*

Statistica - Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e province autonome in materia di organizzazione degli uffici di statistica - Attribuzione agli uffici di statistica delle regioni e province autonome del ruolo di «unico interlocutore del Sistema statistico nazionale per quanto di competenza delle rispettive regioni» e della facoltà di far pervenire all'Istat il programma delle rilevazioni statistiche di interesse di ciascuna regione e provincia autonoma affinché lo stesso possa essere «preso in considerazione per l'inserimento nel programma statistico nazionale» - Disciplina analitica della organizzazione dell'ufficio di statistica di ciascuna regione e provincia autonoma - Facoltà dell'Istat di autorizzare la regione ad avvalersi anche di altri uffici di statistica facenti parte del Sistema statistico nazionale ed attribuzione in via eccezionale al responsabile dell'ufficio di statistica del potere di utilizzazione di dati provvisori elaborati dall'ufficio di statistica - Mancata consultazione della conferenza Stato-regioni - Asserita indebita invasione della sfera di competenza provinciale in materia di statistica e violazione dell'autonomia organizzativa e finanziaria della provincia - Illegittimo uso di «atto di indirizzo e coordinamento» per una disciplina minuziosamente analitica - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale na. 139/1990 e 242/1989.

(D.P.C.M. 10 gennaio 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 gennaio 1991).

Ricorso per conflitto di attribuzioni della provincia autonoma di Trento, in persona del presidente della giunta provinciale dott. Mario Malossini, autorizzato con delibera della giunta regionale n. 2354 dell'8 marzo 1991, rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Valerio Onida e Gualtiero Rueca, ed elettivamente domiciliato presso quest'ultimo in Roma, largo della Gancia, 1, come da mandato speciale a rogito del notaio Pierluigi Mott di Trento in data 12 marzo 1991, n. 56248 rep., contro il Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* in relazione al d.P.C.M. 10 gennaio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 15 gennaio 1991, contenente «Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni in materia di organizzazione degli uffici di statistica».

FATTO

Il d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322, che detta «norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica», in adempimento dalla delega di cui all'art. 24 della legge n. 400/1988, stabilisce fra l'altro, all'art. 5, primo comma, che «spetta a ciascuna regione ed alle province autonome di Trento e Bolzano istituire con proprie leggi uffici di statistica», uffici che, secondo la previsione dell'art. 2, primo comma, lett. c), dello stesso decreto legislativo, fanno parte del Sistema statistico nazionale, e nei cui confronti si esercitano i poteri di «indirizzo e coordinamento tecnici, allo scopo di renderne omogenee le metodologie», attribuiti all'Istat dal terzo comma dello stesso art. 5.

Ai sensi del secondo comma del medesimo art. 5 «il Consiglio dei Ministri adotta atti di indirizzo e di coordinamento ai sensi dell'art. 2, terzo comma, lett. d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, per assicurare unicità di indirizzo all'attività statistica di competenza delle regioni e delle province autonome».

Per quanto riguarda la provincia ricorrente, va rilevato che la materia è compiutamente disciplinata dalle norme di attuazione contenute nell'art. 10 del d.P.C.M. 31 luglio 1978, n. 1017, ai cui sensi fra l'altro le funzioni statali in materia di statistica, attribuite agli uffici provinciali, sono delegate alla provincia e sono esercitate «dagli uffici istituiti con legge provinciale per provvedere alle attività statistiche di competenza delle province; degli uffici stessi l'Istat si avvale per l'esecuzione delle proprie rilevazioni rientranti nelle materie di competenza provinciale»; e nell'ambito della predetta delega le rilevazioni statistiche di interesse nazionale sono effettuate dall'ufficio provinciale di statistica.

Ulteriori disposizioni in materia sono dettate dal titolo terzo della legge 11 marzo 1972, n. 118, a cui fa espresso riferimento l'art. 10, quinto comma, del d.P.R. n. 1017/1978, e nell'art. 1 del d.P.R. 24 marzo 1981, n. 228.

La provincia ricorrente ha istituito e disciplinato il Servizio statistico provinciale con la l.p. 13 aprile 1981, n. 6, fra l'altro, «assicurandone l'indipendenza organica e tecnica rispetto agli organi provinciali», in conformità alla previsione dell'art. 1, quarto comma, del d.P.R. n. 1017/1978 secondo cui gli uffici provinciali «devono essere organizzati in modo da risultare tecnicamente indipendenti rispetto agli organi provinciali».

Ora nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 15 gennaio 1991 è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, contenente «atto di indirizzo e coordinamento alle regioni in materia di organizzazione degli uffici di statistica».

Tale decreto contiene una dettagliata disciplina della organizzazione e dell'attività degli uffici di statistica delle regioni: disciplina che non ha alcuna base di legge, esorbita dall'ambito del potere di indirizzo e coordinamento attribuito allo Stato, e per più versi appare lesiva delle competenze organizzative, legislative, amministrative e dell'autonomia finanziaria delle regioni.

Nel silenzio del decreto, sembra da ritenersi che esso sia applicabile anche agli uffici di statistica delle province autonome, contemplati insieme a quelli delle regioni dall'art. 2, lett. *c*), e dall'art. 5 del d.lgs. n. 322/1989. Per l'ipotesi che così debba intendersi, la ricorrente propone in relazione a detto decreto ricorso per conflitto di attribuzioni, per le seguenti ragioni di

DIRITTO

I: — Assenza di fondamento legislativo. Violazione del principio di legalità.

Il decreto impugnato pretende di fondarsi, oltre che sull'art. 2 della legge n. 400/1988, sulla citata previsione dell'art. 5, secondo comma, del d.lgs. n. 322/1989. Ma tali disposizioni non costituiscono base legale sufficiente per l'atto di indirizzo in questione.

Infatti, per quanto riguarda l'art. 2 della legge n. 400/1988, esso non è «norma che attribuisca al Governo la competenza ad esercitare per via amministrativa la funzione di indirizzo e coordinamento e che, come tale, innovi il diritto positivo»; ma è norma «semplicemente diretta a ribadire la competenza, in via diretta e immediata, del Consiglio dei Ministri a deliberare gli atti di indirizzo e di coordinamento governativi», onde non vale ad «eliminare le previsioni normative vigenti al momento della sua entrata in vigore, relative alle modalità di esercizio della predetta funzione», modalità fra cui è compreso in particolare il «principio di legalità sostanziale» (sentenza n. 242/1989).

Quanto poi all'art. 5, secondo comma, del d.lgs. n. 322/1989, questa Corte ha chiarito di recente che tale disposizione «si limita a richiamare l'applicabilità dell'art. 2, terzo comma, lett. *d*), della legge n. 400/1988 all'attività statistica; essa, cioè «non è rivolta a istituire un determinato e particolare potere di indirizzo e coordinamento, ma, più semplicemente, ribadisce che l'esercizio di tale funzione governativa esige la deliberazione del Consiglio dei Ministri»; appare dunque chiara «la volontà del legislatore ordinario di non innovare o di non arrecare deroghe alle norme vigenti in materia di esercizio della relativa funzione governativa» (sentenza n. 139/1990).

Non vi è dunque nessuna norma legislativa «sostanziale» che fondi l'esercizio della potestà di indirizzo e coordinamento «per dettare i criteri informativi sull'organizzazione degli uffici regionali di statistica», come si esprimono le premesse del decreto impugnato. Manca il «legittimo e apposito supporto nella legislazione statale» necessario per l'esercizio della potestà statale, ed è violato il principio di legalità, in quanto manca una legge che discerna «le esigenze unitarie, che sollecitano l'esercizio della funzione», e detti «le norme volte ad attuarle», o stabilisca «almeno i criteri, in base ai quali, sempre in conformità di dette esigenze, l'indirizzo ed il coordinamento, ed i connessi vincoli dell'attività amministrativa regionale sono posti in essere mediante atti degli organi governativi» (sentenza n. 150/1982).

Non varrebbe certo osservare in contrario che l'art. 21, lett. *c*), del d.lgs. n. 322/1989 prevede atti di indirizzo aventi ad oggetto «i criteri organizzativi e la funzionalità degli enti e degli uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale».

Infatti, come ha chiarito la Corte nella citata sentenza n. 139/1990 «l'art. 21, lett. *c*), va interpretato alla luce dell'art. 5, secondo e terzo comma, che distingue l'indirizzo e coordinamento «tecnico» (o quello politico-amministrativo); quest'ultimo concernente «l'indirizzo politico delle amministrazioni regionali (o delle province autonome)», il primo, invece, consistente «in indirizzi e criteri volti allo scopo di rendere omogenee le metodologie statistiche applicate dagli uffici di statistica delle regioni (o delle province autonome), la cui determinazione è riservata all'Istat». Onde «l'espressione usata dall'art. 21, lett. *c*), non può essere intesa come se si riferisse all'organizzazione amministrativa o alla distribuzione del personale negli uffici di statistica delle regioni e delle province autonome», materia questa che «rientra a pieno titolo nelle competenze regionali nei limiti stabiliti dalla Costituzione e, per le regioni e le province ad autonomia differenziata, dai rispettivi statuti», ma «deve essere interpretata in relazione alle finalità per le quali è posta», cioè va «intesa nel senso che si riferisce ai criteri per l'organizzazione tecnica del lavoro statistico, vale a dire ai criteri che presiedono alla scelta e alle modalità di applicazione delle metodologie statistiche, nonché ai criteri volti a rendere tale applicazione più efficiente e produttiva»; né vi è «un rapporto di necessaria implicazione tra indirizzi sulle metodologie statistiche e indirizzi sull'organizzazione amministrativa degli uffici di statistica (e del relativo personale)», poiché «è vero, invece, che tra i due poteri sussiste una reciproca autonomia logica» (sempre sentenza n. 139/1990).

I compiti di «indirizzo» previsti dall'art. 21 in capo all'Istat «non rientrano concettualmente nella funzione di indirizzo e di coordinamento che lo Stato esercita nei confronti delle regioni al fine di salvaguardare l'essenziale unitarietà della pluralità degli indirizzi politici e amministrativi connaturata a un ordinamento autonomistico, ma rappresentano, piuttosto, una forma di coordinamento tecnico, che ha il solo scopo di unificare o di rendere omogenee le metodologie statistiche utilizzate dai vari centri pubblici di informazione statistica e che, come tale, non incide sul potere — spettante alle regioni e alle province di Trento e di Bolzano entro i limiti di autonomia loro imposti — di programmare, dirigere e gestire l'attività dei propri uffici statistici secondo i propri bisogni» (sentenza n. 242/1989; concetti poi ribaditi nella sentenza n. 139/1990).

Pertanto è palese che l'art. 21, lett. c) (come l'art. 5, terzo comma, del d.lgs n. 322/1989 non offre alcun supporto sostanziale al potere di indirizzo e coordinamento che il Governo ha preteso di esercitare con l'atto impugnato.

Ciò anche a tacere del fatto che nelle premesse dell'atto non sono affatto richiamati né l'art. 5, terzo comma, né l'art. 21, lett. c), del d.lgs. n. 322/1989; che l'atto di indirizzo è stato adottato dal Governo, nelle forme previste dall'art. 2, lett. d), della legge n. 400/1988, e non dall'Istat né del comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica, come previsto per il coordinamento «tecnico» dagli artt. 5, terzo comma, 17 e 21 dello stesso d.lgs. n. 322/1989; che esso non è comunque rivolto, per il suo contenuto, a «rendere omogenee le metodologie statistiche utilizzate», ma a incidere sulla organizzazione degli uffici delle regioni e delle province autonome.

Sotto ogni profilo, dunque, risulta violato il principio di legalità.

Nelle premesse del decreto, là dove si asserisce la necessità di adottare l'atto di indirizzo e coordinamento per dettare i criteri informativi sull'organizzazione degli uffici regionali di «statistica», si aggiunge l'inciso «tenuto conto che in tale senso è intervenuta intesa con i rappresentanti delle regioni».

Ora, è di tutta evidenza che nessuna ipotetica «intesa» fra rappresentanti delle regioni e dello Stato potrebbe valere a sostituire la base legale mancante per l'esercizio della potestà di indirizzo. Onde la censura di violazione del principio di legalità resterebbe in ogni caso integra.

Tuttavia, in fatto, non è vero che sia intervenuta «intesa con i rappresentanti delle regioni» sul contenuto del decreto, e nemmeno sulla necessità di dettare con atto di indirizzo «i criteri informativi sull'organizzazione degli uffici regionali di statistica».

In realtà, risulta che la conferenza Stato-regioni, nella seduta del 6 marzo 1990, su proposta dell'apposito comitato speciale, ha dato il proprio assenso ad una «intesa Stato-regioni sul Sistema statistico nazionale» (doc. 1), nella quale ci si limita a convenire «che evidenti ragioni di funzionalità postulano la omogeneizzazione delle varie iniziative regionali, ai fini dell'efficienza e dell'efficacia dell'intero sistema», e che «tali oggettive esigenze possono venir soddisfatte attraverso intese tra Stato e regioni che concernano gli aspetti più prettamente organizzatori delle strutture che andranno a costituire o rimodulare».

Tutto al contrario, dunque, di quanto è affermato nelle premesse del decreto, si postulava in tali accordi non l'emaneazione di un atto di indirizzo, ma la realizzazione di «intese» tra Stato e regioni, che avrebbero tra l'altro dovuto essere sottoposte al preventivo «esame tecnico da parte del comitato speciale».

Nel testo poi delle «intese per la prima costituzione degli uffici di statistica regionale», allegato all'intesa predetta, non si prevede affatto quanto è contenuto nel decreto impugnato, ma ci si limita a enunciare che all'ufficio di statistica «va conferito un elevato grado di autonomia organica, tecnica e finanziaria»; che esso «è il referente regionale nei confronti del Sistema statistico nazionale»; a elencare talune competenze dell'ufficio; a prevedere che per la formazione dei quadri direttivi le regioni possono avvalersi, mediante apposite convenzioni, delle strutture dell'Istat; che «nell'effettuazione delle indagini per conto dell'amministrazione di appartenenza, l'ufficio si atterrà ai quadri concettuali, alle classificazioni, alle metodologie di rilevazione e trattamento dei dati concordanti con il Sistema statistico»; che le regioni, previe intese con l'Istat, possano avvalersi per le proprie indagini della rete locale di rilevazione; e a confermare l'obbligo del segreto statistico come regolato dal d.lgs. n. 322/1989.

Come si vede, in nessun modo il decreto impugnato è riconducibile, nemmeno dal punto di vista sostanziale, all'intesa approvata dalla conferenza.

2. — Mancata consultazione della conferenza Stato-regioni.

Ai sensi dell'art. 12, quinto comma, lett. b), della legge n. 400/1988 la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome deve essere consultata tra l'altro «sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali».

Nella specie però tale consultazione non vi è stata, né certo vale a sostituirla l'intesa — di contenuto affatto diverso — cui si è fatto riferimento nel punto precedente.

Tale violazione procedurale si configura come vizio dal quale discende di per sé una lesione dell'autonomia regionale e provinciale.

3. — Lesione dell'autonomia organizzativa della provincia autonoma.

Diverse disposizioni del decreto impugnato ledono concretamente l'autonomia organizzativa delle regioni e delle province autonome.

In particolare: l'art. 3, dedicato all'«organizzazione degli uffici di statistica delle regioni», stabilisce dei criteri direttivi che nulla hanno a che fare con l'omogeneità delle metodologie statistiche, e incidono invece direttamente sull'autonomia organizzativa.

Così è a dire delle previsioni secondo cui l'ufficio è unico, è collocato nell'ambito della presidenza della giunta regionale ed alle dirette dipendenze del presidente, mentre possono essere costituite sezioni operative distaccate, dipendenti dall'ufficio, presso singole strutture dell'organizzazione regionale (lett. *a*); della previsione secondo cui agli uffici deve essere assicurata autonomia organizzativa e tecnica, e pure autonomia «finanziaria» «anche attraverso la costituzione di appositi fondi di bilancio a gestione separata» (lett. *b*): nel che si configura una lesione anche dell'autonomia contabile delle regioni e delle province autonome); delle minuziose previsioni circa il funzionario preposto all'ufficio, la sua nomina, la sua qualificazione, categorie entro le quali deve essere scelto (lett. *c*); nonché circa l'attrezzatura minima della quale l'ufficio sarà dotato, e che sarà «determinata dall'Istat» (lett. *d*), e circa il numero di addetti e l'articolazione in sezioni (lett. *e*).

L'art. 4, primo comma, del decreto stabilisce che tutti i prodotti delle rilevazioni effettuate dall'ufficio nell'ambito del programma statistico nazionale «una volta vagliate nella loro attendibilità dal responsabile dell'ufficio stesso», devono essere inviate all'Istat nelle forme e con le modalità che saranno fissate.

A sua volta l'art. 5, che si riferisce alle rilevazioni statistiche «di interesse regionale», stabilisce al primo comma che «i prodotti statistici ufficiali dell'ufficio di statistica delle regioni costituiscono patrimonio conoscitivo delle regioni e principale fonte informativa delle stesse»; disciplina al quarto comma la diffusione, come dati statistici ufficiali, dei prodotti delle rilevazioni, stabilendo che essa «può essere assentita, su richiesta del presidente della giunta regionale, dal responsabile dell'ufficio di statistica della regione, che deve previamente vagliarne l'attendibilità», e che in mancanza di tale assenso i prodotti stessi «non possono essere diffusi all'esterno come dati conoscitivi»; stabilisce al sesto comma che l'utilizzazione da parte della regione di dati statistici provvisori, elaborati dall'ufficio di statistica «può essere consentita in via eccezionale dal responsabile dell'ufficio di statistica», e che tali dati «non sono considerati a nessun effetto dati statistici ufficiali e non possono essere diffusi all'esterno come dati conoscitivi».

Ora, stabilire quali siano i compiti e le responsabilità del funzionario preposto all'ufficio di statistica, i suoi poteri, i rapporti col presidente, le possibilità e i limiti della diffusione all'esterno dei dati raccolti nell'ambito delle rilevazioni autonome della regione, è materia rientrante all'evidenza nella autonomia legislativa e organizzativa della regione o della provincia autonoma.

4. — Altri profili di violazione dell'autonomia provinciale.

L'art. 6, quarto comma, del decreto impugnato, dopo aver previsto che l'ufficio di statistica della regione possa chiedere all'Istat la trasmissione di dati individuali in possesso dell'Istituto e concernenti il proprio ambito demografico e territoriale «se necessari al fine della propria attività istituzionale», stabilisce che «il presidente dell'Istat valuta la richiesta tenendo conto delle necessità espresse dall'ufficio di statistica della regione e delle esigenze di riservatezza imposte dalla disciplina del segreto statistico».

Ora, l'art. 24, lett. *e*), della legge n. 400/1988 e l'art. 10 del d.lgs. n. 322/1989 stabiliscono che le regioni e le province autonome hanno «accesso diretto» al Servizio statistico nazionale e ai dati da esso elaborati.

Specificamente, l'art. 15 della legge 11 marzo 1972, n. 118, stabilisce che «l'Istituto centrale di statistica è tenuto a fornire, a richiesta, le informazioni sui dati statistici di cui sia in possesso, alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province di Trento e Bolzano, relativi ai settori di rispettiva competenza».

A sua volta l'art. 1 del d.P.R. 24 marzo 1981, n. 228 (contenente nuove norme di attuazione dello statuto speciale) stabilisce che l'amministrazione statale e gli enti e istituti pubblici a carattere nazionale (fra cui l'Istat) forniscono, a richiesta, all'ufficio provinciale di statistica i dati in loro possesso, resi anonimi e relativi alle singole unità di rilevazione da utilizzare per elaborazioni statistiche nelle materie di competenza provinciale.

Non si giustifica dunque in alcun modo un potere di valutazione del presidente dell'Istat circa la trasmissione di dati individuali (che non significa dati nominativi), poiché non si tratta di tutelare il segreto statistico che è volto al fine di apprestare le garanzie essenziali a tutela dei diritti dei singoli individui: sentenza n. 139/1990), né è concepibile che il presidente dell'Istat possa essere titolare di un potere discrezionale di apprezzamento circa la pertinenza o meno dei dati richiesti alle attività istituzionali della regione o della provincia autonoma.

5. — Violazione dell'autonomia finanziaria.

Il decreto impugnato tace sulle modalità di copertura e di rimborso alle regioni e delle province autonome degli oneri finanziari sostenuti per l'organizzazione e l'attività dei propri uffici di statistica, allorquando essi operano nell'interesse dello Stato, nell'ambito del programma statistico nazionale.

Ma, come questa Corte ha chiarito nella sentenza n. 139/1990, non si può «esigere che le regioni finanzino attività di interesse nazionale», onde le spese occorrenti per le attività che gli uffici di statistica regionali e provinciali sono tenuti a compiere per il Servizio statistico nazionale, ove non siano altrimenti coperte, devono gravare sul bilancio dell'Istat.

Il silenzio del decreto impugnato sul punto sembra dunque in contrasto con il principio affermato da questa Corte; e anche sotto questo profilo l'atto impugnato è lesivo dell'autonomia (finanziaria) delle regioni e delle province autonome.

P. Q. M.

La provincia ricorrente chiede che la Corte voglia dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso al Consiglio dei Ministri e al Presidente del Consiglio Ministri, dettare con atto di indirizzo e coordinamento criteri e norme in materia di organizzazione degli uffici di statistica delle regioni e delle province autonome, quali quelli contenuti nel decreto impugnato; e per l'effetto annullare il decreto impugnato medesimo.

Roma, addì 15 marzo 1991.

Avv. prof. Valerio ONIDA Avv. Gualtiero RUECA

91C0425

N. 22

*Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 29 marzo 1991
(della regione Lombardia)*

Statistica - Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni in materia di organizzazione degli uffici di statistica -
Attribuzione agli uffici di statistica delle regioni del ruolo di «unico interlocutore del Sistema statistico nazionale per quanto di competenza delle rispettive regioni» e della facoltà di far pervenire all'Istat il programma delle rilevazioni statistiche di interesse di ciascuna regione affinché lo stesso possa essere «preso in considerazione per l'inserimento nel programma statistico nazionale» - Disciplina analitica della organizzazione dell'ufficio di statistica di ciascuna regione - Facoltà dell'Istat di autorizzare la regione ad avvalersi anche di altri uffici di statistica facenti parte del Sistema statistico nazionale ed attribuzione in via eccezionale al responsabile dell'ufficio di statistica del potere di utilizzazione di dati provvisori elaborati dall'ufficio di statistica - Mancata consultazione della conferenza Stato-regioni - Asserita indebita invasione della sfera di competenza regionale in materia di statistica e violazione dell'autonomia organizzativa e finanziaria della regione - Illegittimo uso di «atto di indirizzo e coordinamento» per una disciplina minuziosamente analitica - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 139/1990 e 242/1989.

(D.P.C.M. 10 gennaio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 gennaio 1991).

Ricorso per conflitto di attribuzioni della regione Lombardia, in persona del presidente della giunta regionale ing. Giuseppe Giovenzana, autorizzato con delibera della giunta regionale n. 6471 del 5 marzo 1991, rappresentato e difeso dagli avv. ti prof. Valerio Onida e Gualtiero Rueca, ed elettivamente domiciliato presso quest'ultimo in Roma, largo della Gancia, 1, come da delega a margine del presente atto, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* in relazione al d.P.C.M. 10 gennaio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 15 gennaio 1991, contenente «Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni in materia di organizzazione degli uffici di statistica».

FATTO

Il d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322, che detta «norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica», in adempimento dalla delega di cui all'art. 24 della legge n. 400/1988, stabilisce, fra l'altro, all'art. 5, primo comma, che «spetta a ciascuna regione ed alle province autonome di Trento e Bolzano istituire con proprie leggi uffici di statistica», uffici che, secondo la previsione dell'art. 2, primo comma, lett. c), dello stesso decreto legislativo, fanno parte del Sistema statistico nazionale, e nei cui confronti si esercitano i poteri di «indirizzo e coordinamento tecnici, allo scopo di renderne omogenee le metodologie», attribuiti all'Istat dal terzo comma dello stesso art. 5.

Ai sensi del secondo comma del medesimo art. 5 «il Consiglio dei Ministri adotta atti di indirizzo e di coordinamento ai sensi dell'art. 2, terzo comma, lett. d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, per assicurare unicità di indirizzo all'attività statistica di competenza delle regioni e delle province autonome».

Ora nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 15 gennaio 1991 è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, contenente «atto di indirizzo e coordinamento alle regioni in materia di organizzazione degli uffici di statistica».

Tale decreto contiene una dettagliata disciplina della organizzazione e dell'attività degli uffici di statistica delle regioni: disciplina che non ha alcuna base di legge, esorbita dall'ambito del potere di indirizzo e coordinamento attribuito allo Stato, e per più versi appare lesiva delle competenze organizzative, legislative, amministrative e dell'autonomia finanziaria delle regioni.

La ricorrente pertanto propone, in relazione a detto decreto ricorso per conflitto di attribuzioni, per le seguenti ragioni di

DIRITTO

1. — Assenza di fondamento legislativo. Violazione del principio di legalità.

Il decreto impugnato pretende di fondarsi, oltre che sull'art. 2 della legge n. 400/1988, sulla citata previsione dell'art. 5, secondo comma, del d.lgs. n. 322/1989. Ma tali disposizioni non costituiscono base legale sufficiente per l'atto di indirizzo in questione.

Infatti, per quanto riguarda l'art. 2 della legge n. 400/1988, esso non è «norma che attribuisca al Governo la competenza ad esercitare per via amministrativa la funzione di indirizzo e coordinamento e che, come tale, innovi il diritto positivo», ma è norma «semplicemente diretta a ribadire la competenza, in via diretta e immediata, del Consiglio dei Ministri a deliberare gli atti di indirizzo e di coordinamento governativi», onde non vale ad «eliminare le previsioni normative vigenti al momento della sua entrata in vigore, relative alle modalità di esercizio della predetta funzione», modalità fra cui è compreso in particolare il «principio di legalità sostanziale» (sentenza n. 242/1989).

Quanto poi all'art. 5, secondo comma, del d.lgs. n. 322/1989, questa Corte ha chiarito di recente che tale disposizione «si limita a richiamare l'applicabilità dell'art. 2, terzo comma, lett. d), della legge n. 400/1988 all'attività statistica; essa, cioè «non è rivolta a istituire un determinato e particolare potere di indirizzo e coordinamento, ma, più semplicemente, ribadisce che l'esercizio di tale funzione governativa esige la deliberazione del Consiglio dei Ministri»; appare dunque chiara «la volontà del legislatore ordinario di non innovare o di non arrecare deroghe alle norme vigenti in materia di esercizio della relativa funzione governativa» (sentenza n. 139/1990).

Non vi è dunque nessuna norma legislativa «sostanziale» che fondi l'esercizio della potestà di indirizzo e coordinamento «per dettare i criteri informativi sull'organizzazione degli uffici regionali di statistica», come si esprimono le premesse del decreto impugnato. Manca il «legittimo e apposito supporto nella legislazione statale» necessario per l'esercizio della potestà statale, ed è violato il principio di legalità, in quanto manca una legge che discerna «le esigenze unitarie, che sollecitano l'esercizio della funzione»; e detti «le norme volte ad attuarle», o stabilisca «almeno i criteri, in base ai quali, sempre in conformità di dette esigenze, l'indirizzo ed il coordinamento, ed i connessi vincoli dell'attività amministrativa regionale sono posti in essere mediante atti degli organi governativi» (sentenza n. 150/1982).

Non varrebbe certo osservare in contrario che l'art. 21, lett. c), del d.lgs. n. 322/1989 prevede atti di indirizzo aventi ad oggetto «i criteri organizzativi e la funzionalità degli enti e degli uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale».

Infatti, come ha chiarito la Corte nella citata sentenza n. 139/1990 «l'art. 21, lett. c), va interpretato alla luce dell'art. 5, secondo e terzo comma, che distingue l'indirizzo e coordinamento "tecnico" da quello politico-amministrativo»: quest'ultimo concernente «l'indirizzo politico delle amministrazioni regionali (o delle province autonome), il primo, invece, consistente «in indirizzi e criteri volti allo scopo di rendere omogenee le metodologie statistiche applicate dagli uffici di statistica delle regioni (o delle province autonome), la cui determinazione è riservata all'Istat». Onde «l'espressione usata dall'art. 21, lett. c), non può essere intesa come se si riferisse all'organizzazione amministrativa o alla distribuzione del personale negli uffici di statistica delle regioni e delle province autonome», materia questa che «rientra a pieno titolo nelle competenze regionali nei limiti stabiliti dalla Costituzione e, per le regioni e le province ad autonomia differenziata, dai rispettivi statuti», ma «deve essere interpretata in relazione alle finalità per le quali è posta», cioè va «intesa nel senso che si riferisce ai criteri per l'organizzazione tecnica del lavoro statistico, vale a dire ai criteri che presiedono alla scelta e alle modalità di applicazione delle metodologie statistiche, nonché ai criteri volti a rendere tale applicazione più efficiente e produttiva»; nè vi è «un rapporto di necessaria implicazione tra indirizzi sulle metodologie statistiche e indirizzi sull'organizzazione amministrativa degli uffici di statistica (e del relativo personale)», poiché «è vero, invece, che tra i due poteri sussiste una reciproca autonomia logica» (sempre sentenza n. 139/1990).

I compiti di «indirizzo» previsti dall'art. 21 in capo all'Istat «non rientrano concettualmente nella funzione di indirizzo e di coordinamento che lo Stato esercita nei confronti delle regioni al fine di salvaguardare l'essenziale unitarietà della pluralità degli indirizzi politici e amministrativi connotata a un ordinamento autonomistico, ma rappresentano, piuttosto, una forma di coordinamento tecnico, che ha il solo scopo di unificare o di rendere omogenee le metodologie statistiche utilizzate dai vari centri pubblici di informazione statistica e che, come tale, non incide sul potere — spettante alle regioni e alle province di Trento e di Bolzano entro i limiti di autonomia loro imposti — di programmare, dirigere e gestire l'attività dei propri uffici statistici secondo i propri bisogni» (sentenza n. 242/1989; concetti poi ribaditi nella sentenza n. 139/1990).

Pertanto è palese che l'art. 21, lett. c) (come l'art. 5, terzo comma, del d.lgs. n. 322/1989 non offre alcun supporto sostanziale al potere di indirizzo e coordinamento che il Governo ha preteso di esercitare con l'atto impugnato.

Ciò anche a tacere del fatto che nelle premesse dell'atto non sono affatto richiamati né l'art. 5, terzo comma, né l'art. 21, lett. c), del d.lgs. n. 322/1989; che l'atto di indirizzo è stato adottato dal Governo, nelle forme previste dall'art. 2, lett. d), della legge n. 400/1988, e non dall'Istat né del comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica, come previsto per il coordinamento «tecnico» dagli artt. 5, terzo comma, 17 e 21 dello stesso d.lgs. n. 322/1989; che esso non è comunque rivolto, per il suo contenuto, a «rendere omogenee le metodologie statistiche utilizzate», ma a incidere sulla organizzazione degli uffici delle regioni e delle province autonome.

Sotto ogni profilo, dunque, risulta violato il principio di legalità.

Nelle premesse del decreto, là dove si asserisce la necessità di adottare l'atto di indirizzo e coordinamento per dettare i criteri informativi sull'organizzazione degli uffici regionali di «statistica», si aggiunge l'inciso «tenuto conto che in tale senso è intervenuta intesa con i rappresentanti delle regioni».

Ora, è di tutta evidenza che nessuna ipotetica «intesa» fra rappresentanti delle regioni e dello Stato potrebbe valere a sostituire la base legale mancante per l'esercizio della potestà di indirizzo. Onde la censura di violazione del principio di legalità resterebbe in ogni caso integra.

Tuttavia, in fatto, non è vero che sia intervenuta «intesa con i rappresentanti delle regioni» sul contenuto del decreto, e nemmeno sulla necessità di dettare con atto di indirizzo «i criteri informativi sull'organizzazione degli uffici regionali di statistica».

In realtà, risulta che la conferenza Stato-regioni, nella seduta del 6 marzo 1990, su proposta dell'apposito comitato speciale, ha dato il proprio assenso ad una «intesa Stato-regioni sul Sistema statistico nazionale» (doc. 1), nella quale ci si limita a convenire «che evidenti ragioni di funzionalità postulano la omogeneizzazione delle varie iniziative regionali; ai fini dell'efficienza e dell'efficacia dell'intero sistema», e che «tali oggettive esigenze possono venir soddisfatte attraverso intese tra Stato e regioni che concernano gli aspetti più prettamente organizzatori delle strutture che andranno a costituire o rimodulare».

Tutto al contrario, dunque, di quanto è affermato nelle premesse del decreto, si postulava in tali accordi non l'emanezione di un atto di indirizzo, ma la realizzazione di «intese» tra Stato e regioni, che avrebbero tra l'altro dovuto essere sottoposte al preventivo «esame tecnico da parte del comitato speciale».

Nel testo poi delle «intese per la prima costituzione degli uffici di statistica regionale», allegato all'intesa predetta, non si prevede affatto quanto è contenuto nel decreto impugnato, ma ci si limita a enunciare che all'ufficio di statistica «va conferito un elevato grado di autonomia organica, tecnica e finanziaria»; che esso «è il referente regionale nei confronti del Sistema statistico nazionale»; a elencare talune competenze dell'ufficio; a prevedere che per la formazione dei quadri direttivi le regioni possono avvalersi, mediante apposite convenzioni, delle strutture dell'Istat; che «nell'effettuazione delle indagini per conto dell'amministrazione di appartenenza, l'ufficio si atterrà ai quadri concettuali, alle classificazioni, alle metodologie di rilevazione e trattamento dei dati concordanti con il sistema statistico»; che le regioni, previe intese con l'Istat, possano avvalersi per le proprie indagini della rete locale di rilevazione; e a confermare l'obbligo del segreto statistico come regolato dal d.lgs. n. 322/1989.

Come si vede, in nessun modo il decreto impugnato è riconducibile, nemmeno dal punto di vista sostanziale, all'intesa approvata dalla conferenza.

2. — Mancata consultazione della conferenza Stato-regioni.

Ai sensi dell'art. 12, quinto comma, lett. b), della legge n. 400/1988 la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome deve essere consultata tra l'altro «sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali».

Nella specie però tale consultazione non vi è stata, né certo vale a sostituirla l'intesa — di contenuto affatto diverso — cui si è fatto riferimento nel punto precedente.

Tale violazione procedurale si configura come vizio dal quale discende di per sé una lesione dell'autonomia regionale e provinciale.

3. — Lesione dell'autonomia organizzativa delle regioni e delle province autonome.

Diverse disposizioni del decreto impugnato ledono concretamente l'autonomia organizzativa delle regioni e delle province autonome.

In particolare: l'art. 3, dedicato all'«organizzazione degli uffici di statistica delle regioni», stabilisce dei criteri direttivi che nulla hanno a che fare con l'omogeneità delle metodologie statistiche, e incidono invece direttamente sull'autonomia organizzativa.

Così è a dire delle previsioni secondo cui l'ufficio è unico, è collocato nell'ambito della presidenza della giunta regionale ed alle dirette dipendenze del presidente, mentre possono essere costituite sezioni operative distaccate, dipendenti dall'ufficio, presso singole strutture dell'organizzazione regionale (lett. a); della previsione secondo cui agli uffici deve essere assicurata autonomia organizzativa e tecnica, e pure autonomia «finanziaria» «anche attraverso la costituzione di appositi fondi di bilancio a gestione separata» (lett. b), nel che si configura una lesione anche dell'autonomia contabile delle regioni e delle province autonome); delle minuziose previsioni circa il funzionario preposto all'ufficio, la sua nomina, la sua qualificazione, categorie entro le quali deve essere scelto (lett. c); nonché circa l'attrezzatura minima della quale l'ufficio sarà dotato, e che sarà «determinata dall'Istat» (lett. d), e circa il numero di addetti e l'articolazione in sezioni (lett. e).

L'art. 4, primo comma, del decreto stabilisce che tutti i prodotti delle rilevazioni effettuate dall'ufficio nell'ambito del programma statistico nazionale «una volta vagliate nella loro attendibilità dal responsabile dell'ufficio stesso», devono essere inviate all'Istat nelle forme e con le modalità che saranno fissate.

A sua volta l'art. 5, che si riferisce alle rilevazioni statistiche «di interesse regionale», stabilisce al primo comma che «i prodotti statistici ufficiali dell'ufficio di statistica delle regioni costituiscono patrimonio conoscitivo delle regioni e principale fonte informativa delle stesse»; disciplina al quarto comma la diffusione, come dati statistici ufficiali, dei prodotti delle rilevazioni, stabilendo che essa «può essere assentita, su richiesta del presidente della giunta regionale, dal responsabile dell'ufficio di statistica della regione, che deve previamente vagliarne l'attendibilità», e che in mancanza di tale assenso i prodotti stessi «non possono essere diffusi all'esterno come dati conoscitivi»; stabilisce al sesto comma che l'utilizzazione da parte della regione di dati statistici provvisori, elaborati dall'ufficio di statistica «può essere consentita in via eccezionale dal responsabile dell'ufficio di statistica», e che tali dati «non sono considerati a nessun effetto dati statistici ufficiali e non possono essere diffusi all'esterno come dati conoscitivi».

Ora, stabilire quali siano i compiti e le responsabilità del funzionario preposto all'ufficio di statistica, i suoi poteri, i rapporti col presidente, le possibilità e i limiti della diffusione all'esterno dei dati raccolti nell'ambito delle rilevazioni autonome della regione, è materia rientrante all'evidenza nella autonomia legislativa e organizzativa della regione o della provincia autonoma.

4. — Altri profili di violazione dell'autonomia regionale e provinciale.

Anche altre disposizioni del decreto impugnato ledono sotto diversi profili l'autonomia delle regioni e delle Province autonome.

a) L'art. 2 del decreto impone alle regioni di far pervenire all'Istat il programma delle rilevazioni statistiche di suo interesse, e di adottare tale programma ogni anno entro il 31 marzo. Tale obbligo va al di là di quanto previsto dal d.lgs. n. 322/1989, e il termine stabilito può non trovarsi in armonia con le statuizioni regionali in vigore circa le procedure della programmazione regionale.

b) Pure lesivo dell'autonomia regionale è il terzo comma dell'art. 5, secondo cui l'Istat «può autorizzare» le regioni ad avvalersi, per le rivelazioni di proprio interesse, di altri uffici di statistica facenti parte del Sistema statistico nazionale, previa intesa con l'amministrazione interessata.

Infatti, sulla base di intese con le amministrazioni interessate la regione deve essere libera di avvalersi di altri uffici, senza che tale possibilità sia subordinata ad una impropria autorizzazione dell'Istat, la quale non trova fondamento in alcuna previsione legislativa né in alcuna esigenza razionale.

c) Parimenti appare lesivo dell'autonomia delle regioni la statuizione del quinto comma dell'art. 5, che limita la possibilità per la regione di affidare rilevazioni statistiche, anche al di fuori del programma statistico nazionale, ad organizzazioni esterne, e vieta la diffusione dei prodotti di tali rilevazioni come dati statistici ufficiali.

d) L'art. 6, quarto comma, dopo aver previsto che l'ufficio di statistica della regione possa chiedere all'Istat la trasmissione di dati individuali in possesso dell'Istituto e concernenti il proprio ambito demografico e territoriale «se necessari al fine della propria attività istituzionale», stabilisce che «il Presidente dell'Istat valuta la richiesta tenendo conto delle necessità espresse dall'ufficio di statistica della regione e delle esigenze di riservatezza imposte dalla disciplina del segreto statistico».

Ora, l'art. 24, lett. e), della legge n. 400/1988 e l'art. 10 del d.lgs. n. 322/1989 stabiliscono che le regioni e le province autonome hanno «accesso diretto» al Servizio statistico nazionale e ai dati da esso elaborati.

Non si giustifica dunque in alcun modo un potere di valutazione del Presidente dell'Istat circa la trasmissione di dati individuali (che non significa dati nominativi), poiché non si tratta di tutelare il segreto statistico (che è volto al fine di apprestare «le garanzie essenziali a tutela dei diritti dei singoli individui: sentenza n. 139 del 1990), né è concepibile che il Presidente dell'Istat possa essere titolare di un potere discrezionale di apprezzamento circa la pertinenza o meno dei dati richiesti alle attività istituzionali della regione o della provincia autonoma.*

5. — Violazione dell'autonomia finanziaria.

Il decreto impugnato tace sulle modalità di copertura e di rimborso alle regioni e delle province autonome degli oneri finanziari sostenuti per l'organizzazione e l'attività dei propri uffici di statistica, allorquando essi operano nell'interesse dello Stato, nell'ambito del programma statistico nazionale.

Ma, come questa Corte ha chiarito nella sentenza n. 139/1990, non si può «esigere che le regioni finanzino attività di interesse nazionale», onde le spese occorrenti per le attività che gli uffici di statistica regionali e provinciali sono tenuti a compiere per il Servizio statistico nazionale, ove non siano altrimenti coperte, devono gravare sul bilancio dell'Istat.

Il silenzio del decreto impugnato sul punto sembra dunque in contrasto con il principio affermato da questa Corte; e anche sotto questo profilo l'atto impugnato è lesivo dell'autonomia (finanziaria) delle regioni e delle province autonome.

P. Q. M.

La regione ricorrente chiede che la Corte voglia dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso al Consiglio dei Ministri e al Presidente del Consiglio dei Ministri, dettare con atto di indirizzo e coordinamento criteri e norme in materia di organizzazione degli uffici di statistica delle regioni e delle province autonome, quali quelli contenuti nel decreto impugnato; e per l'effetto annullare il decreto impugnato medesimo.

Roma, addì 15 marzo 1991

Avv. prof. Valerio ONIDA - Avv. Gualtiero RUECA

N. 254

Ordinanza emessa il 7 dicembre 1990 dalla Corte dei conti, sezione terza giurisdizionale, sul ricorso proposto da Muran Mario contro la direzione generale degli istituti di previdenza

Pensioni - Trattamento di quiescenza del personale degli enti soppressi trasferito alle regioni - Iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ovvero alla Cassa per le pensioni ai sanitari, con conseguente possibilità di ricongiunzione senza oneri dei periodi riconosciuti utili presso gli enti di provenienza, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 482/1988 - Mancata previsione dell'efficacia retroattiva di detta iscrizione e del conseguente beneficio della ricongiunzione senza oneri per i periodi precedenti - Irrazionale diverso trattamento di situazioni identiche, attesa la dipendenza del beneficio in questione dal mero dato temporale della cessazione dal servizio del dipendente.

(Legge 27 ottobre 1988, n. 482, art. 2).

(Cost., art. 3).

LA CORTE DEI CONTI

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso prodotto dal sig. Muran Mario, nato il 26 settembre 1926, elettivamente domiciliato in Roma, via Nicotera, 29, presso l'avv. Rinaldo Ricci, avverso i decreti nn. 1053 e 1054 in data 10 ottobre 1985 della Direzione generale degli istituti di previdenza.

FATTO

Il ricorrente, già dirigente generale dell'I.N.A.M., comandato presso le regioni in base all'art. 19 del d.l. 17 agosto 1974, n. 386, optò per l'inquadramento presso l'amministrazione regionale con qualifica dirigenziale, con decorrenza 1° gennaio 1981.

In data 16 febbraio 1983 chiede la ricongiunzione (ai sensi degli artt. 6 o, in subordine, 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29) dei periodi assicurativi relativi al lavoro svolto come medico presso ambulatori I.N.A.I.L. (15 gennaio 1954-15 giugno 1958) e come dirigente sanitario (15 giugno 1958-31 dicembre 1980), compresi alcuni periodi già riscattati con il fondo integrativo I.N.A.M. e cioè:

- sei anni di studi universitari;
- sei mesi di servizio con speciale rapporto;
- servizio quale ufficiale di complemento;
- periodo di attività professionale in precedenza riscattato presso I.N.A.M.

Con il primo dei provvedimenti impugnati è stata disposta la ricongiunzione onerosa per il periodo con rapporto speciale già assicurato con l'I.N.P.S. e gratuita per quello di dirigente sanitario mentre con il secondo provvedimento è stato ammesso il riscatto del corso di laurea.

Con il gravame l'interessato, che in previsione del suo collocamento a riposo effettivamente avvenuto dal 7 gennaio 1988 aveva accettato e pagato il ricongiungimento oneroso, pone il problema della legittimità dell'ulteriore pagamento per i servizi già riscattati nel precedente rapporto previdenziale.

Con memoria depositata il 9 novembre 1990 l'avvocatura dello Stato ha richiamato la normativa di cui al d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 ed, in particolare, le previsioni degli artt. 74 e 75 per osservare che la ricongiunzione gratuita per i dipendenti di cui trattasi è prevista unicamente per il personale confluito nel comparto sanitario e non è, quindi, applicabile ai transitati nei ruoli regionali.

Con memoria depositata il 19 novembre 1990 il ricorrente invoca sia una interpretazione estensiva dell'art. 6 della legge n. 29/1979 sia una valutazione di interpretazione autentica della nuova normativa, intervenuta per il personale transitato alle regioni con l'emanazione della legge 27 ottobre 1988, n. 482, per concludere per l'accoglimento del gravame con il diritto alla restituzione di quanto corrisposto con interessi e rivalutazione.

All'odierna udienza il patrono del ricorrente, avv. Ricci si è riportato alle richieste contenute in memoria, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

Il procuratore generale ha sostanzialmente concordato con la tesi difensiva sia in considerazione della meccanicità dell'inquadramento degli interessati sia sostenendo la possibilità di una applicazione retroattiva della legge del 1988.

DIRITTO

Ai sensi dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, relativa alla ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali, «in alternativa all'esercizio della facoltà di cui all'art. 1, primo comma, della stessa legge (che riguarda la congiunzione dei servizi presso l'I.N.P.S.), il lavoratore che possa far valere periodi di iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero in forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria predetta o che abbiano dato luogo all'esclusione o all'esonero da detta assicurazione, ovvero nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall'I.N.P.S., può chiedere in qualsiasi momento, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, la ricongiunzione presso la gestione in cui risulti iscritto all'atto della domanda, ovvero presso una gestione nella quale possa far valere almeno otto anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa, di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa dei quali sia titolare».

Lo stesso articolo dispone al secondo comma che «la gestione assicurativa presso la quale si effettua la ricongiunzione delle posizioni assicurative pone a carico del richiedente il cinquanta per cento della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in base ai criteri e alle tabelle di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma precedente».

Per il personale degli Enti soppressi esiste una specifica disposizione, al successivo art. 6, che prevede, in particolare, che «in deroga a quanto previsto dagli articoli precedenti, la ricongiunzione dei periodi assicurativi connessi al servizio prestato presso enti pubblici, dei quali la legge abbia disposto o disponga la soppressione ed il trasferimento del personale ed altri enti pubblici, avviene d'ufficio presso la gestione previdenziale dell'ente di destinazione e senza oneri a carico dei lavoratori interessati».

Dal confronto delle cennate disposizioni si evince, quindi, il criterio della piena ricongiunzione di tutti i periodi di servizio presso la gestione di destinazione, con la differenza di previsione di ricongiunzione gratuita per il «servizio prestato presso enti pubblici» soppressi ed onerosa per tutti gli altri periodi figurativi.

Per il personale del comparto sanitario è intervenuto successivamente il d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (relativo, appunto allo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali) che all'art. 74 ha dettato disposizioni particolari per il trattamento di quiescenza del detto personale prevedendo quanto segue:

«Il personale dipendente, addetto ai periodi, servizi ed uffici delle unità sanitarie locali, è obbligatoriamente iscritto, ai fini del trattamento di quiescenza, alla cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ovvero alla cassa per le pensioni ai sanitari, per le categorie di rispettiva appartenenza.

L'obbligo della iscrizione al precedente comma è esteso anche al personale comunque trasferito alle unità sanitarie locali in attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi assicurativi connessi con il servizio prestato presso le amministrazioni o enti di provenienza, con iscrizione a forme obbligatorie di previdenza diverse da quelle indicate nel precedente primo comma, si applica l'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Lo stesso articolo si applica anche per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi riconosciuti utili a carico di eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza nonché per il trasferimento alla gestione previdenziale di destinazione dei contributi versati nei fondi stessi.

Dalla semplice lettura delle citate disposizioni si evince, dunque, che per il personale degli Enti soppressi sia stata prevista la ricongiunzione gratuita per i periodi di effettivo servizio ed onerosa per gli altri, tant'è vero che per il personale confluito nel comparto sanitario si è reso necessario l'intervento legislativo per consentire la ricongiunzione gratuita dei «periodi riconosciuti utili a carico dei fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza», intervento che non sarebbe stato necessario ove la semplice obbligatorietà del trasferimento avesse dovuto comportare il trascinarsi dell'intera posizione assicurativa conseguita.

Né appare possibile una assimilazione della posizione assicurativa del personale del comparto sanitario con quello che ha avuto innumerevoli altre destinazioni.

A comprova di ciò assumersi il travagliato iter legislativo della legge 27 ottobre 1988, n. 482, che già nel titolo denuncia l'intero legislativo di provvedere specificamente alla «disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle regioni, agli enti pubblici ed alle amministrazioni dello Stato» e che, in particolare, all'art. 1, primo comma, si dà carico di individuare puntigliosamente le singole categorie di destinatari quasi a sottolineare la specificità delle norme di quiescenza per la loro incidenza su enti previdenziali diversi con la

previsione che «al personale degli enti, gestioni e servizi interessati a provvedimenti di soppressione, scorporo o riforma, trasferito o assegnato alle regioni od enti locali a norma dell'art. 1-*terdecies*, primo e secondo comma, del d.-l. 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, alle province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero ad altri enti pubblici e ad amministrazioni statali con le modalità di cui all'art. 24-*quinquies* del d.-l. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, con le integrazioni di cui all'art. 21 della legge 20 marzo 1980, n. 75, nonché al personale di cui all'art. 1-*octies* del d.-l. n. 481/1978 sopra citato ed a quello già inquadrato nei ruoli unici di cui al d.P.R. 24 luglio 1977, n. 618, si applicano, ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, le norme di cui alla presente legge».

È la specificità della previsione può agevolmente desumersi dal fatto che nei successivi commi viene prevista l'estensione ad altre fattispecie, come quella del «personale dell'ente nazionale per la prevenzione degli infortuni e dell'associazione nazionale per il controllo della combustione» ovvero a quella, che interessa la presente decisione, cioè del «personale degli enti, casse e gestioni sanitarie soppressi o disciolti, trasferito alle regioni, ad altri enti pubblici, nonché ad amministrazioni statali ai sensi del d.-l. 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 1974, n. 386, nonché delle leggi 29 giugno 1977, n. 349 e 23 dicembre 1978, n. 833».

Sembra, pertanto, ovvio che solo in virtù della previsione dell'art. 2 della stessa legge per il personale trasferito alle regioni sia stato possibile che «per la ricongiunzione di tutti i servizi e periodi assicurativi connessi con il servizio prestato presso le diverse amministrazioni o enti di provenienza con iscrizione a forme obbligatorie diverse da quelle indicate nel comma primo, che non abbiano dato luogo a pensione», sia stato possibile applicare «le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29» ed, in particolare che «lo stesso articolo» sia divenuto applicabile «anche per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi riconosciuti utili a carico di eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza».

Non appare, quindi, accettabile la tesi del ricorrente secondo la quale in virtù del collegamento tra le norme indicate poteva affermarsi il diritto del predetto personale anche in base alla normativa precedente la legge n. 482/1988 dovendosi, invece esattamente ritenere che il beneficio della ricongiunzione gratuita per la generalità dei periodi assicurativi sia stata riconosciuta per gli interessati unicamente in virtù di tale legge e per i casi specificamente dalla stessa contemplati.

Resta, infine, da esaminare se la legge stessa possa avere una efficacia retroattiva, nel senso cioè che abbia inteso regolare anche la posizione previdenziale degli iscritti cessati dal servizio antecedentemente alla sua emanazione sicché, in virtù del principio dello *jus superveniens*, possa essere applicata al presente giudizio quale disposizione che pur non sussistendo all'atto della domanda giudiziaria sia vigente all'atto della decisione.

Al riguardo la difesa del ricorrente invoca il quarto comma dell'art. 2 nella parte in cui prevede che «al personale proveniente dagli enti soppressi con leggi regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, nonché al personale transitato agli enti regionali di sviluppo agricolo e alle regioni per effetto del trasferimento delle funzioni statali in attuazione della legge 30 aprile 1976, n. 386, e del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, si applicano, per la ricongiunzione dei servizi, le disposizioni recate dagli artt. 74 e 76 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, per il personale delle unità sanitarie locali, con efficacia dal momento in cui le singole regioni ne prescrivono l'iscrizione».

La tesi non può essere condivisa in la previsione di applicazione dei citati artt. 74 e 75 appare strettamente connessa all'obbligo della iscrizione e ricongiunzione dei servizi e quindi destinata unicamente al personale in servizio per il quale la ricongiunzione può avere efficacia «dal momento in cui le singole regioni ne prescrivono l'iscrizione» (e appena il caso di notare che il verbo è al presente e non al passato, come sarebbe stato necessario ove si fosse voluto provvedere anche ai casi in cui le regioni ne avessero già prescritto l'iscrizione).

D'altronde proprio in virtù di tale mutamento è puntualizzato al successivo sesto comma che «al personale indicato nel presente articolo, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è data facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, delle forme sostitutive o esclusive dell'assicurazione stessa e degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza», mentre laddove il legislatore ha inteso provvedere anche per il personale cessato dal servizio ha ritenuto di dover espressamente precisare l'estensione della previsione, come per la fattispecie relativa al diverso personale del comparto sanitario per il quale la pensionabilità degli emolumenti fissi e continuativi è stata riconosciuta anche ai pensionati ma con la precisazione della relativa decorrenza (il personale del comparto sanitario in servizio o già cessato dal servizio che ha optato per il trattamento di quiescenza dell'assicurazione generale obbligatoria (ago) e fondi integrativi, ha diritto, a decorrere dal 1° gennaio 1989, alla pensionabilità dello stipendio e degli altri emolumenti

corrisposti a carattere fisso e continuativo, così come previsto dal d.-l. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, analogamente ai dipendenti che hanno optato per le casse di previdenza).

Appare, cioè, confermato un costante comportamento del legislatore in materia previdenziale secondo il quale ogni nuovo beneficio attiene, salva espressa previsione, al personale in servizio mentre per quello cessato, qualora sia destinatario della corrispondente previdenza, viene immediatamente fissata una precisa decorrenza.

Nella fattispecie, a parte ogni considerazione in ordine al perfezionamento della procedura di ricongiunzione, deve osservarsi che il ricorrente risulta cessato dal servizio dal gennaio 1988 mentre la legge attributiva del beneficio di cui trattasi è dell'ottobre successivo per cui il medesimo non può ritenersi destinatario della stessa.

Tanto premesso, il gravame dovrebbe essere respinto in quanto la norma contenuta nel predetto art. 2 della legge 27 ottobre 1988, n. 482, non è suscettibile di interpretazione che ne consenta applicazione retroattiva.

Tuttavia proprio tale conclusione comporta la rilevanza della questione di costituzionalità della stessa norma e la sua non manifesta infondatezza per la non giustificabile disparità di trattamento tra personale comunque proveniente dalla stessa situazione giuridica ed inquadrato in posizioni diverse per circostanze assolutamente contingenti.

A tal ultimo riguardo devesi considerare che sebbene l'eliminazione di siffatte situazioni a decorrere da un preciso momento storico rientri nella discrezionalità del legislatore, non sembra che tale discrezionalità venga razionalmente esercitata qualora il ritardo nell'adempimento di tale esigenza derivi da circostanze assolutamente estranee alla volontà legislativa.

Nella fattispecie risulta dai lavori parlamentari che la proposta di legge relativa «rappresenta un tentativo organico di disciplinare la ... materia ... riguardante il trattamento del personale passato alle regioni» e si riconosce che al momento dei trasferimenti «in assenza di un organico indirizzo, vennero previste spesso norme contraddittorie od incomplete che non hanno consentito di definire in modo equanime, corretto e certo le posizioni relative al trattamento di fine servizio» (X leg. Camera, relazione al dis. legge n. 476, pag. 1).

Al riguardo si rammenta «il tentativo di affrontare il problema, effettuato nell'ottava legislatura da molte proposte di legge... il cui esame venne interrotto per l'anticipato scioglimento delle Camere» nonché il fatto che «analoghe iniziative nella nona legislatura vennero proposte dal Governo ... a dimostrazione dell'esigenza urgente di riconsiderare con criteri di equità tutte le situazioni rimaste ancora aperte» (ivi, pagg. 1 e 2).

È dall'esame degli atti parlamentari delle due legislazioni precedenti si riscontra ampio consenso sul fatto della necessità di riconsiderare «le posizioni del personale che è già cessato o sta per cessare dal servizio» (VIII leg. Senato rel. dis. legge n. 2021, pag. 1, e IX leg. Senato rel. dis. legge n. 328 pag. 1) senza che, però, tali intenzioni siano state tradotte in norma positiva.

Pertanto questo Collegio giudicante ritiene di dover sollevare d'ufficio questione di legittimità costituzionale in ordine al citato art. 2 della legge 27 ottobre 1988, n. 482, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione in quanto non prevede l'eliminazione retroattiva di disparità di trattamento pensionistico fra personale in eguale situazione quale dipendenti di enti soppressi transitati a rispettive nuove posizioni per effetto di legge.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 e 23 della legge costituzionale 3 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1957, n. 87;

Ordina che, sospeso il giudizio in corso, gli atti siano trasmessi alla Corte costituzionale affinché, in relazione all'art. 3 della Costituzione sia risolta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 27 ottobre 1986, n. 482, nella parte in cui non consente l'applicazione della ricongiunzione senza oneri a favore dei dipendenti cessati dal servizio prima dell'entrata in vigore della legge stessa;

Dispone che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata al ricorrente, al procuratore generale della Corte dei conti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e che sia, inoltre, comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Così disposto in Roma, nella camera di consiglio del 7 dicembre 1990.

Il presidente: (firma illeggibile)

n. 255

*Ordinanza emessa il 1º febbraio 1991 dal tribunale di Genova
nel procedimento penale a carico di Santos Rafael*

Processo penale - Procedimenti speciali - Giudizio immediato - Richiesta di rito abbreviato - Prevista decorrenza del termine di decadenza di giorni sette dalla notifica del decreto di citazione all'imputato e non dalla notifica dell'avviso al difensore della data del giudizio - Compressione del diritto di difesa, anche come assistenza tecnica.

Processo penale - Procedimenti speciali - Giudizio immediato - Richiesta di rito abbreviato - Deposito nel termine di decadenza sopra descritto anche della prova dell'avvenuta notifica al p.m. - Irragionevole disparità di trattamento tra imputati in situazioni analoghe, nonché rispetto all'imputato nel giudizio ordinario - Difficoltà, data la ristrettezza del termine, per l'esercizio del diritto di difesa.

(C.P.P. 1988, art. 458, primo comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL TRIBUNALE

RITENUTO IN FATTO

In data 31 ottobre 1990 è stato notificato a Santos Rafael, che si trova, e si trova attualmente, in stato di custodia cautelare in carcere, decreto di giudizio immediato in relazione al delitto di cui agli artt. 81 cpv. del c.p. e 71 e 74 della legge n. 685/1975, accertato in Genova il 12 settembre 1990.

Il 9 novembre, quindi oltre i sette giorni dalla notifica del decreto all'imputato ed entro i sette giorni dall'avviso al difensore, il difensore depositava nella cancelleria del g.i.p. la richiesta di giudizio abbreviato, sottoscritta dall'imputato in data 8 novembre presso la direzione della casa circondariale di Genova.

La richiesta è stata dichiarata inammissibile dal g.i.p., in quanto presentata dall'imputato, oltre il termine prescritto dall'art. 458, primo comma, del c.p.p.

Il difensore, nella odierna udienza, ha sollevato, la questione di costituzionalità dell'art. 458, primo comma, del c.p.p. «nella parte in cui fa decorrere il termine di decadenza di sette giorni per la richiesta di giudizio abbreviato dalla notifica del decreto del g.i.p. all'imputato stesso e non dalla notifica al difensore fiduciario». Il p.m. ha chiesto, in udienza, che sia dichiarata non manifestamente infondata la predetta questione di costituzionalità.

OSSERVA

Appare, non manifestamente infondata, con riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, la questione di costituzionalità, sollevata dal difensore dell'art. 458, primo comma, del c.p.p., nella parte in cui fa decorrere il termine per la presentazione della richiesta di giudizio abbreviato dalla notifica all'imputato del decreto e non dalla notifica dell'avviso al suo difensore.

È vero che il legislatore ha attribuito esclusivamente all'imputato la facoltà di chiedere il giudizio abbreviato, ma è ovvio che una scelta così delicata, e così ricca di implicazioni di vario tipo, richiama l'assistenza tecnico-professionale di un difensore.

L'assistenza tecnica del difensore appare necessaria, non solo al fine di orientare la scelta dell'imputato, ma anche al fine di aiutarlo concretamente ad esercitare questa sua facoltà.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 149 dell'8 agosto 1983, ha precisato che il diritto di difesa implica non solo la tutela del contraddittorio e della partecipazione processuale, ma anche quella della assistenza tecnica.

Non pare che l'assistenza tecnica, e quindi il diritto di difesa, sia assicurata con il citato disposto dell'art. 4, primo comma, del c.p.p., laddove l'esercizio di questa facoltà dell'imputato viene sottoposto ad un brevissimo termine di decadenza, decorrente non dal giorno della notifica dell'avviso al difensore ma da quello della notifica del decreto all'imputato.

Ciò che comporta, per il difensore, di fatto, una grossa difficoltà a contribuire, con il suo necessario apporto tecnico-professionale, alla scelta dell'imputato e all'esercizio, in concreto della citata facoltà.

La questione, è già stata sollevata, negli stessi termini, dal tribunale di Torino con ordinanza 23 maggio 1990 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie speciale n. 33, del 22 agosto 1990. È altresì doveroso, sottolineare, che nel procedimento in corso, la questione, appare di evidente rilevanza, perché la richiesta del giudizio abbreviato, presentata entro sette giorni dalla notifica al difensore dell'avviso della data fissata per il giudizio, sarebbe nell'ipotesi di illegittimità costituzionale della norma ex art. 458, primo comma, del c.p.p. certamente ammissibile.

La questione di costituzionalità, che il tribunale rileva e solleva di ufficio, con riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione, riguarda l'art. 458, primo comma, del c.p.p.; nella parte in cui prevede che nel termine di decadenza di sette giorni l'imputato debba depositare la richiesta di giudizio abbreviato, con la prova della avvenuta notifica al pubblico ministero.

Intanto l'onere di questa prova appare eccessivamente gravoso per l'imputato, avuto riguardo alla ristrettezza del termine.

Questo onere, soprattutto quando è detenuto, e nel caso si tratti di imputato straniero, detenuto o meno, è tale da rendere di fatto, estremamente difficile, quale che siano le modalità della notifica, l'esercizio da parte dell'imputato stesso del diritto di difesa, nel cui ambito si colloca la facoltà di chiedere il giudizio abbreviato.

L'inserimento dell'onere di provare l'avvenuta notifica al pubblico ministero della richiesta di giudizio abbreviato, nel termine di decadenza, appare inoltre in contrasto con il principio di ragionevolezza, dipendendo essenzialmente il suo adempimento da fattori esterni e; perciò stesso, estranei alla volontà dell'imputato, al suo impegno, alle sue effettive possibilità.

Si deve inoltre sottolineare la ingiustificata disparità di trattamento dell'imputato, in questo caso, rispetto all'imputato che si trovi in situazioni analogiche, nell'ambito dei procedimenti speciali, in particolare, nel procedimento dinanzi al pretore, in base a quanto disposto dagli artt. 557 e 555, primo comma, lett. e), 556, 560, del c.p.p. la richiesta deve essere presentata dall'imputato entro quindici giorni dalla notifica del decreto (quindi in un termine più che doppio rispetto a quello di cui all'art. 458, primo comma, e nessun onere ulteriore è previsto a carico del richiedente (la richiesta infatti, deve essere presentata direttamente al p.m., che provvederà a trasmettere gli atti al g.i.p.; con il suo parere). A questo rilievo si potrebbe obiettare, sul punto dei termini, che, nel procedimento pretorile, la notifica del decreto di citazione a giudizio può costituire la prima notizia che l'imputato riceve dell'esistenza di un procedimento a suo carico, mentre il decreto che dispone il rinvio a giudizio immediato presuppone l'interrogatorio dell'indagato. Tuttavia, non pare che questa indubbia diversità di situazione assuma, rispetto al particolare problema della concreta possibilità di accesso al giudizio abbreviato, un rilievo tale da giustificare una così radicale disparità di trattamento.

Appare altresì ingiustificata la disparità di trattamento dell'imputato, nel giudizio immediato, rispetto all'imputato nel giudizio ordinario, sia per quanto attiene il termine per la presentazione della richiesta, sia per quanto attiene l'onere; assai semplificato nelle sue modalità, della previa acquisizione del consenso del p.m.

Nel giudizio ordinario, la richiesta di giudizio abbreviato può essere presentata prima dell'udienza preliminare e nel corso dell'udienza stessa fino a che non siano formulate le conclusioni.

In particolare, l'avviso della udienza deve essere notificato sia all'imputato, sia al difensore «almeno dieci giorni prima dell'udienza» (art. 419, terzo comma).

La richiesta può essere presentata per iscritto, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'udienza unitamente al consenso del p.m. (art. 439, primo comma), ovviamente acquisibile senza alcuna formalità.

Ma la richiesta, e qui si rileva nettamente la disparità di trattamento, può essere presentata oralmente dall'imputato nel corso dell'udienza preliminare (art. 439, secondo comma) e nel corso della stessa udienza può essere acquisito il consenso del p.m.

Anche qui, valgono le obiezioni sopra prospettate, per la possibile «novità» della contestazione per l'imputato.

Non pare, per altro, che questa diversità giustifichi, anche in questo caso, la radicale diversità di trattamento.

Infine, la brevità dei termini, e la complessità del prescritto adempimento connesso (l'onere di provare l'avvenuta notifica della richiesta al p.m.), non sembra trovare una spiegazione in esigenze di coordinamento con altri termini o scadenze particolari del rito immediato.

Il termine a comparire è lo stesso del giudizio ordinario e, nell'ambito di questo, un periodo di tempo più ampio per la richiesta del giudizio abbreviato ed una semplificazione delle modalità di acquisizione del consenso del p.m., non avrebbero portato, concretamente, sovrapposizione con i termini previsti per altri adempimenti, quali, ad esempio, la presentazione delle liste testimoniali.

A questo punto, la rilevanza delle due questioni nel procedimento pare evidente.

Nel caso in cui le questioni venissero riconosciute fondate gli atti del procedimento dovrebbero essere ritrasmessi al g.i.p., il quale dovrebbe provvedere ai sensi dell'art. 458, secondo comma, del c.p.p., se il p.m., portata a conoscenza della richiesta, esprimerà il suo consenso alla richiesta stessa.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, numero 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità, proposta dalla difesa, dell'art. 458, primo comma, del c.p.p., in relazione all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il termine di sette giorni per richiedere il giudizio abbreviato decorra dalla notifica dell'avviso al difensore della data fissata per il giudizio immediato;

Solleva d'ufficio, perché rilevante e non manifestamente infondata, la questione di costituzionalità dell'art. 458, primo comma, del c.p.p., in relazione agli artt. 24, secondo comma, e 3 primo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede che l'imputato debba depositare la richiesta di giudizio aggravato, con la prova della avvenuta notifica al p.m., nel termine di decadenza di sette giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato;

Dispone la sospensione del giudizio e la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicato al Presidente del Senato e al Presidente della Camera dei deputati;

Respinge la richiesta del difensore, di sostituire, per l'imputato, la misura della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari.

Genova, addì 1° febbraio 1991

Il presidente: PERRAZZELLI

91C0470

N. 256

Ordinanza emessa il 21 febbraio 1991 dal pretore di Venezia, sezione distaccata di San Donà di Piave, nel procedimento penale a carico di Nardin Fabio

Responsabilità penale - Pubblicazioni e altro materiale (nella specie videocassette) a contenuto osceno - Commercio e distribuzione - Previsione di una causa di non punibilità per edicolanti e librai - Asserito contrasto con il principio costituzionale che vieta senza eccezioni le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume.

(Legge 17 luglio 1975, n. 355, articolo unico).

(Cost., art. 21).

IL PRETORE

Letti gli atti;

RILEVA

Con decreto di citazione del 16 ottobre 1990, notificato il successivo 30 novembre, il procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Venezia ha tratto a giudizio di questo pretore Nardin Fabio per rispondere del delitto ex art. 528 del c.p. in quanto deteneva, a scopo di farne commercio, dodici videocassette a contenuto osceno.

Con la lista ex art. 468 del c.p.p. depositata in data 6 febbraio 1991 i difensori dell'imputato hanno chiesto di provare che il Nardin è titolare di una rivendita di giornali al fine di farlo dichiarare non punibile: la decisione del presente processo, dunque, investe il problema dell'interpretazione e dell'applicabilità dell'articolo unico della legge 17 luglio 1975, n. 355.

Tale legge, tuttavia, appare in contrasto con il principio sancito dall'ultimo comma dell'art. 21 della Costituzione.

Con il sancire, infatti, al primo comma dell'articolo unico che «non sono punibili per i reati previsti dagli articoli 528 e 725 del c.p. e dagli artt. 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, i titolari e gli addetti a rivendita di giornali e di riviste per il solo fatto di detenere, rivendere, o esporre, nell'esercizio normale della loro attività, pubblicazioni ricevute dagli editori e distributori autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni» ed al terzo comma dello stesso articolo che «le disposizioni di esonero di responsabilità di cui ai commi precedenti non si applicano quando siano esposte, in modo di

renderle immediatamente visibili al pubblico, parti palesemente oscene delle pubblicazioni o quando dette pubblicazioni siano vendute ai minori di anni sedici» la legge 17 luglio 1975, n. 355, presuppone, e dà anzi per scontato, la esistenza di pubblicazioni oscene, con ciò implicitamente ammettendone la liceità, il che però, come detto, viola il disposto dell'ultimo comma dell'art. 21 della Costituzione.

Tale comma, infatti, sancisce, in forma categorica e senza possibilità di eccezioni o distinguo, che «sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume» con ciò escludendo, come è del resto reso palese dall'ultimo inciso del comma stesso, che una legge possa intervenire a disciplinare tali pubblicazioni per un fine diverso da quello di prevenirle o reprimerle: la legge 17 luglio 1975, n. 355, che invece ne consente la diffusione con le cautele prima indicate, appare dunque in contrasto con tale norma costituzionale.

Poiché i suesposti motivi di illegittimità costituzionale non appaiono manifestamente infondati e poiché, anche alla luce del disposto del terzo e quarto comma dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il presente giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di illegittimità costituzionale sopra sollevata, questo pretore deve ordinare l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo frattanto il giudizio in corso.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 e segg. della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 17 luglio 1975, n. 355, per violazione dell'ultimo comma dell'art. 21 della Costituzione nei limiti sopra indicati;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sospendendo il giudizio in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

San Donà di Piave, addì 21 febbraio 1991

Il pretore: DELPINO

91C0471

N. 257

Ordinanza emessa il 19 febbraio 1991 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Lamezia Terme nel procedimento penale a carico di Ceravolo Maria Montania

Processo penale - Udienda preliminare - Rinvio a giudizio - Imputazione formulata dal p.m. - Mancata condivisione da parte del g.i.p. - Ritenuta impossibilità per lo stesso di dare al fatto una definizione giuridica diversa, anche nel caso che da tale modifica consegua mutamento di competenza - Limitazione dell'esercizio del potere giurisdizionale.

[C.P.P. 1988, art. 429, in relazione agli artt. 417, primo comma, lett. b), e 423 stesso codice].

(Cost., artt. 25 e 101).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Letti gli atti del procedimento penale n. 124/90 r.g., a carico di Ceravolo Maria Montania, imputata del delitto di cui all'art. 424, secondo comma, del cod. pen.;

Viste le conclusioni formulate nella udienda preliminare, a norma dell'art. 421, secondo e terzo comma, del cod. proc. pen., dal pubblico ministero e dal difensore dall'imputata, i quali hanno rispettivamente richiesto il rinvio a giudizio per il reato sopra detto e sentenza di non luogo a procedere per non aver commesso il fatto od, in subordine, rinvio a giudizio per il reato di cui al primo comma dello stesso art. 424 del cod. pen.;

Ritenuto di dover giuridicamente definire il fatto contestato — anziché nei termini enunciati nell'imputazione formulata dal pubblico ministero con la richiesta di rinvio a giudizio e mantenuta nelle conclusioni prima richiamate — quale delitto di cui all'art. 424, primo comma, del cod. pen., (peraltro, in tal senso questo giudice si è anche pronunciato non disponendo la convalida dell'arresto a suo tempo operato, già richiesta dal pubblico ministero);

Rilevato che il reato di cui all'art. 424, primo comma, del cod. pen. appartiene alla competenza del pretore, anziché a quella del tribunale come è per l'ipotesi delittuosa attualmente contestata;

Ritenuto che l'art. 429 del cod. proc. pen., che individua al primo comma, lett. c), tra i requisiti che dispone il giudizio «l'enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge», nella parte in cui, raccomandato all'art. 417, primo comma, lett. b), e 423 dello stesso codice, non consente al giudice della udienza preliminare di dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione formulata con la richiesta di rinvio a giudizio (o nell'imputazione modificata nel corso della udienza preliminare), risulta in contrasto con gli artt. 25, primo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, in quanto:

1) imponendo al giudice di disporre il giudizio esclusivamente in ordine alla imputazione formulata dal pubblico ministero e, quindi, dinanzi ad un giudice del dibattimento diverso da quello ritenuto effettivamente competente, viola il precetto costituzionale per cui «nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge»;

2) imponendo allo stesso giudice di adottare nel decreto che dispone il giudizio una definizione giuridica del fatto diversa da quella ritenuta appropriata e così vincolandolo alla conclusione, non condivisa, al riguardo formulata dal pubblico ministero, limita l'esercizio della funzione giurisdizionale oltre i termini della stretta soggezione alla legge;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il processo in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza notificata al pubblico ministero, all'imputata ed al suo difensore, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Dispone che la stessa ordinanza sia comunicata dal cancelliere anche ai presidenti delle due Camere del Parlamento.

Lamezia Terme, addì 19 febbraio 1991

Il giudice: MURONE

91C0472

N. 258

*Ordinanza emessa il 15 febbraio 1991 dal pretore di Reggio Emilia,
sezione distaccata di Montecchio Emilia, nel procedimento penale a carico di Gazzani Ulderico*

Regione Emilia-Romagna - Inquinamento - Insedimenti produttivi - Scarichi di liquami in acque superficiali - Esclusione dall'ambito della fattispecie penalmente rilevante, di cui all'art. 21 della legge statale n. 319/1976, dello scarico di liquami non preceduto da domanda di autorizzazione e/o eccedente i limiti tabellari previsti negli allegati alla legge stessa, nell'ipotesi di provenienza da imprese agricole - Asserita indebita invasione della sfera di competenza statale in materia penale - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 79/1977, 370/1989, 43/1990 e 309/1990.

[Legge regione Emilia-Romagna 28 novembre 1986, n. 42, art. 11, primo comma, lett. a), n. 2].

(Cost., artt. 25 e 117).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale di cui in epigrafe.

All'udienza dibattimentale del 15 febbraio 1991, il p.m. ha sollevato eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, lett. a), n. 2, della legge regione Emilia-Romagna 28 novembre 1986, n. 42, per contrasto con gli artt. 25 e 117 della Costituzione.

All'odierna udienza dibattimentale, il difensore dell'imputato aderiva alla proposta eccezione.

Secondo quanto sostenuto, il denunciato vizio di illegittimità costituzionale si configurerebbe, più specificamente, «...in riferimento alla legge 10 maggio 1976, n. 319, con successive modifiche, la quale ha per dichiarato oggetto la disciplina degli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti ed indiretti, in tutte le acque superficiali e sotterranee, interne e marine; sia pubbliche che private, nonché in fognature, sul suolo e nel sottosuolo (art. 1), delegando alle regioni, al di fuori dell'ambito di materie tassativamente indicate dall'art. 117 della Costituzione come oggetto di legislazione regionale autonoma, la sola definizione della disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature, o, nel prescritto rispetto di una serie di parametri tra i quali; espressamente previsti, i limiti di accettabilità fissati nelle tabelle allegate alla legge (cfr art. 14, secondo comma, in fine, della legge n. 319/1976 cit.)».

«È evidente», sostiene il p.m., «che l'intervento di definizione disciplinare degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili non recapitanti in pubbliche fognature, da attuarsi con i prescritti piani regionali, tenendo conto dei limiti di qualità degli scarichi sanciti nelle tabelle allegate alla legge statale, non può risolversi nella sostanziale eversione dei precetti fondamentali (previsti per tutti i tipi di scarichi) dalla legge statale, con il disposto corredo di sanzioni penali, trattandosi di materia non costituzionale riservata alla legislazione regionale, la quale si profila illegittimamente interferente con la predetta disciplina statale e intrinsecamente inosservante dello stesso strumento normativo delegato, determinato dalla legge statale come "piano" (norma sub-primaria di attuazione e atto amministrativo generale di normazione secondaria) e non come legge regionale, unica fonte (quest'ultima) abilitata a disporre sanzioni amministrative insieme alla legge statale (art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689)».

«Vi è dunque», secondo il p.m., «una illegittimità costituzionale innanzitutto formale della normativa regionale, essendosi rivestita del rango di legge (norma primaria) e non di quello di semplice "piano" (norma sub-primaria di attuazione della legge statale), in contrasto con la disposizione costituzionale art. 117, primo comma, della Costituzione); che riserva alla Costituzione e a legge costituzionale l'indicazione delle materie soggette alla potestà legislativa autonoma delle regioni, affidando alle leggi della Repubblica la possibilità di demandare alle regioni il solo potere di emanare norme per la loro attuazione (art. 117, secondo comma, della Costituzione)».

E ancora, sarebbe da riscontrare «...un'illegittimità di contenuto sostanziale delle predette norme regionali, le quali non si limitano a perseguire obiettivi di risanamento delle acque con il piano (e non la legge) oggetto della delega statale, ma, formulando autonomamente l'intera disciplina degli scarichi civili, arbitrariamente escludono dall'ambito della fattispecie penalmente rilevante di cui all'art. 21 della legge n. 319/1976 lo scarico non preceduto da domanda di autorizzazione e/o eccedente i limiti tabellari previsti negli allegati alla stessa legge statale, solo perché provenienti da imprese agricole equiparate all'insediamento civile».

Si determinerebbe «...così, una illegittima interferenza riduttiva del contenuto del precetto statale penalmente sanzionato, in contrasto con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, che riserva esclusivamente alla legge dello Stato la definizione dei fatti di rilievo penale».

Ha rilevato, il p.m., che «...in proposito, la Corte costituzionale ha più volte precisato che la fonte del potere punitivo risiede nella sola legislazione statale e che le regioni non hanno la possibilità di comminare, rimuovere o variare con proprie leggi le pene previste in una data materia; non possono, cioè, interferire negativamente con le norme penali statali, disciplinando e considerando lecita un'attività che invece l'ordinamento statale sanziona penalmente (sentenze Corte costituzionale n. 79/1977, 370/1989, 43 e 309 del 1990)».

Conclusivamente, ha denunciato l'illegittimità delle sanzioni amministrative introdotte dalla legge regione Emilia-Romagna n. 42/1986 cit., per intrinseca radicale illegittimità della legge regionale in materia non rientrante in alcuna previsione costituzionale di legislazione regionale autonoma (violazione del principio di riserva costituzionale — art. 117 della Costituzione cit. — delle materie attribuite alla legislazione regionale), e, ancora, per illegittima interferenza della disciplina regionale sanzionatoria in una materia (tutela delle acque dall'inquinamento) oggetto di legge dello Stato con previsione di principi generali di disciplina degli scarichi di qualsiasi tipo (cfr, in particolare, l'art. 9, primo, secondo ed ultimo comma, della ripetuta legge n. 319/1976) e correlative sanzioni penali (cfr, in particolare, gli artt. 21, 22, 23 e 23-bis della legge n. 319/1976), non modificabili da una disciplina regionale espressamente prevista come attuativa di quegli stessi principi (art. 14, secondo comma, della legge citata) attraverso lo strumento del piano di risanamento delle acque, nella vincolante cornice di principi e parametri, con relativo corredo sanzionatorio penale, adottati con legge dello Stato (art. 25 della Costituzione)».

Il processo in corso non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della proposta eccezione di legittimità costituzionale, dacché questo pretore ritiene che, nella specie, per il rinvio operato dall'art. 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sia da ravvisarsi non il contestato illecito penale, ma quello amministrativamente sanzionato dall'art. 11 della legge regione Emilia-Romagna n. 42/1986, del quale si denuncia l'incostituzionalità.

In particolare, si ritiene che non trovi applicazione, nella specie, il disposto dal secondo comma dell'art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo cui «...quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale... che prevede una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale...», e ciò perché la legge penale e quella regionale puniscono fatti diversi: la prima, gli «inquinamenti» da insediamenti produttivi; la seconda, gli «inquinamenti» da insediamenti agricoli e, quindi, civili.

La proposta eccezione non appare manifestamente infondata, sembrando evidente che, così come sostenuto dal p.m., la regione Emilia-Romagna ha legiferato eccedendo tanto i limiti di materia imposti dall'art. 117 della Costituzione, quanto quelli dei principi fondamentali stabiliti dalla legge statale 10 maggio 1976, n. 319 (limiti dei quali lo stesso art. 117 della Costituzione impone l'osservanza), finendo per «rimuovere» o per «ridurre», con l'emanaione della norma della quale si eccipisce l'illegittimità, la disposizione penale statale (art. 21 della legge n. 319/1976).

P. Q. M.

Letti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante, nel giudizio di cui in epigrafe, e non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, lett. a), n. 2, della legge regione Emilia-Romagna 28 novembre 1986, n. 42, in relazione agli artt. 25 e 117 della Costituzione italiana;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina che, a cura della cancelleria, questa ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e al presidente della Giunta regionale e comunicata al presidente delle due Camere del Parlamento e al presidente del consiglio regionale Emilia-Romagna.

Montecchio Emilia, addì 15 febbraio 1991

Il pretore: BASSARELLI

91C0473

N. 259

Ordinanza emessa il 15 febbraio 1991 dal pretore di Reggio Emilia, sezione distaccata di Montecchio Emilia, nel procedimento penale a carico di Del Monte Paolo

Regione Emilia-Romagna - Inquinamento - Insediamenti produttivi - Scarichi di liquami in acque superficiali - Esclusione dall'ambito della fattispecie penalmente rilevante, di cui all'art. 21 della legge statale n. 319/1976, dello scarico di liquami non preceduto da domanda di autorizzazione e/o eccedente i limiti tabellari previsti negli allegati alla legge stessa, nell'ipotesi di provenienza da imprese agricole - Asserita indebita invasione della sfera di competenza statale in materia penale - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 79/1977, 370/1989, 43 e 309/1990.

[Legge regione Emilia-Romagna 28 novembre 1986, n. 42, art. 11, primo comma, lett. a), n. 2].

(Cost., artt. 25 e 117).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale di cui in epigrafe.

All'udienza dibattimentale del 15 febbraio 1991, il p.m. ha sollevato eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, lett. a), n. 2, della legge regione Emilia-Romagna 28 novembre 1986, n. 42, per contrasto con gli artt. 25 e 117 della Costituzione.

All'odierna udienza dibattimentale, il difensore dell'imputato aderiva alla proposta eccezione.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblica in precedenza (Reg. ord. n. 258/1991).

91C0474

N. 260

Ordinanza emessa il 20 novembre 1990 dalla commissione tributaria di primo grado di Prato sul ricorso proposto da Magni Roberto, liquidatore S.r.l. Manifattura Marisa contro l'ufficio IVA di Firenze

Contenzioso tributario - Procedimento avanti le commissioni tributarie - Impossibilità di sospenderlo in pendenza di giudizio penale la cui decisione potrebbe influire sul procedimento stesso - Ingiustificata violazione del diritto di difesa.

(D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 12, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla eccezione proposta dalla difesa del «Lanificio Marisa di Bruschi Marisa» nei ricorsi nn. 365, 366, 5890, 5891, 5892 e 5893 del 1989, 75, 76, 77 e 78 del 1990, con la quale si osserva che non può essere sospeso il processo tributario ai sensi dell'art. 12 del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1982, n. 516, anche in pendenza di un procedimento penale, che ha lo stesso presupposto di base e cioè le bolle alterate;

Sentito il rappresentante dell'ufficio;

OSSERVA

La questione, sollevata dalla difesa, di incostituzionalità dell'art. 12 del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429, con riferimento all'art. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, è manifestamente rilevante e viene pertanto accolta da questa commissione; detta fondatezza emerge dalla considerazione che la «bolla alterata» viene sequestrata dall'autorità giudiziaria penale e, quale «corpo del reato», non può essere messa a disposizione della commissione tributaria per il suo giudizio.

È pur vero che l'ufficio o la parte potrebbero produrre una copia della bolla, ma la cosa non è sufficiente per un obiettivo giudizio, giacché, come ampiamente dimostrato da tutte le perizie grafiche espletate, occorre la presenza dell'originale, che solo può garantire il riconoscimento di segni alterati.

Ne consegue che il giudice tributario, non potendo esaminare l'originale né disporre consulenza tecnica fino al passaggio in giudicato della decisione penale, si trova nella più assoluta difficoltà di decidere tutti i ricorsi che traggono fondamento da accertamenti effettuati a seguito dell'alterazione delle bolle.

È palese, pertanto, il contrasto tra dette situazioni di giustizia tributaria e tutte le altre che possono essere decise anche sulla base di copie autentiche.

Atteso questo contrasto tra le diverse fattispecie tributarie, emerge evidente, a parere di questa commissione, il contrasto tra l'art. 12 soprarichiamato e l'art. 3 e l'art. 24, secondo comma, della Carta costituzionale.

Poiché nel caso di specie la commissione non può decidere senza la risoluzione del conflitto, gli atti vanno rimessi alla Corte costituzionale ed i procedimenti sospesi.

P. Q. M.

Ritiene rilevante ed ammissibile e decisa, per il caso di specie, la questione del contrasto tra l'art. 12 del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, in legge 7 agosto 1982, n. 516 e l'art. 3 e l'art. 24, secondo comma, della Carta costituzionale;

Sospende i procedimenti tributari soprarichiamati;

Rimette la decisione del contrasto alla Corte costituzionale presso la sua sede in Roma a cui dispone vengano trasmessi gli atti;

Ordina che, dopo il deposito in segreteria, la presente ordinanza sia notificata a cura della segreteria al ricorrente, all'ufficio, al Presidente del Consiglio dei Ministri e venga comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Prato, addì 20 novembre 1990

Il presidente: PALAZZO

N. 261

Ordinanza emessa il 20 novembre 1990 dalla commissione tributaria di primo grado di Prato sul ricorso proposto da Magni Roberto, liquidatore S.r.l. Manifattura Marisa contro l'ufficio IVA di Firenze

Contenzioso tributario - Procedimento avanti le commissioni tributarie - Impossibilità di sospenderlo in pendenza di giudizio penale la cui decisione potrebbe influire sul procedimento stesso - Ingiustificata violazione del diritto di difesa. (D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 12, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516). (Cost., artt. 3 e 24).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla eccezione proposta dalla difesa del «Lanificio Marisa di Bruschi Marisa» nei ricorsi nn. 365, 366, 5890, 5891, 5892 e 5893 del 1989, 75, 76, 77 e 78 del 1990, con la quale si osserva che non può essere sospeso il processo tributario ai sensi dell'art. 12 del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1982, n. 516, anche in pendenza di un procedimento penale, che ha lo stesso presupposto di base e cioè le bolle alterate;

Sentito il rappresentante dell'ufficio;

O S S E R V A

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 260/1991).

91C0476

N. 262

Ordinanza emessa il 20 novembre 1990 dalla commissione tributaria di primo grado di Prato sul ricorso proposto da Magni Roberto, liquidatore S.r.l. Manifattura Marisa contro l'ufficio IVA di Firenze

Contenzioso tributario - Procedimento avanti le commissioni tributarie - Impossibilità di sospenderlo in pendenza di giudizio penale la cui decisione potrebbe influire sul procedimento stesso - Ingiustificata violazione del diritto di difesa. (D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 12, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516). (Cost., artt. 3 e 24).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla eccezione proposta dalla difesa del «Lanificio Marisa di Bruschi Marisa» nei ricorsi nn. 365, 366, 5890, 5891, 5892 e 5893 del 1989, 75, 76, 77 e 78 del 1990, con la quale si osserva che non può essere sospeso il processo tributario ai sensi dell'art. 12 del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1982, n. 516, anche in pendenza di un procedimento penale, che ha lo stesso presupposto di base e cioè le bolle alterate;

Sentito il rappresentante dell'ufficio;

O S S E R V A

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 260/1991).

91C0477

N. 263

Ordinanza emessa il 20 novembre 1990 dalla commissione tributaria di primo grado di Prato sul ricorso proposto da Magni Roberto, liquidatore S.r.l. Manifattura Marisa contro l'ufficio IVA di Firenze

Contenzioso tributario - Procedimento avanti le commissioni tributarie - Impossibilità di sospenderlo in pendenza di giudizio penale la cui decisione potrebbe influire sul procedimento stesso - Ingiustificata violazione del diritto di difesa.

(D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 12, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla eccezione proposta dalla difesa del «Lanificio Marisa di Bruschi Marisa» nei ricorsi nn. 365, 366, 5890, 5891, 5892 e 5893 del 1989, 75, 76, 77 e 78 del 1990, con la quale si osserva che non può essere sospeso il processo tributario ai sensi dell'art. 12 del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1982, n. 516, anche in pendenza di un procedimento penale, che ha lo stesso presupposto di base e cioè le bolle alterate;

Sentito il rappresentante dell'ufficio;

O S S E R V A

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 260/1991).

91C0478

N. 264

Ordinanza emessa il 20 novembre 1990 dalla commissione tributaria di primo grado di Prato sul ricorso proposto da Bruschi Marisa contro l'ufficio IVA di Firenze

Contenzioso tributario - Procedimento avanti le commissioni tributarie - Impossibilità di sospenderlo in pendenza di giudizio penale la cui decisione potrebbe influire sul procedimento stesso - Ingiustificata violazione del diritto di difesa.

(D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 12, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla eccezione proposta dalla difesa del «Lanificio Marisa di Bruschi Marisa» nei ricorsi nn. 365, 366, 5890, 5891, 5892 e 5893 del 1989, 75, 76, 77 e 78 del 1990, con la quale si osserva che non può essere sospeso il processo tributario ai sensi dell'art. 12 del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1982, n. 516, anche in pendenza di un procedimento penale, che ha lo stesso presupposto di base e cioè le bolle alterate;

Sentito il rappresentante dell'ufficio;

O S S E R V A

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 260/1991).

91C0479

N. 265

Ordinanza emessa il 20 novembre 1990 dalla commissione tributaria di primo grado di Prato sul ricorso proposto da Bruschi Marisa contro l'ufficio IVA di Firenze

Contenzioso tributario - Procedimento avanti le commissioni tributarie - Impossibilità di sospenderlo in pendenza di giudizio penale la cui decisione potrebbe influire sul procedimento stesso - Ingiustificata violazione del diritto di difesa.

(D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 12, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla eccezione proposta dalla difesa del «Lanificio Marisa di Bruschi Marisa» nei ricorsi nn. 365, 366, 5890, 5891, 5892 e 5893 del 1989, 75, 76, 77 e 78 del 1990, con la quale si osserva che non può essere sospeso il processo tributario ai sensi dell'art. 12 del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1982, n. 516, anche in pendenza di un procedimento penale, che ha lo stesso presupposto di base e cioè le bolle alterate;

Sentito il rappresentante dell'ufficio;

O S S E R V A

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 260/1991).

91C0480

N. 266

Ordinanza emessa il 20 novembre 1990 dalla commissione tributaria di primo grado di Prato sul ricorso proposto da Bruschi Marisa contro l'ufficio IVA di Firenze

Contenzioso tributario - Procedimento avanti le commissioni tributarie - Impossibilità di sospenderlo in pendenza di giudizio penale la cui decisione potrebbe influire sul procedimento stesso - Ingiustificata violazione del diritto di difesa.

(D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 12, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla eccezione proposta dalla difesa del «Lanificio Marisa di Bruschi Marisa» nei ricorsi nn. 365, 366, 5890, 5891, 5892 e 5893 del 1989, 75, 76, 77 e 78 del 1990, con la quale si osserva che non può essere sospeso il processo tributario ai sensi dell'art. 12 del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1982, n. 516, anche in pendenza di un procedimento penale, che ha lo stesso presupposto di base e cioè le bolle alterate;

Sentito il rappresentante dell'ufficio;

O S S E R V A

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 260/1991).

91C0481

n. 267

*Ordinanza emessa il 20 novembre 1990 dalla commissione tributaria di primo grado di Prato
sul ricorso proposto da Bruschi Marisa contro l'ufficio IVA di Firenze*

Contenzioso tributario - Procedimento avanti le commissioni tributarie - Impossibilità di sospenderlo in pendenza di giudizio penale la cui decisione potrebbe influire sul procedimento stesso - Ingiustificata violazione del diritto di difesa.

(D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 12, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla eccezione proposta dalla difesa del «Lanificio Marisa di Bruschi Marisa» nei ricorsi nn. 365, 366, 5890, 5891, 5892 e 5893 del 1989, 75, 76, 77 e 78 del 1990, con la quale si osserva che non può essere sospeso il processo tributario ai sensi dell'art. 12 del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1982, n. 516, anche in pendenza di un procedimento penale, che ha lo stesso presupposto di base e cioè le bolle alterate;

Sentito il rappresentante dell'ufficio;

OSSERVA

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 260/1991).

91C0482

n. 268

*Ordinanza emessa il 20 novembre 1990 dalla commissione tributaria di primo grado di Prato
sul ricorso proposto da Bruschi Marisa contro l'ufficio IVA di Firenze*

Contenzioso tributario - Procedimento avanti le commissioni tributarie - Impossibilità di sospenderlo in pendenza di giudizio penale la cui decisione potrebbe influire sul procedimento stesso - Ingiustificata violazione del diritto di difesa.

(D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 12, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla eccezione proposta dalla difesa del «Lanificio Marisa di Bruschi Marisa» nei ricorsi nn. 365, 366, 5890, 5891, 5892 e 5893 del 1989, 75, 76, 77 e 78 del 1990, con la quale si osserva che non può essere sospeso il processo tributario ai sensi dell'art. 12 del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1982, n. 516, anche in pendenza di un procedimento penale, che ha lo stesso presupposto di base e cioè le bolle alterate;

Sentito il rappresentante dell'ufficio;

OSSERVA

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 260/1991).

91C0483

N. 269

Ordinanza emessa il 20 novembre 1990 dalla commissione tributaria di primo grado di Prato sul ricorso proposto da Bruschi Marisa contro l'ufficio IVA di Firenze

Contenzioso tributario - Procedimento avanti le commissioni tributarie - Impossibilità di sospenderlo in pendenza di giudizio penale la cui decisione potrebbe influire sul procedimento stesso - Ingiustificata violazione del diritto di difesa.
(D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 12, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516).
(Cost., artt. 3 e 24).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla eccezione proposta dalla difesa del «Lanificio Marisa di Bruschi Marisa» nei ricorsi nn. 365, 366, 5890, 5891, 5892 e 5893 del 1989, 75, 76, 77 e 78 del 1990, con la quale si osserva che non può essere sospeso il processo tributario ai sensi dell'art. 12 del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1982, n. 516, anche in pendenza di un procedimento penale, che ha lo stesso presupposto di base e cioè le bolle alterate;

Sentito il rappresentante dell'ufficio;

O S S E R V A

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 260/1991).

91C0484

N. 270

Ordinanza emessa il 20 novembre 1990 dalla commissione tributaria di primo grado di Prato sul ricorso proposto da S.p.a. Lanificio Colber contro ufficio IVA di Firenze

Contenzioso tributario - Procedimento avanti le commissioni tributarie - Impossibilità di sospenderlo in pendenza di giudizio penale la cui decisione potrebbe influire sul procedimento stesso - Ingiustificata violazione del diritto di difesa.
(D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 12, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516).
(Cost., artt. 3 e 24).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla eccezione proposta dalla difesa del «Lanificio Colber S.p.a.» nei ricorsi nn. 597, 658, 4723, 4725, 4726, 4727, 4728 e 4729 del 1989 con la quale si osserva che non può essere sospeso il processo tributario ai sensi dell'art. 12 del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1982, n. 516, anche in pendenza di un procedimento penale, che ha lo stesso presupposto di base e cioè le bolle alterate;

Sentito il rappresentante dell'ufficio;

O S S E R V A

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 260/1991).

91C0485

N. 271

*Ordinanza emessa il 20 novembre 1990 dalla commissione tributaria di primo grado di Prato
sul ricorso proposto da S.p.a. Lanificio Colber contro ufficio IVA di Firenze*

Contenzioso tributario - Procedimento avanti le commissioni tributarie - Impossibilità di sospenderlo in pendenza di giudizio penale la cui decisione potrebbe influire sul procedimento stesso - Ingiustificata violazione del diritto di difesa.

(D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 12, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla eccezione proposta dalla difesa del «Lanificio Colber S.p.a.» nei ricorsi nn. 597, 658, 4723, 4725, 4726, 4727, 4728 e 4729 del 1989 con la quale si osserva che non può essere sospeso il processo tributario ai sensi dell'art. 12 del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1982, n. 516, anche in pendenza di un procedimento penale, che ha lo stesso presupposto di base e cioè le bolle alterate;

Sentito il rappresentante dell'ufficio;

O S S E R V A

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 260/1991).

91C0486

N. 272

*Ordinanza emessa il 20 novembre 1990 dalla commissione tributaria di primo grado di Prato
sul ricorso proposto da S.p.a. Lanificio Colber contro ufficio IVA di Firenze*

Contenzioso tributario - Procedimento avanti le commissioni tributarie - Impossibilità di sospenderlo in pendenza di giudizio penale la cui decisione potrebbe influire sul procedimento stesso - Ingiustificata violazione del diritto di difesa.

(D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 12, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla eccezione proposta dalla difesa del «Lanificio Colber S.p.a.» nei ricorsi nn. 597, 658, 4723, 4725, 4726, 4727, 4728 e 4729 del 1989 con la quale si osserva che non può essere sospeso il processo tributario ai sensi dell'art. 12 del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1982, n. 516, anche in pendenza di un procedimento penale, che ha lo stesso presupposto di base e cioè le bolle alterate;

Sentito il rappresentante dell'ufficio;

O S S E R V A

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 260/1991).

91C0487

N. 273

Ordinanza emessa il 20 novembre 1990 dalla commissione tributaria di primo grado di Prato sul ricorso proposto da S.p.a. Lanificio Colber contro ufficio IVA di Firenze

Contenzioso tributario - Procedimento avanti le commissioni tributarie - Impossibilità di sospenderlo in pendenza di giudizio penale la cui decisione potrebbe influire sul procedimento stesso - Ingiustificata violazione del diritto di difesa. (D.-l. 10 luglio 1982, n. 429, art. 12, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516). (Cost., artt. 3 e 24).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla eccezione proposta dalla difesa del «Lanificio Colber S.p.a.» nei ricorsi nn. 597, 658, 4723, 4725, 4726, 4727, 4728 e 4729 del 1989 con la quale si osserva che non può essere sospeso il processo tributario ai sensi dell'art. 12 del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1982, n. 516, anche in pendenza di un procedimento penale, che ha lo stesso presupposto di base e cioè le bolle alterate;

Sentito il rappresentante dell'ufficio;

O S S E R V A

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 260/1991).

91C0483

N. 274

Ordinanza emessa il 20 novembre 1990 dalla commissione tributaria di primo grado di Prato sul ricorso proposto da S.p.a. Lanificio Colber contro ufficio IVA di Firenze

Contenzioso tributario - Procedimento avanti le commissioni tributarie - Impossibilità di sospenderlo in pendenza di giudizio penale la cui decisione potrebbe influire sul procedimento stesso - Ingiustificata violazione del diritto di difesa. (D.-l. 10 luglio 1982, n. 429, art. 12, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516). (Cost., artt. 3 e 24).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla eccezione proposta dalla difesa del «Lanificio Colber S.p.a.» nei ricorsi nn. 597, 658, 4723, 4725, 4726, 4727, 4728 e 4729 del 1989 con la quale si osserva che non può essere sospeso il processo tributario ai sensi dell'art. 12 del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1982, n. 516, anche in pendenza di un procedimento penale, che ha lo stesso presupposto di base e cioè le bolle alterate;

Sentito il rappresentante dell'ufficio;

O S S E R V A

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 260/1991).

91C0439

N. 275

*Ordinanza emessa il 20 novembre 1990 dalla commissione tributaria di primo grado di Prato
sul ricorso proposto da S.p.a. Lanificio Colber contro ufficio IVA di Firenze*

Contenzioso tributario - Procedimento avanti le commissioni tributarie - Impossibilità di sospenderlo in pendenza di giudizio penale la cui decisione potrebbe influire sul procedimento stesso - Ingiustificata violazione del diritto di difesa.

(D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 12, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla eccezione proposta dalla difesa del «Lanificio Colber S.p.a.» nei ricorsi nn. 597, 658, 4723, 4725, 4726, 4727, 4728 e 4729 del 1989 con la quale si osserva che non può essere sospeso il processo tributario ai sensi dell'art. 12 del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1982, n. 516, anche in pendenza di un procedimento penale, che ha lo stesso presupposto di base e cioè le bolle alterate;

Sentito il rappresentante dell'ufficio;

O S S E R V A

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 260/1991).

91C0490

N. 276

*Ordinanza emessa il 20 novembre 1990 dalla commissione tributaria di primo grado di Prato
sul ricorso proposto da S.p.a. Lanificio Colber contro ufficio IVA di Firenze*

Contenzioso tributario - Procedimento avanti le commissioni tributarie - Impossibilità di sospenderlo in pendenza di giudizio penale la cui decisione potrebbe influire sul procedimento stesso - Ingiustificata violazione del diritto di difesa.

(D.-L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 12, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla eccezione proposta dalla difesa del «Lanificio Colber S.p.a.» nei ricorsi nn. 597, 658, 4723, 4725, 4726, 4727, 4728 e 4729 del 1989 con la quale si osserva che non può essere sospeso il processo tributario ai sensi dell'art. 12 del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1982, n. 516, anche in pendenza di un procedimento penale, che ha lo stesso presupposto di base e cioè le bolle alterate;

Sentito il rappresentante dell'ufficio;

O S S E R V A

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 260/1991).

91C0491

N. 277

Ordinanza emessa il 20 novembre 1990 dalla commissione tributaria di primo grado di Prato sul ricorso proposto da S.p.a. Lanificio Colber contro ufficio IVA di Firenze

Contenzioso tributario - Procedimento avanti le commissioni tributarie - Impossibilità di sospenderlo in pendenza di giudizio penale la cui decisione potrebbe influire sul procedimento stesso - Ingiustificata violazione del diritto di difesa. (D.-I. 10 luglio 1982, n. 429, art. 12, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516). (Cost., artt. 3 e 24).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla eccezione proposta dalla difesa del «Lanificio Colber S.p.a.» nei ricorsi nn. 597, 658, 4723, 4725, 4726, 4727, 4728 e 4729 del 1989 con la quale si osserva che non può essere sospeso il processo tributario ai sensi dell'art. 12 del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1982, n. 516, anche in pendenza di un procedimento penale, che ha lo stesso presupposto di base e cioè le bolle alterate;

Sentito il rappresentante dell'ufficio;

O S S E R V A

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 260/1991).

91C0492

N. 278

Ordinanza emessa il 20 febbraio 1991 dal tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra Del Lungo Claudio e regione Toscana

Elezioni - Ineleggibilità a consigliere regionale del dipendente regionale - Cessazione della condizione di ineleggibilità solo per effetto di dimissioni del dipendente regionale - Mancata previsione della cessazione della condizione di ineleggibilità, altresì, per effetto del collocamento in aspettativa alla data fissata per la presentazione della candidatura - Ingiustificata disparità di trattamento dei dipendenti regionali rispetto ai dipendenti delle uu.ss.ll. per i quali è sufficiente il collocamento in aspettativa alla data di presentazione della candidatura per far cessare la condizione di ineleggibilità - Incidenza sul diritto alla conservazione del posto di lavoro in caso di nomina ad uffici pubblici elettivi, attesa la natura di diritto affievolito dell'eventuale riammissione in servizio del dipendente regionale alla cessazione dalla carica pubblica nonché la decorrenza dell'anzianità di servizio dalla data della riammissione in servizio anziché dalla data di cessazione del rapporto di impiego.

(Legge 23 aprile 1981, n. 154, art. 2, terzo comma).

(Cost., artt. 3 e 51).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento n. 269/1990 promosso da Del Lungo Claudio;

IN FATTO OSSERVA

Con ricorso *ex art.* 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, ed *ex artt.* 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, depositato in data 10 dicembre 1990, Claudio Del Lungo adiva il tribunale di Firenze chiedendo la dichiarazione di nullità delle delibere 22 ottobre 1990 della giunta per le elezioni della regione Toscana e 6 novembre 1990, n. 326, del consiglio regionale Toscano, con le quali era stato disposto l'annullamento della propria elezione a consigliere regionale, proclamata con decreto del presidente del tribunale di Lucca del 23 maggio 1990.

Il ricorrente, dipendente dell'Ente toscano per lo sviluppo agricolo e forestale, faceva presente quanto segue:

alla data fissata per la presentazione delle candidature egli si trova in posizione di aspettativa per motivi personali, regolarmente assentita con delibera g.r. 11.433 del 22 gennaio 1990, fino alla data del 30 aprile 1990;

con domanda del 23 marzo 1990; egli aveva chiesto la proroga del collocamento in aspettativa fino al 31 maggio 1990 (cioè oltre la data fissata per le elezioni amministrative), al fine di proseguire la cessazione dalle funzioni, in sintonia con quanto previsto dalla legge 23 aprile 1981, n. 154, in materia di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di consigliere regionale;

la g.r., pur prorogando l'aspettativa come da lui richiesto, aveva tuttavia rilevato che «il terzo comma dell'art. 2 della legge n. 154/1981 stabilisce che la causa di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale non ha effetto solo se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature»;

in esito a tale risposta egli aveva rassegnato le proprie dimissioni in data 19 maggio 1990, dichiarando la volontà di optare per il mantenimento della carica elettiva;

nonostante le rassegnate dimissioni la giunta regionale per le elezioni aveva proposto l'annullamento della sua elezione a consigliere regionale ed il consiglio regionale toscano aveva approvato tale proposta, pronunciando definitivamente la decadenza con la delibera, n. 326 sopracitata.

Il ricorrente sollevava quindi in via principale e pregiudiziale eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154, in relazione agli artt. 3, 51 e 38 della Costituzione, chiedendo altresì all'esito di tale superiore pronuncia, la dichiarazione di nullità delle citate delibere 22 ottobre 1990 e 6 novembre 1990.

La regione Toscana si costituiva in giudizio, con controricorso, chiedendo la reiezione delle domande proposte dal Del Lungo.

Il ricorso veniva discusso all'odierna udienza in camera di consiglio, con la partecipazione del p.m.

In esito alla discussione il tribunale ha pronunciato ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale per le ragioni che risultano dalle seguenti

CONSIDERAZIONI IN DIRITTO

Il ricorrente mette in evidenza lo stridente contrasto dell'art. 2 della legge n. 154/1981 innanzitutto con l'art. 3 della Costituzione, a causa della abnorme discriminazione posta in essere da tale norma, quanto alla cessazione delle cause di ineleggibilità, tra i dipendenti della regione (art. 2, primo comma, n. 7) ed altre categorie di pubblici dipendenti, quali, ad es., i dipendenti delle uu.ss.ll. facenti parte del comitato di gestione, o i coordinatori dello stesso per i consigli comunali (art. 2, primo comma, n. 8).

Dalla lettura del secondo e del terzo comma del citato art. 2 emerge, infatti, che per i dipendenti regionali la causa di ineleggibilità a consigliere regionale non ha effetto solo se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature, laddove invece per altri dipendenti pubblici, appunto i dipendenti delle uu.ss.ll. di cui al citato n. 8 del primo comma, è sufficiente che a tale data l'interessato sia collocato in aspettativa.

Avendo le due delibere impugnate applicato alla lettera l'anzidetta normativa (in quanto la decadenza del Del Lungo da consigliere regionale è stata pronunciata a causa del fatto che alla data per la presentazione delle candidature il medesimo si trovava solo in aspettativa e non anche cessato dal servizio per dimissioni), ne consegue la rilevanza, in ordine al presente giudizio, della questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente, dovendo il Tribunale dichiarare radicalmente nulle le delibere impugnate nell'ipotesi in cui le stesse si ritengano applicazione di una norma di legge incostituzionale (art. 23, secondo comma, della legge n. 87/1953).

Quanto al profilo della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, il tribunale osserva quanto segue: la differenziata disciplina in ordine alla cessazione della causa di ineleggibilità delle varie categorie di pubblici dipendenti non sembra in linea con il principio di uguaglianza dall'art. 3 della Costituzione, in quanto il diverso trattamento non appare sorretto da alcuna ragione giustificatrice: invero, non si vede perché il pericolo di inquinamento della volontà elettorale, che la legge presume esistente per una serie di categorie di pubblici dipendenti nel momento in cui ne sancisce l'ineleggibilità, debba ritenersi cessato, per alcune categorie, con la mera aspettativa, che non preclude la conservazione del posto di lavoro, mentre per altre solo con il più drastico provvedimento di dimissioni.

La differenziata disciplina, che consente ad altre categorie di pubblici dipendenti di riprendere l'impiego al termine del mandato elettorale, mentre impone al dipendente regionale di lasciare il proprio posto di lavoro, sembra risolversi altresì in una violazione dell'art. 51, ultimo comma, della Costituzione: pare evidente, infatti, che il principio costituzionale secondo cui chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto a conservare il proprio posto di lavoro venga violato da una norma che impone le dimissioni, quale condizione per l'esercizio del diritto di elettorato passivo, e ciò addirittura al momento della presentazione della candidatura; con la conseguenza che, se la sperata elezione non diventa realtà, il non eletto viene ad essere sprovvisto dei normali mezzi di sussistenza; tanto che egli dovrà verosimilmente rinunciare al proprio diritto di elettorato passivo ogni qualvolta reputi che la perdita del posto di lavoro sia un prezzo da non potersi pagare in cambio della mera candidatura elettorale.

La norma in questione pare dunque irragionevole nella misura in cui può imporre al dipendente regionale di scegliere tra due valori costituzionalmente rilevanti (il diritto di elettorato passivo e quello alla conservazione del posto di lavoro), i quali invece, alla luce dell'art. 51, ultimo comma, della Costituzione, debbono poter essere esercitati contemporaneamente.

È possibile addirittura leggere il precetto costituzionale come limite a qualunque disciplina che imponga le dimissioni anche solo successivamente all'avvenuta elezione, quale cessazione della causa di ineleggibilità, ben potendo il collocamento in aspettativa essere sufficiente a fugare qualsiasi dubbio di *captatio benevolentiae* (essendo peraltro ritenuto sufficiente dalla stessa legge n. 154/1981 per alcune categorie di pubblici dipendenti) nonché, contemporaneamente, in grado di tutelare il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

In ogni caso tale principio costituzionale rende quanto mai dubbia la legittimità di una norma che impone le dimissioni dal rapporto di impiego, quale condizione per eliminare l'ineleggibilità, addirittura prima della presentazione della candidatura.

Né è sufficiente, a parere del collegio, ad incidere sul profilo della non manifesta infondatezza della questione sollevata, la circostanza che la l.r. Toscana 21 agosto 1989, n. 51 (testo unico delle leggi sul personale) preveda all'art. 161 la riammissione in servizio del dipendente cessato per dimissioni o per decadenza dall'impiego in alcune tassative ipotesi.

Trattasi, invero, di normativa che appresta una forma di tutela parziale e certamente non in grado di eliminare la presumibile violazione dell'art. 51, ultimo comma, della Costituzione: infatti, a prescindere dalla considerazione che sul piano teorico la riammissione in servizio successiva alle dimissioni non può tener luogo della continuità del rapporto di impiego, si deve constatare che la riammissione stessa non viene configurata dalla norma in esame quale diritto soggettivo del dipendente, bensì, al più, quale diritto affievolito, essendo condizionata alle esigenze dell'ufficio (art. 161 della legge citata, primo comma). Inoltre la stessa norma prevede espressamente, al secondo comma, che l'anzianità di servizio decorra non dalla cessazione del rapporto, ma dalla riammissione, con ciò stabilendo una regola che, applicata alla fattispecie *de qua*, si risolverebbe in un danno assolutamente ingiustificato del dipendente regionale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 e segg. della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata in relazione agli artt. 3 e 51 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, terzo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154, nella parte in cui dispone la causa di ineleggibilità a consigliere regionale del dipendente regionale cessi solo con le dimissioni e non anche con il collocamento in aspettativa, alla data fissata per la presentazione della candidatura;

Dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Firenze, addì 20 febbraio 1991

Il presidente: BAGGIO

N. 279

Ordinanza emessa il 25 ottobre 1990 dal tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione di Salerno, sul ricorso proposta da Curcio Vincenzo contro il prefetto della provincia di Salerno ed altri

Regione Campania - Controlli amministrativi - Controllo sugli organi delle unità sanitarie locali - Attribuzione con legge della regione al presidente della giunta regionale, in caso di gravi inadempienze funzionali, del potere di scioglimento di detti organi e di nomina di un commissario straordinario - Violazione del limite della competenza delle regioni in materia di assistenza sanitaria costituito dal principio fondamentale della legge istitutiva del S.S.N. (art. 49 della legge n. 833/1978) che prevede al riguardo la competenza dello Stato, nonché dei principi costituzionali che, escludendo ogni competenza delle regioni, riservano alla legge statale la materia dei controlli (comprensivi dei poteri di sospensione e scioglimento) sugli organi degli enti locali - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 107/1987, 223, 274 e 613 del 1988.

(Legge regione Campania 9 giugno 1980, n. 57, art. 36).

(Cost., artt. 117, 118 e 130).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1902/1989 reg. gen., proposto dal sig. Curcio Vincenzo, che, giusta mandato a margine, è rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Bancaccio e Giuseppe Lanocita, nello studio del secondo elettivamente domiciliato in Salerno alla via Roma n. 61, contro il prefetto *pro-tempore* della provincia di Salerno, rappresentato e difeso dalla avvocatura distrettuale dello Stato in Salerno, domiciliataria *ex lege*, e nei confronti della regione Campania, in persona del presidente della giunta regionale *pro-tempore*, non costituito, del dott. Salemme Vittorio, quale commissario prefettizio presso la u.s.l. n. 57 in Polla, non costituito, con intervento adesivo di Marmo Antonio, Romanelli Antonio, Zirpoli Raffaele, Stabile Antonio, Giuliano Rocco, Rubino Gaetano, rappresentati e difesi — in forza di mandato a margine degli atti di costituzione in giudizio — dagli avvocati Giuseppe Lanocita e Antonio Bancaccio, come sopra domiciliati elettivamente in Salerno, e con intervento oppositivo del comune di Sant'Arsenio, in persona del sindaco *pro-tempore*, rappresentato e difeso — in forza di delibera consiliare 30 dicembre 1989, n. 244, e di mandato a margine dell'atto di costituzione in giudizio — dall'avv. Lorenzo Lentini, nel cui studio domicilia elettivamente in Salerno, al corso Garibaldi n. 164, e dei comuni di Salvitelle e Sala Consilina, in persona dei rispettivi sindaci *pro-tempore*, rappresentati e difesi dagli avvocati Lorenzo Lentini e Fernando Mastursi, presso lo studio del primo come sopra domiciliati, per l'annullamento previa sospensiva, del decreto prefettizio 9 novembre 1989, n. 13.9.1961/gab., con il quale è stata disposta la sospensione della assemblea dell'associazione intercomunale e del comitato di gestione, con il suo presidente, della u.s.l. n. 57 di Polla, e nominato nel contempo il dott. Vittorio Salemme commissario prefettizio per la provvisoria gestione della u.s.l.; in una agli atti presupposti, connessi e conseguente;

Visto il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle avvocatura dello Stato e dei predetti intervenienti;

Vista l'ordinanza della sezione 23 novembre 1989, n. 1044, e l'ordinanza del Consiglio di Stato, quarta sezione, 3 aprile 1990, n. 347;

Viste le memorie prodotte dalle parti;

Visti gli atti tutti di causa;

Udita alla pubblica udienza del 25 ottobre 1990 la relazione del consigliere Orrei; e uditi altresì, per le parti, l'avv. Gaetano Paolino, con delega dell'avv. Lanocita, gli avvocati Bancaccio, Lentini e Mastursi, e l'avv. dello Stato Roberto Gugliucci;

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso notificato il 18-20 novembre 1989 — unitamente al decreto presidenziale d'abbreviazione dei termini, *ex art.* 36 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642 — e depositato in segreteria il 22 successivo, il sig. Vincenzo Curcio, nella qualità di presidente del comitato di gestione della u.s.l. n. 57 di Polla, impugnava — chiedendone l'annullamento con contestuale domanda incidentale di sospensiva — il decreto prefettizio indicato in epigrafe, con cui era stata disposta la sospensione della assemblea della associazione intercomunale e del comitato di gestione della detta u.s.l., con il suo presidente, nominando nel contempo il coordinatore dott. Vittorio Salemme quale commissario prefettizio per la provvisoria gestione della u.s.l.

Il ricorrente rappresentava che, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1989, da parte dell'assemblea della associazione intercomunale, il comitato regionale di controllo aveva nominato un commissario *ad acta* per l'approvazione del suddetto documento contabile, a norma dell'art. 21 della legge regionale n. 26/1986. In conseguenza di ciò, il prefetto aveva iniziato il procedimento di scioglimento degli organi dell'ente, disponendone — con l'atto impugnato — la sospensione.

Questi i motivi dedotti:

1) violazione dell'art. 21, nono comma, e dell'art. 36, della legge regionale n. 57/1980, degli art. 117 e 118 della Costituzione, e della legge regionale n. 29/1986; eccesso di potere per difetto di presupposto; dette norme regionali attribuirebbero alla regione il controllo sugli organi delle u.s.l., in coerenza con gli art. 117 e 118 della Costituzione, che affidano alle regioni la materia della sanità; e comunque l'art. 36 sarebbe in vigore, non essendo stato impugnato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri davanti alla Corte costituzionale;

2) violazione dell'art. 49 della legge n. 833/1978, e degli artt. 13, 25 e 27 del d.P.R. n. 616/1977, poiché da tali norme non potrebbe ricavarsi — anche in assenza delle dette norme regionali — che il controllo sugli organi delle u.s.l. spetti allo Stato e non alle regioni;

3) violazione degli artt. 11 e 21 della legge regionale 11 novembre 1980, n. 63, dell'art. 21, nono comma, della legge regionale n. 57, dell'art. 21 della legge regionale n. 26/1986, dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, e dell'art. 105 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 2389; eccesso di potere per difetto di presupposto ed illogicità:

a) ai sensi delle prime norme rubricate il bilancio preventivo delle u.s.l. dovrebbe essere predisposto dai comitati di gestione entro il 30 settembre ed approvato dalla assemblea generale entro il 30 novembre succ.; in caso di ritardo sarebbe autorizzato l'esercizio provvisorio, ed i rinvii nell'approvazione del bilancio 1989 sarebbero stati causati dai ritardi dello Stato prima, e della regione poi;

b) al procedimento previsto dalle citate norme regionali, in relazione alla nomina del commissario per l'approvazione del bilancio, non potrebbe collegarsi il procedimento fissato dall'art. 4 della legge n. 968/1969, norma peraltro non applicabile alle u.s.l.

In data 22 e 23 novembre 1989 si costituivano in giudizio l'avvocatura dello Stato, nonché i predetti intervenienti adesivi (componenti del comitato di gestione e dell'assemblea della u.s.l.) ed oppositivi (comuni di Sant'Arsenio, Salvitelle e Sala Consilina); e con ordinanza del 23, n. 1044, la sezione accoglieva la domanda incidentale di sospensiva, pronuncia annullata in appello, con ordinanza del Consiglio di Stato, quarta sezione, 3 aprile 1990, n. 347.

La difesa attrice e quella resistente depositavano altre memorie e documenti: la prima ribadendo i motivi di ricorso, la seconda contestando le censure proposte ed eccependo, in subordine, l'illegittimità costituzionale dell'art. 36, secondo comma, della legge regionale n. 57/1980.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I. — Con sentenza emessa in pari data, la sezione ha ritenuto infondate le censure proposte con il secondo e terzo motivo di gravame, dal ricorrente Curcio, avverso l'impugnato decreto del prefetto di Salerno, con cui si dispone la sospensione dalle funzioni, dell'assemblea intercomunale e del comitato di gestione dell'u.s.l. n. 57 di Polla, con il suo presidente, in attesa dello scioglimento degli stessi con decreto del Presidente della Repubblica. Il decreto prefettizio si è basato sul presupposto che detti organi si sono dimostrati «incapaci di ottemperare ad un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione dell'ente», e ciò in relazione alla mancata approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1989, approvazione che era stata portata a conclusione solo dal commissario *ad acta*, a tal fine nominato dal comitato regionale di controllo in Napoli.

Il curcio fa valere in giudizio l'interesse collegato allo *ius ad officium*, quale presidente della predetta u.s.l., menomato dalla sospensione prefettizia del comitato di gestione:

Con i richiamati motivi di ricorso, si è affermato — come accennato in narrativa — che, anche senza l'art. 36, secondo comma, della legge regionale n. 57/1980, il controllo sugli organi delle u.s.l. spetterebbe alla regione e non allo Stato; e si è contestato altresì il procedimento seguito dal prefetto per pervenire alla determinazione qui gravata. Il collegio ha respinto entrambe le deduzioni, in primo luogo rilevando — in consonanza con l'insegnamento della Corte costituzionale: sentenza 5 novembre 1984, n. 245 — che i controlli sugli atti e sugli organi delle u.s.l. seguono puntualmente, in base all'espresso disposto dell'art. 49, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (diventato quinto comma, per effetto delle modifiche apportatevi dall'art. 13 della legge n. 181/1982, dall'art. 16 della legge n. 638/1983 e dall'art. 17 della legge n. 887/1984), le sorti dei corrispondenti controlli relativi ai comuni ed alle province, con la conseguenza che i soli controlli sugli atti spettano agli appositi Co.Re.Co., mentre i controlli sugli organi rientrano nella competenza dello Stato. Il che peraltro presuppone, con estrema chiarezza, che il *quomodo* dei

controlli sugli enti locali deve essere nell'attualità parimenti applicato agli enti sanitari. Si è infine evidenziato, con cenno alla linea di tendenza dell'ordinamento giuridico, che anche l'art. 49 della recente legge sulle autonomie locali (8 giugno 1990, n. 142), prescrive che «salvo diverse disposizioni recate dalle leggi vigenti, alle u.s.l. si applicano le norme sul controllo e sulla vigilanza dettate per i comuni e le province».

Infine, si sono ritenute infondate le censure relative al procedimento seguito nella specie, prima dal presidente della giunta regionale per giungere all'approvazione, in sede surrogatoria, del bilancio preventivo anno 1989, e poi dal prefetto per la conseguenziale — e quasi automatica — sospensione e scioglimento degli organi della u.s.l.

2. — Residua il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia che il decreto prefettizio avrebbe violato l'art. 36 della legge regionale n. 57/1980, il quale — nel secondo comma — prevede che «in caso di impossibilità di costituzione e ricostituzione degli organi della u.s.l., o di gravi inadempienze funzionali, il presidente della giunta regionale, sentita la competente commissione permanente consiliare e su conforme deliberazione della giunta regionale, decreta lo scioglimento degli organi della u.s.l., e nomina un commissario per assicurare la regolarità della gestione, sino all'insediamento dei nuovi organi che dovrà avvenire entro sei mesi».

La censura è articolata nel senso che, in linea di principio, la materia della sanità, compresi i relativi controlli, sarebbe affidata alla competenza legislativa ed amministrativa delle regioni, a norma degli artt. 117 e 118 della Costituzione; e quindi sussisterebbe la competenza regionale anche per quel che concerne i controlli sugli organi, principio questo che nella regione Campania troverebbe il suo referente legislativo nella surriferita disposizione dell'art. 36; la quale — non impugnata dal Governo, ex art. 127 della Costituzione — sarebbe perfettamente in linea con il principio suddetto.

L'avvocatura dello Stato ha sollevato in subordine l'eccezione di illegittimità costituzionale della citata disposizione, per contrasto con l'art. 117 della Costituzione, eccezione che il collegio condivide. Va chiarito però che tale eccezione coinvolge puntualmente il solo secondo comma dell'art. 36, giacché è evidente che il primo comma («In caso di inerzia o di inadempienza degli organi dell'u.s.l., la giunta regionale provvede alla nomina di un commissario per i necessari adempimenti») si riferisce a modalità di attuazione del controllo sugli atti, che nella presente fattispecie non determinano alcun contrasto. D'altronde, il detto primo comma risulta ormai abrogato dalla legge regionale 18 agosto 1986, n. 26 «nuova disciplina delle funzioni di controllo sugli atti degli enti locali», il quale attribuisce il controllo sostitutivo sugli atti ai comitati regionali di controllo.

A) Quanto alla rilevanza sul giudizio in corso, della proposta questione, e quindi alla sua ammissibilità, deve notarsi che la sorte del ricorso in esame, a causa della ritenuta infondatezza dei due motivi di gravame con la sentenza parziale della sezione (dinanzi menzionata), resta collegata a questa ultima censura: effettivamente l'art. 36, secondo comma, impedirebbe al prefetto l'esercizio del potere manifestato nella specie con il provvedimento impugnato, il quale per ciò stesso finirebbe con l'essere inevitabilmente illegittimo. Deve aggiungersi ancora — sotto il profilo della rilevanza — che il collegio condivide l'argomentazione esposta dalla difesa erariale, secondo cui la Corte costituzionale ha già ribadito, proprio nei confronti della regione Campania e su un giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione (ordinanza 25 febbraio 1988, n. 223), che «i controlli sugli organi delle u.s.l. rientrano nella competenza dello Stato e non spettano alla regione»; ma che tuttavia l'art. 36, secondo comma — qui in contestazione — non fu espunto dall'ordinamento, siccome la relativa questione di legittimità costituzionale venne dichiarata dalla Corte inammissibile «per errata prospettazione del parametro»; ne consegue che la persistente vigenza di detta norma consente tuttora la contestazione del tipo di quella in esame, la quale potrebbe anche condurre — come argomenta in forma ipotetica la avvocatura dello Stato — a ritenere perdurante un potere di controllo sugli organi, da parte del prefetto, concorrente con uno analogo del presidente della giunta.

Infine, l'inciso dell'art. 49 della legge n. 142/1990, che si è sopra riportato («salvo diverse disposizioni recate dalle leggi vigenti...»), fa sì che la permanenza nell'ordinamento giuridico, della norma regionale di cui all'art. 36, secondo comma, verrebbe a modificare profondamente il regime normativo in materia, con conseguenze che il collegio suppone incompatibili con i principi costituzionali di cui infra.

B) Quanto alla non manifesta infondatezza della questione (cfr. pressoché negli stessi termini la ordinanza della sezione, 8 febbraio 1990, in *Gazzetta Ufficiale*, prima serie speciale, n. 28/1990), occorre premettere che la circostanza della mancata impugnativa ex art. 127 della Costituzione, da parte del Governo, della norma regionale che qui si sospetta di incostituzionalità, non impedisce al giudice di sollevare — di ufficio o su istanza di parte — la relativa questione, in via incidentale (cfr. per un riferimento sul punto: Corte costituzionale, 19 febbraio 1976 n. 38).

Anzi, nel caso di specie, la proposizione dell'incidente — come precisato dall'avvocatura erariale — appare più che mai doverosa dato che (in relazione alla predetta mancata impugnativa) «il Governo aveva espresso il proprio assenso nell'intesa che la regione avrebbe provveduto a modificare l'art. 36, che disciplina il controllo delle unità sanitarie, in conformità alla disciplina dei controlli sui comuni e province, richiamata dall'art. 49 della legge statale 23 dicembre 1978, n. 833» (v. agli atti: nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipart. AA. regionali, 7 settembre 1983, n. 200/7806/41.3.23); intesa, a quanto pare, mai onorata.

Nella sostanza della questione, al collegio appare ragionevole il dubbio che la norma in argomento violi, in primo luogo, il principio costituzionale risalente all'art. 117 della Costituzione, secondo cui alle regioni è consentito di emanare norme legislative, anche nella materia della assistenza sanitaria (che qui interessa) ma «nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato».

Orbene, il principio fondamentale stabilito nella materia in argomento da una legge dello Stato, è quello del citato art. 49, primo e quinto comma, della legge n. 833/1978 (ribadito dall'art. 49 della legge n. 142/1990): la quale è anzitutto una legge-quadro che, istituendo il S.S.N., ha attuato una radicale riforma economico-sociale dell'assistenza sanitaria in Italia (cfr. Corte costituzionale, 7 aprile 1987, n. 107; 10 marzo 1988, n. 274).

Ed il principio in essa sancito, a proposito dei controlli sulle u.s.l., si discosta nettamente dal precedente ordinamento sanitario, nell'ambito del quale i consigli d'amministrazione degli enti ospedalieri potevano essere sciolti con decreto motivato del presidente della regione previa deliberazione della giunta (art. 17 della legge n. 132/1968). Siccome fortemente innovativo del progresso criterio, quello ora introdotto assurge certamente a dignità di principio qualificante della riforma, e quindi fondamentale e di generale applicazione in ordine al riparto tra le competenze statali e regionali sui controlli, cui le regioni non possono legittimamente derogare, ai sensi del richiamato art. 117, nemmeno con proprie norme legislative.

In secondo luogo, il collegio ritiene che il secondo comma dell'art. 36 si ponga in contrasto, sotto un duplice profilo, anche con il combinato disposto degli artt. 118 e 130 della Costituzione.

Ed invero, da un verso, l'intera materia dei controlli sugli enti locali, su tutti gli enti locali, non risulta attribuita ad alcuna tra le competenze normative regionali (cfr. Corte costituzionale 3 marzo 1972, n. 40, § 9), né è materia statutaria perché chiaramente non rientrante nella «organizzazione interna delle regioni» (art. 123 della Costituzione), né può ritenersi implicitamente compresa in una materia più ampia (nella specie, l'assistenza sanitaria) tra quelle dell'art. 117, trattandosi di un tema avente grande rilevanza esterna, ed incidente sull'ordinamento giuridico statale; mentre non è concepibile attribuzione di specifiche competenze legislative regionali che non siano tassativamente stabilite nella Costituzione o in altre leggi costituzionali; ed in più, la materia di questi controlli, è costituzionalmente protetta dalla riserva di «legge della Repubblica», di cui all'art. 130, perfino nella formazione dell'organo all'uopo deputato, anche se definito «della Regione».

D'altro verso, la competenza di siffatto organo regionale è comunque limitata, ai sensi del cit. art. 130, al «controllo di legittimità sugli atti delle province, dei comuni e degli altri enti locali», poiché il potere di disporre la decadenza sanzionatoria dell'organo, o la surroga dell'organo temporaneamente carente del suo titolare (cioè appunto, controllo sugli organi), è espressione di un potere politico di sovranità che la Costituzione ha scelto di lasciare nella esclusiva competenza dello Stato.

Orbene, ad avviso del collegio, l'art. 36, secondo comma, della legge regionale n. 57, viola altresì le ora richiamate disposizioni costituzionali, perché concerne materia sottratta, in linea generale, alla potestà normativa regionale, ed in ogni caso perché intende attribuire, in particolare, alla giunta regionale un tipo di controllo — quello sugli organi — che la Costituzione ha escluso in radice dalla tematica delle attribuzioni regionali (cfr. sentenze della Corte nn. 245/1984 e n. 613/1988).

Per le esposte considerazioni, la accennata questione non è manifestamente infondata, e per questa ragione il giudizio in corso è stato già sospeso con la sentenza parziale emessa dalla Sezione sul ricorso in esame; adesso occorre disporre la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visto il ricorso in epigrafe proposto da Curcio Vincenzo;

Visto l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 36 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 57, per contrasto con gli artt. 117, 118 e 130 della Costituzione, nella parte in cui (secondo comma) affida alla giunta regionale il controllo sugli organi delle u.s.l.;

Dispone la trasmissione degli atti, a cura della segretaria in sede, alla Corte costituzionale, nonché la notifica della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del consiglio dei Ministri, e la comunicazione della medesima ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Salerno, il 25 ottobre 1990, nella camera di consiglio del t.a.r.

Il presidente f.f. estensore: ORREI

Il segretario: (firma illeggibile)

N. 280

Ordinanza emessa il 25 ottobre 1990 dal tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione di Salerno, sui ricorsi riuniti proposti da Celotto Raffaele ed altri contro il prefetto della provincia di Salerno ed altri

Regione Campania - Controlli amministrativi - Controllo sugli organi delle unità sanitarie locali - Attribuzione con legge della regione al presidente della giunta regionale, in caso di gravi inadempienze funzionali, del potere di scioglimento di detti organi e di nomina di un commissario straordinario - Violazione del limite della competenza delle regioni in materia di assistenza sanitaria costituito dal principio fondamentale della legge istitutiva del S.S.N. (art. 49 della legge n. 833/1978) che prevede al riguardo la competenza dello Stato, nonché dei principi costituzionali che, escludendo ogni competenza delle regioni, riservano alla legge statale la materia dei controlli (comprensivi dei poteri di sospensione e scioglimento) sugli organi degli enti locali - Riferimenti alle sentenze della Corte costituzionale nn. 107/1987, 223, 274 e 613 del 1988.

(Legge regione Campania 9 giugno 1980, n. 57, art. 36).

(Cost., artt. 117, 118 e 130).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi riuniti: 1) n. 1475/1989 reg. gen. proposto da Celotto Raffaele, Nave Maria Angelo, Califano Gaetano, Mancino Aldo; 2) n. 1476/1989 reg. gen. proposto da Casalino Vincenzo e Mazzotta Vincenzo; 3) n. 1898/1989 reg. gen. proposto da Casalino Vincenzo e Mazzotta Vincenzo; 4) n. 1899/1989 reg. gen. proposto da Celotto Raffaele; 5) n. 1900/1989 reg. gen. proposto da Cirillo Angelo, Califano Gaetano, Mancino Aldo, Nave Maria Angelo, tutti rappresentati e difesi giusta mandati a margine dall'avv. Giuseppe Lanocita nel cui studio elettivamente domiciliano in Salerno alla via Roma n. 61, contro il prefetto *pro-tempore* della provincia di Salerno, rappresentato e difeso dalla avvocatura distrettuale dello Stato in Salerno, domiciliataria *ex lege*, e nei confronti della regione Campania, in persona del presidente della giunta regionale *pro-tempore* non costituito, e del dott. Felericco Antonio, commissario prefettizio presso la unità sanitaria locale n. 50 di Nocera Inferiore non costituito, per l'annullamento previa sospensiva, dei decreti prefettizi 3 agosto 1989, n. 13.9.1445/GAB e 9 novembre 1989 n. 13.9.1888/GAB, con i quali è stata disposta in tempi diversi la sospensione dell'assemblea intercomunale e del comitato di gestione della unità sanitaria locale n. 50, di Nocera Inferiore e nominato nel contempo il dotto Antonio Felericco commissario prefettizio per la provvisoria gestione dell'unità sanitaria locale, in una agli atti presupposti connessi e conseguenti;

Visti i ricorsi ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della avvocatura dello Stato;

Viste le ordinanze della sezione 24 agosto 1989 n. 793 e n. 794, 23 novembre 1989, n. 1045, 1046 e 1047, e le ordinanze del Cons. di S. 4^a sez. 3 aprile 1990 n. 348, 349 e 350;

Vista la sentenza interlocutoria 9 maggio 1990, n. 147;

Viste le memorie prodotte dalle parti;

Visti gli atti tutti di causa;

Udita alla pubblica udienza del 25 ottobre 1990 la relazione del cons. Orrei; uditi altresì per le parti l'avv. Gaetano Paolino con delega dell'avv. Lanocita e l'avv. dello Stato Roberto Gugliucci;

RITENUTO DI FATTO

Con i primi due ricorsi indicati in epigrafe (n. 1475 e 1476 del 1989 reg. gen.), notificati il 19 agosto 1989 — unitamente al decreto presidenziale d'abbreviazione dei termini *ex art.* 36 del regio decreto 17 agosto 1907 n. 642 — e depositati in segreteria il 22 succ., i sig.ri Raffaele Celotto, Maria Angelo Nave, Gaetano Califano, Aldo Mancino, Vincenzo Casalino, Vincenzo Mazzotta, Angelo Cirillo, nella qualità — il primo — di presidente del comitato di gestione della unità sanitaria locale n. 50 di Nocera Inferiore, e — gli altri — di componenti del medesimo comitato di gestione, impugnavano (chiedendone l'annullamento con contestuale domanda incidentale di sospensiva) il decreto prefettizio 3 agosto 1989, n. 13.9.1445/GAB, con cui era stata disposta la sospensione dell'assemblea della associazione intercomunale e del comitato di gestione della detta unità sanitaria locale nominando nel contempo il coordinatore dott. Antonio Felericco quale commissario prefettizio per la provvisoria gestione della unità sanitaria locale.

I ricorrenti rappresentavano che il provvedimento impugnato adduceva che, con lo scioglimento del consiglio comunale di Nocera Inferiore, i membri di questo comune, componenti dell'assemblea dell'unità sanitaria locale avrebbero cessato dalle loro funzioni, e pertanto l'assemblea si sarebbe ridotta «a poco più della metà» dei suoi componenti; e che comunque, anche nella composizione integrale, l'andamento dell'unità sanitaria locale, non avrebbe saputo corrispondere alle esigenze della utenza «sia dal punto di vista istituzionale che dal punto di vista della programmazione sanitaria in senso lato, disattendendo anche a precise disposizioni di legge».

Questi i motivi dedotti:

1. — Violazione dell'art. 21 nono comma, e dell'art. 36 della legge regionale n. 57/1980, degli art. 117 e 118 della Costituzione, e della legge regionale n. 29/1986; eccesso di potere per difetto di presupposto, dette norme regionali attribuirebbero alla regione il controllo sugli organi delle unità sanitarie locali in coerenza con gli artt. 117 e 118 della Costituzione, che affidano alle regioni la materia della sanità; e comunque l'art. 36 sarebbe tuttora in vigore, non essendo stato impugnato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri davanti alla Corte costituzionale.

2. — Violazione dell'art. 49 della legge n. 833/1978, e degli artt. 13, 25 e 27 del d.P.R. n. 616/1977, poiché da tali norme non potrebbe ricavarsi — anche in assenza delle dette norme regionali — che il controllo sugli organi delle unità sanitarie locali spetti allo Stato e non alle regioni.

3. — Violazione degli artt. 7 e 8 della legge regionale n. 29/1986, ed eccesso di potere per illogicità, poiché l'atto prefettizio avrebbe sospeso l'assemblea ed il comitato, e non il presidente, mentre al commissario sarebbero stati conferiti anche i poteri del presidente.

4. — Violazione dell'articolo unico della legge n. 4/1986 e dell'art. 4 della legge regionale n. 29/1986, ed eccesso di potere per difetto di presupposto e di motivazione: le norme rubricate prevederebbero il rinnovo dell'assemblea soltanto quanto abbia perso la qualità di consigliere comunale la metà dei propri membri; comunque, il termine al quale la legge farebbe riferimento per la sostituzione degli organi ordinari, decorrerebbe dal novantesimo giorno dall'avvenuto rinnovo dei consigli comunali.

5. — Violazione dell'art. 19 del t.u.l.c.p. 1934, come modificato dall'articolo unico della legge n. 277/1949, ed eccesso di potere per difetto di presupposto e di motivazione in relazione alle non precisate carenze nell'andamento amministrativo dell'ente.

In data 24 agosto 1989 si costituiva in giudizio l'avvocatura dello Stato; e con ordinanze in pari data n. 793 e n. 794, la sezione accoglieva la domanda incidentale di sospensiva su entrambi i predetti ricorsi.

Con gli altri tre ricorsi (n. 1898, 1899 e 1900/1989 reg. gen.), notificati il 20 novembre 1989 — anche qui, unitamente al decreto presidenziale d'abbreviazione dei termini — e depositati in segreteria il 22 succ. gli stessi ricorrenti, e nelle medesime qualità, impugnavano altro decreto prefettizio 9 novembre 1989 n. 13.9.1988/GAB chiedendone l'annullamento con contestuale domanda incidentale di sospensiva.

A mezzo di questo secondo decreto era stata disposta nuovamente la sospensione dell'assemblea dell'associazione intercomunale e del comitato di gestione della detta unità sanitaria locale con il suo presidente e rinominato il dott. Felericò quale commissario prefettizio per la provvisoria gestione della unità sanitaria locale.

I ricorrenti rappresentavano che nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1989 da parte dell'assemblea della associazione intercomunale il comitato regionale di controllo in Napoli aveva nominato un commissario *ad acta* per l'approvazione del suddetto documento contabile, a norma dell'art. 21 della legge regionale n. 26/1986, ma al di fuori del normale procedimento di intimazione attivato in precedenza con la diffida, notificata soltanto al commissario in conseguenza di ciò il prefetto aveva iniziato il procedimento di scioglimento degli organi dell'ente, disponendone nel frattempo la sospensione, con l'atto impugnato.

Questi i motivi dedotti:

1 e 2. — Uguali, nelle censure proposte, ai corrispondenti motivi della precedente esposizione;

3. — Violazione degli artt. 11 e 21 della legge regionale 11 novembre 1980, n. 63, dell'art. 21, nono comma, della legge regionale n. 57, dell'art. 21 della legge regionale n. 26/1986, dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1989, n. 964 e dell'art. 105 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 2389; eccesso di potere per difetto di presupposto ed illogicità. Ai sensi delle norme rubricate il bilancio preventivo delle unità sanitarie locali dovrebbe essere predisposto dai comitati di gestione entro il 30 settembre ed approvato dalla assemblea generale entro il 30 novembre succ.; in caso di ritardo sarebbe autorizzato l'esercizio provvisorio, ed i rinvii nell'approvazione del bilancio 1989 sarebbero stati causati dai ritardi dello Stato prima, e della regione poi; inoltre i componenti degli organi della unità sanitaria locale non sarebbero stati mai diffidati ai sensi dell'art. 21 della legge regionale n. 26/1986.

In data 23 novembre 1989 si costituiva in giudizio l'avvocatura dello Stato; e con ordinanze in pari data n. 1045, 1046 e 1047, la sezione accoglieva le domande incidentali di sospensiva; pronunce poi annullate in appello, con ordinanze del Consiglio di Stato 4ª sez. 3 aprile 1990 nn. 348, 349 e 350.

La difesa attrice e quella resistente depositavano altre memorie e documenti: la prima ribadendo i motivi di ricorso, la seconda contestando le censure proposte ed eccependo, in subordine, l'illegittimità costituzionale dell'art. 36, secondo comma, della legge regionale n. 57/1980.

Con sentenza interlocutoria 9 maggio 1990, n. 147, la sezione, previa riunione dei cinque ricorsi, disponeva l'integrazione del contraddittorio, mediante la notifica dei gravami alla regione Campania, ed, in secondo luogo, l'acquisizione dei necessari documenti di provenienza regionale. La difesa ricorrente depositava in segreteria, in data 7 giugno 1990, la prova dell'avvenuta notifica integrativa, ed il 12 successivo reiterava la domanda di fissazione di udienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

§ 1. — Con sentenza emessa in pari data, la sezione ha ritenuto infondata le censure proposte con i cinque ricorsi già precedentemente riuniti, per connessione oggettiva e soggettiva; ricorsi proposti come precisato in narrativa, dai ricorrenti Celotto ed altri avverso i decreti del prefetto, con cui si è disposta la sospensione delle funzioni, dell'assemblea intercomunale e del comitato di gestione della unità sanitaria locale n. 50 di Nocera Inferiore, con il suo presidente.

Il primo decreto prefettizio (in data 3 agosto 1989, impugnato con i primi due ricorsi) è basato sul doppio presupposto che i componenti dell'assemblea si sarebbero ridotti «a poco più della metà» per effetto dello scioglimento del consiglio comunale di Nocera, con la conseguente cessazione dalle funzioni di membri del consiglio, componenti anche dell'assemblea; e che tali organi non avrebbero saputo corrispondere alle istanze della utenza «sia dal punto di vista istituzionale che dal punto di vista della programmazione sanitaria in senso lato, disattendendo anche a precise disposizioni di legge».

Il secondo decreto prefettizio (in data 9 novembre 1989, impugnato con gli altri tre ricorsi), di sospensione degli organi della unità sanitaria locale in attesa dello scioglimento da operarsi con decreto del Presidente della Repubblica, è basato sul presupposto che la unità sanitaria locale si sarebbe dimostrata incapace «di ottemperare ad un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento della amministrazione dell'ente» e ciò in relazione alla mancata approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1989, approvazione che era stata portata a conclusione solo dal commissario *ad acta*, a tal fine nominato dal comitato regionale di controllo in Napoli.

I ricorrenti Celotto ed altri fanno valere in giudizio l'interesse collegato allo *ius ad officium* quale presidente, il primo, e componenti — gli altri — del predetto comitato di gestione, menomati dalla sospensione prefettizia.

Con i richiamati motivi di ricorso, si è affermato — come meglio indicato in narrativa — che, anche senza l'art. 36, secondo comma, della legge regionale n. 57/1980, il controllo sugli organi delle unità sanitarie locali spetterebbe alla regione e non allo Stato; e si è contestato altresì la motivazione adottata, ed il procedimento seguito, dal prefetto per pervenire alle determinazioni qui gravate. Il collegio ha respinto le varie deduzioni, rilevando, in primo luogo, la sufficienza delle ragioni adotte dalla autorità statale; inoltre, in consonanza con l'insegnamento della Corte costituzionale — sentenza 5 novembre 1984, n. 245 — che i controlli sugli atti e sugli organi delle unità sanitarie locali seguono puntualmente, in base all'espresso disposto dell'art. 49, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (divenuto quinto comma, per effetto delle modifiche apportatevi dall'art. 13 della legge n. 181/1982, dall'art. 16 della legge n. 638/1983 e dall'art. 17 della legge n. 887/1984), le sorti dei corrispondenti controlli relativi ai comuni ed alle provincie, con la conseguenza che i soli controlli sugli atti spettano agli appositi Co.Re.Co., mentre i controlli sugli organi rientrano nella competenza dello Stato. Il che peraltro presuppone, con estrema chiarezza, che il *quomodo* dei controlli sugli enti locali deve essere nell'attualità parimenti applicato agli enti sanitari. Si è ancora evidenziato, come cenno alla linea di tendenza dell'ordinamento giuridico, che anche l'art. 49 della recente legge sulle autonomie locali (8 giugno 1990, n. 142), prescrive che «salvo diverse disposizioni recate dalle leggi vigenti, alle unità sanitarie locali si applicano le norme sul controllo e sulla vigilanza dettate per i comuni e le provincie».

Infine, si sono ritenute infondate le censure relative al procedimento seguito nella specie, prima dal presidente della giunta regionale per giungere alla approvazione, in sede surrogatoria, del bilancio preventivo anno 1989, poi dal prefetto per la conseguenziale — e pressoché automatica — sospensione e scioglimento degli organi della unità sanitaria locale (terzo e quarto comma dell'art. 305 del t.u. 3 marzo 1934, n. 383, modificati dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964).

§ 2. — Residua il primo motivo di ciascuno dei cinque ricorsi, con cui si denuncia con identica prospettazione che i decreti prefettizi avrebbero violato l'art. 36 della legge regionale n. 57/1980, il quale — nel secondo comma — prevede che «in caso d'impossibilità di costituzione e ricostituzione degli organi della unità sanitaria locale, o di gravi inadempienze funzionali, il presidente della giunta regionale, sentita la competente commissione permanente consiliare e su conforme deliberazione della giunta regionale, decreta lo scioglimento degli organi della unità sanitarie locali, e nomina un commissario per assicurare la regolarità della gestione, sino all'insediamento dei nuovi organi che dovrà avvenire entro sei mesi».

La censura è articolata nel senso che, in linea di principio, la materia della sanità, compresi i relativi controlli, sarebbe affidata alla competenza legislativa ed amministrativa delle regioni, a norma degli artt. 117 e 118 della Costituzione; e quindi sussisterebbe la competenza regionale anche per quel che concerne i controlli sugli organi, principio questo che nella regione Campania troverebbe il suo referente legislatore nella surriferita disposizione dell'art. 36, la quale — non impugnata dal Governo, *ex art.* 127 della Costituzione — sarebbe perfettamente in linea con il principio suddetto.

L'avvocatura dello Stato ha sollevato in subordine l'eccezione di illegittimità costituzionale della citata disposizione, per contrasto con l'art. 117 della Costituzione, eccezione che il collegio condivide. Va chiarito però che tale eccezione coinvolge puntualmente il solo secondo comma dell'art. 36, giacché è evidente che il primo comma, «In caso di inerzia o di inadempienza degli organi dell'unità sanitarie locali la giunta regionale provvede alla nomina di un commissario per i necessari adempimenti» si riferisce a modalità di attuazione del controllo sugli atti; che nella presente fattispecie non determinano alcun contrasto. D'altronde, il detto primo comma, risulta ormai abrogato dalla legge regionale 18 agosto 1986, n. 26 «nuova disciplina delle funzioni di controllo sugli atti degli enti locali», il quale attribuisce il controllo sostitutivo sugli atti ai comitati regionali di controllo.

A) Quando alla rilevanza sul giudizio in corso, della proposta questione, e quindi alla sua ammissibilità, deve notarsi che la sorte dei ricorsi in esame, a causa della ritenuta infondatezza di tutti gli altri motivi di gravame, con la sentenza parziale della sezione (dinanzi menzionata), resta collegata a quest'ultima censura: effettivamente dell'art. 36, secondo comma, impedirebbe al prefetto l'esercizio del potere manifestato nella specie con i provvedimenti impugnati, i quali per ciò stesso finirebbero con l'essere inevitabilmente illegittimi.

Deve aggiungersi ancora — sotto il profilo della rilevanza — che il collegio condivide l'argomentazione esposta dalla difesa erariale, secondo cui la Corte costituzionale ha già ribadito, proprio nei confronti della regione Campania e su un giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione (ordinanza 25 febbraio 1988, n. 223), che «i controlli sugli organi delle unità sanitarie locali rientrano nella competenza dello Stato e non spettano alla regione», ma che tuttavia l'art. 36, secondo comma — qui in contestazione — non fu espunto dall'ordinamento, siccome la relativa questione di legittimità costituzionale venne dichiarata dalla Corte inammissibile «per errata prospettazione del parametro», ne consegue che la persistente vigenza di detta norma consente tuttora la contestazione del tipo di quella in esame, la quale potrebbe anche condurre — come argomenta in forma ipotetica l'avvocatura dello Stato — a ritenere perdurante un potere di controllo sugli organi, da parte del prefetto, concorrente con un analogo del presidente della giunta.

Infine, l'inciso dell'art. 49 della legge n. 142/1990, che si è sopra riportato «salvo diverse disposizioni recate dalla leggi vigenti ...», fa sì che la permanenza nell'ordinamento giuridico, della norma regionale di cui all'art. 36, secondo comma, verrebbe a modificare profondamente il regime normativo in materia, con conseguenze che il collegio suppone incompatibili con i principi costituzionali di cui infra.

B) Quanto alla non manifesta infondatezza della questione (c.f.r. pressoché negli stessi termini l'ordinanza della sezione 8 febbraio 1990, in *Gazzetta Ufficiale* - prima serie speciale - n. 28/1990), occorre premettere che la circostanza della mancata impugnativa *ex art.* 127 della Costituzione, da parte del Governo, della norma regionale che qui si sospetta di incostituzionalità, non impedisce al giudice di sollevare — di ufficio o su istanza di parte — la relativa questione, in via incidentale (c.f.r. per un riferimento sul punto: Corte costituzionale 19 febbraio 1976, n. 38).

Anzi, nel caso di specie, la proposizione dell'incidente — come precisato dall'avvocatura erariale — appare più che mai doverosa dato che (in relazione alla predetta mancata impugnativa) «il Governo aveva espresso il proprio assenso nell'intesa che la regione avrebbe provveduto a modificare l'art. 36, che disciplina il controllo delle unità sanitarie, in conformità alla disciplina dei controlli sui comuni e province, richiamata dall'art. 49 della legge statale 23 dicembre 1978, n. 833» (v. agli atti: nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipart. AA. regionali, 7 settembre 1983, n. 200/7806/41.3.23); intesa, a quanto pare, mai onorata.

Nella sostanza della questione, al collegio appare ragionevole il dubbio che la norma in argomento violi, in primo luogo il principio costituzionale risalente all'art. 117 della Costituzione, secondo cui alle regioni è consentito di emanare norme legislative, anche nella materia dell'assistenza sanitaria (che qui interessa), ma «nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato».

Orbene, il principio fondamentale stabilito nella materia in argomento da una legge dello Stato, è quello del citato art. 49, primo e quinto comma, della legge n. 833/1978 (ribadito dall'art. 49 della legge n. 142/1990): la quale è anzitutto una legge-quadro che, istituendo il s.s.n., ha attuato una radicata riforma economico-sociale dell'assistenza sanitaria in Italia (c.f.r. Corte costituzionale 7 aprile 1987, n. 107; 10 marzo 1988, n. 274).

Ed il principio in essa sancito, a proposito dei controlli sulle unità sanitarie locali, si discosta nettamente dal precedente ordinamento sanitario, nell'ambito del quale i consigli d'amministrazione degli enti ospedalieri potevano essere sciolti con decreto motivato del presidente della regione previa deliberazione della giunta (art. 17 della legge n. 132/1968). Siccome fortemente innovativo del pregresso criterio, quello ora introdotto assurge certamente a dignità di principio qualificante della riforma, e, quindi fondamentale e di generale applicazione in ordine al riparto tra le competenze statali e regionali sui controlli, cui le regioni non possono legittimamente derogare, ai sensi del richiamato art. 117, nemmeno con proprie norme legislative.

In secondo luogo, il collegio ritiene che il secondo comma dell'art. 36 si ponga in contrasto, sotto un duplice profilo, anche con il combinato disposto degli artt. 118 e 130 della Costituzione.

Ed invero, da un verso, l'intera materia dei controlli sugli enti locali, su tutti gli enti locali, non risulta attribuita ad alcuna tra le competenze normative regionali (c.f.r. Corte costituzionale 3 marzo 1972, n. 40, §9), né è materia statutaria perché chiaramente non rientrante nella «organizzazione interna delle regioni» art. 123 della Costituzione, né può ritenersi implicitamente compresa in una materia più ampia (nella specie, l'assistenza sanitaria) tra quelle dell'art. 117, trattandosi di un tema avente grande rilevanza esterna, ed incidente sull'ordinamento giuridico statale; mentre non è concepibile attribuzioni di specifiche competenze legislative regionali che non siano tassativamente stabilite nella Costituzione o in altre leggi costituzionali, ed in più, la materia di questi controlli, è costituzionalmente protetta dalla riserva di «Legge della Repubblica», di cui all'art. 130, perfino nella formazione dell'organo all'uopo deputato, anche se definito «della regione».

D'altro verso, la competenza di siffatto organo regionale è comunque limitata, ai sensi del citato art. 130, al «controllo di legittimità sugli atti delle province, dei comuni e degli altri enti locali», poiché il potere di disporre la decadenza sanzionatoria dell'organo, o la surroga dell'organo temporaneamente carente del suo titolare (cioè appunto, controllo sugli organi), è espressione di un potere politico di sovranità che la Costituzione ha scelto di lasciare nella esclusiva competenza dello Stato.

Orbene, ad avviso del collegio, l'art. 36, secondo comma, della legge regionale n. 57, viola altresì le ora richiamate disposizioni costituzionali, perché concerne materia sottratta, in linea generale, alla potestà normativa regionale, ed in ogni caso perché intende attribuire, in particolare, alla giunta regionale un tipo di controllo — quello sugli organi — che la Costituzione ha escluso in radice dalla tematica delle attribuzioni regionali (c.f.r. sentenze della Corte, n. 245/1984 e n. 613/1988).

Per le esposte considerazioni, la accennata questione non è manifestamente infondata, e per questa ragione il giudizio in corso è stato già sospeso con la sentenza parziale emessa dalla sezione sui ricorsi in esame; adesso occorre disporre la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visti i ricorsi riuniti di cui in epigrafe, n. 1475, 1476, 1898, 1899 e 1900 del 1989 reg. gen., proposti da Celotti Raffaele ed altri;

Visto l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata al questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 36 della legge regionale 9 giugno 1980, n. 57, per contrasto con gli artt. 117, 118 e 130 della Costituzione, nella parte in cui (secondo comma) affida alla giunta regionale il controllo sugli organi delle uu.ss.ll.;

Dispone la trasmissione degli atti, a cura della segreteria in sede, alla Corte costituzionale, nonché la notifica della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, e la Comunicazione della medesima ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Salerno, il 25 ottobre 1990, nella Camera di consiglio del T.A.R.

Il presidente ff. estensore: (firma illeggibile)

Il segretario: (firma illeggibile)

n. 281

*Ordinanza, emessa il 28 febbraio 1991 dal tribunale militare di sorveglianza di Roma
sull'istanza proposta da Di Lorenzo Antonino*

Ordinamento penitenziario - Beneficio della detenzione domiciliare - Ritenuta impossibilità di concederlo nei confronti dei condannati militari in quanto la reclusione militare è giuridicamente distinta dalla pena detentiva per la quale è ammesso il beneficio - Ingiustificata violazione dei principi della funzione rieducativa della pena, del diritto al lavoro, dei diritti della famiglia e della salute, che sono alla base dell'istituto della detenzione domiciliare.

(Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47-ter, introdotto dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, art. 13).

(Cost., artt. 2, 3, 4, 27, 29, 31 e 32).

IL TRIBUNALE MILITARE DI SORVEGLIANZA

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

1. -- Con istanza in data 6 febbraio 1991 il detenuto militare Di Lorenzo Antonino, nato ad Asti il 9 maggio 1970 e residente a Castiglione della Pescaia via Sauro n. 24, che sconta presso il Carcere militare di Roma la pena di mesi 4 di reclusione sostituita con la reclusione militare per eguale durata inflittagli con sentenza del giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale militare di Roma in data 28 giugno 1990 per il reato di rifiuto del servizio militare di leva, ha richiesto a questo tribunale di poter espriare il residuo pena in regime di detenzione domiciliare.

L'istanza è motivata dalla particolare situazione in cui la famiglia del Di Lorenzo si è venuta a trovare a seguito della morte improvvisa del padre del detenuto ed è supportata da consistente documentazione probatoria.

Il provvedimento richiesto è, evidentemente, quello di cui all'art. 47-ter della legge di ordinamento penitenziario, quale introdotto dall'art. 13 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, ricorrendo, ad avviso dell'istante, l'ipotesi di cui al n. 4 del primo comma.

2. -- Il rappresentante del p.m. eccepisce in via preliminare che l'istituto della detenzione domiciliare non è applicabile nei confronti del condannato militare e chiede di dichiarare inammissibile l'istanza in questione.

Rileva il procuratore generale che l'art. 47-ter della legge di ordinamento penitenziario oggi in vigore prevede il beneficio in parola non per qualsiasi pena detentiva ma soltanto per l'arresto, qualunque ne sia la durata, e per la reclusione, per una durata non superiore a due anni. Non vi è espressa menzione delle ipotesi di condanna alla pena della «reclusione militare», che invece si deve ritenere compresa (ai sensi dell'art. 23 c.p.m.p.) nella generica dizione di «pena detentiva», cui altre volte fa ricorso la stessa legge di ordinamento penitenziario, per esempio nel caso della liberazione anticipata di cui all'art. 54. Tale rilievo letterale-sistematico preclude, per il rappresentante del p.m., ogni altra indagine e impone la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza.

Sembra a questo collegio che il rilievo sia difficilmente superabile in via di interpretazione, soprattutto perché la «reclusione militare» è pena detentiva del tutto assimilabile alla reclusione, ma da questa giuridicamente distinta, stante la mancanza di una generica norma equiparativa e rinvendendosi nel sistema, al contrario, aspetti di differente ed autonoma disciplina: fra tutti, la diversa durata legale minima, quindici giorni per la reclusione (art. 23 del c.p.), un mese per la reclusione militare (art. 26 del c.p.m.p.).

Sembra quindi a questo collegio che, posta la autonoma rilevanza giuridica, nel sistema, della reclusione militare rispetto alla reclusione, sia compito del legislatore prevedere espressamente la disciplina riservata all'una e all'altra, quando viceversa non ritenga di affasciare i due istituti nella medesima disciplina attraverso il ricorso alla onnicomprensiva dizione «pena detentiva».

— Tuttavia, le cadenze argomentative del procuratore generale non possono essere seguite sino alla conseguenza della dichiarazione di inammissibilità, perché, rilevato l'ostacolo formale all'applicazione del beneficio nei confronti del condannato militare, vi è da dubitare che tale esclusione — verosimilmente dovuta alla consueta mera dimenticanza del settore penale militare nelle occasioni della riforma della legge penale comune — sia conforme al principio costituzionale di eguaglianza come fissato all'art. 3 in relazione ai principi di pari livello di cui agli artt. 2, 4, 27, 29, 31 e 32 della Costituzione, su cui si fonda l'istituto della detenzione domiciliare.

Invero, per dissipare il dubbio in parola si dovrebbe ravvisare nella reclusione militare una pena detentiva dai contenuti profondamente diversi rispetto a quelli riferibili alle pene detentive «comuni», e, inoltre, individuare in tali specifici contenuti delle ragioni che impongano o giustificano, quanto meno, una disciplina derogatoria che sacrifichi i principi o beni di rango costituzionale di cui il legislatore ha tenuto invece conto nel prevedere l'istituto della detenzione domiciliare.

Appare già sufficientemente improba la fatica di coloro che provino a connotare la reclusione militare con caratteri contenutistici differenziati da quelli della reclusione *tout court*, cioè che si cimentino a ravvisare nella distinzione formale imposta dal sistema di diritto positivo una corrispondente distinzione sostanziale.

La dottrina più avveduta ha già messo in guardia dai contorni fumosi, se non addirittura foschi e pericolosi, di cui è capace l'idea della «rieducazione militare» come separata e distinta dalla «rieducazione» *tout court* di cui parla l'art. 27 della Costituzione, formula in cui, parecchi anni orsono, si era cercato di ravvisare proprio quel carattere distintivo sostanziale. A prescindere, comunque, dall'accurata denuncia della dottrina e dal rilievo che dalla eventuale prospettiva della rieducazione militare sarebbero comunque esclusi i condannati per reati «determinati da obiezione di coscienza», come si ricava dal regime speciale per costoro predisposto in materia di affidamento in prova (art. 3, terzo comma, della legge 29 aprile 1983, n. 167), sarebbe difficile rintracciare nel sistema istituti propri della reclusione militare che si ricolleghino ad una idea di rieducazione «speciale» nel senso suddetto; ciò, a meno che non si voglia considerare tali quelle contenute nello scarno r.d. 10 febbraio 1943, n. 306, che genericamente parla di «istruzioni militari» da impartire ai detenuti militari (art. 12), o addirittura nel d.lgt. 27 ottobre 1918, n. 201 in cui l'unico «trattamento» di cui si parla è quello di favore riservato agli ufficiali o ex ufficiali detenuti circa i pasti, la biancheria, l'attendente e i mobili (parr. 452-460), per il quale l'unico modo di uscire dal carcere diverso dalla pena scontata è costituito dalla «grazia Sovrana» ottenibile dopo aver scontato due terzi di pena non breve (parr. 418-419), o secondo cui una delle sanzioni disciplinari è la c.d. «prigione di rigore con ferri» in base al prudente dosaggio di cui al par. 634 (che distingue i trattamenti con «ferri lunghi» da quelli con «ferri corti»).

In ogni caso, quand'anche si ammetta che la distinzione giuridico-formale tra reclusione militare e reclusione rimandi ad una speciale rieducazione cui la prima debba tendere, occorrerebbe dimostrare che detta rieducazione, per la cui attuazione non sembrano esistere istituti propri, imponga viceversa esigenze tali da cozzare irrimediabilmente con il finalismo rieducativo della pena comune, per attuare il quale si sono creati strumenti normativi, impensabili prima del 1948.

Tale dimostrazione sembra non possa essere fornita: l'idea della rieducazione militare non può certo spingere la propria materializzazione sino al punto di negare per il condannato militare diritti, prospettive, premi previsti per il detenuto comune nell'ambito dell'esigenza rieducativa voluta dalla Costituzione; soprattutto non può in questo effetto derogatorio consumare l'intero suo contenuto.

Manca, quindi, ad avviso del collegio persino il parametro per un qualsiasi eventuale giudizio di bilanciamento tra interessi contrastanti, tramite il quale si possa «misurare» la forza dei principi su cui si fonda il beneficio richiesto dal condannato militare Di Lorenzo; non è certo lo *status* di militare a suggerire la possibilità o la doverosità di una minore attenzione verso il diritto al lavoro, i diritti della famiglia come formazione sociale cui si riconoscono «compiti» particolarmente delicati, ovvero verso il diritto alla salute; nè è certo lo *status* di militare in capo al condannato ad escludere che la pena che costui deve scontare debba consistere in trattamenti conformi al senso di umanità.

Si è piuttosto di fronte ad un trattamento peggiore del condannato militare rispetto al condannato comune del tutto irragionevole ed ingiustificato, che va rimosso dagli organi competenti.

Quanto, infine, alla rilevanza della questione coinvolgente la applicabilità della detenzione domiciliare nella decisione del procedimento in esame, essa è di tutta evidenza poiché ove il beneficio fosse inapplicabile al detenuto militare l'istanza andrebbe dichiarata inammissibile, come richiesto dal pubblico ministero.

P. Q. M.

Sentite le richieste delle parti che hanno concluso come da separato verbale;

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Solleva di ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, come introdotto dall'art. 13 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui esclude che la pena detentiva della reclusione militare possa essere espiata nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura o di assistenza, in relazione agli artt. 2, 3, 4, 27, 29, 31 e 32 della Costituzione ritenendo tale questione rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata;

Ordina la trasmissione degli atti dalla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Dispone inoltre che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Roma, addì 18 febbraio 1991

Il presidente: FABRETTI

Il magistrato estensore: BRUNELLI

N. 282

*Ordinanza emessa il 12 marzo 1991 dal tribunale di Roma
nel procedimento penale a carico di Santurri Umberto*

Stupefacenti e sostanze psicotrope. - Detenzione di stupefacenti in misura superiore alla dose media giornaliera - Individuazione della «dose media giornaliera» mediante rinvio a provvedimento amministrativo (decreto del Ministro della sanità) senza l'indicazione di criteri e parametri che l'autorità amministrativa debba seguire nella suddetta individuazione - Irragionevolezza - Violazione del principio della riserva di legge in materia penale.

(D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 73, 75 e 78).

(Cost., artt. 3 e 25).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale nel proc. pen. n. 3567/81A r.n.r. contro Santurri Umberto, nato a Roma il 26 aprile 1961 arr. il 27 febbraio 1991 - arr. dom. il 1° marzo 1991 in Roma, via Matteo Toñdi n. 5, scare. il 12 marzo 1991, imputato del reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309/1990 per avere acquistato per farne uso personale gr. 0,120 di eroina da Montixi Erminio, in Roma, 27 febbraio 1991.

Premesso che l'imputato è stato tratto a giudizio direttissimo per rispondere del reato in epigrafe, unitamente al Montixi, in ordine al quale il tribunale ha pronunciato separata sentenza.

Considerato che la fattispecie incriminatrice risultante dal coordinamento disposto degli artt. 73, 75 e 78 del t.u. 309/1990 appare in contrasto con gli artt. 3 e 25 della Costituzione, per i motivi diffusamente esposti nell'ordinanza in causa Martignetti (depositata il 5 gennaio 1990), con la quale questo stesso tribunale rimetteva a codesta Corte la risoluzione di analoga questione.

Invero la identificazione della predetta fattispecie basata sulla detenzione (o importazione o acquisto) di quantità di sostanze stupefacenti eccedenti la «dose media giornaliera», viola il principio di ragionevolezza (in quanto fonda la punizione su una presunzione assoluta di spaccio non corrispondente *all'id quod plerumque accidit*), nonché il principio di ugualianza, in quanto finisce col sottoporre alla stessa sanzione penale situazioni diverse (spaccio e consumo).

Essa viola altresì il principio di necessità offensiva dei comportamenti punibili — in quanto punisce una condotta che o è priva di concreta pericolosità per beni altrui (nel caso di consumo di droghe leggere o di uso «compatibile» di droghe pesanti) ovvero è insuscettibile di discriminare mediante la prova della insussistenza del pericolo nel caso concreto, mentre, in quanto lede un bene dello stesso consumatore, non può giustificare l'applicazione della sanzione penale — nonché la riserva di legge di cui all'art. 25 della Costituzione, in quanto rimette alla p.a. la determinazione di un elemento della fattispecie penale (la dmg da cui dipende il discriminare tra lecito e illecito penale), al di fuori dei necessari criteri e principi direttivi, senza che la nozione su cui si fonda il predetto discriminare abbia di per sé alcuna consistenza scientifica.

Ritenuto che il criterio quantitativo non è idoneo a differenziare la condotta legittimamente punibile (spaccio) da quella non punibile alla stregua della Costituzione (consumo), giacché, ove sia determinato con criteri di larghezza appare inutile in quanto si presta ad essere utilizzato come copertura per l'attività di spaccio, mentre se è determinato con criteri restrittivi coinvolge necessariamente (ed illegittimamente) il consumo nella sanzione penale.

Considerato, quindi, che per ricondurre il denunciato complesso normativo nell'ambito della legittimità costituzionale occorre eliminare dall'art. 75 del citato t.u. l'inciso «in dose non superiore a quella media giornaliera, determinata in base ai criteri indicati al primò comma dell'art. 78».

Ritenuto, infine, che la questione appare rilevante per la risoluzione del caso di specie, atteso che l'imputato, in base alle norme allegate a sospetto di incostituzionalità, dovrebbe essere sottoposto a sanzione penale per il mero acquisto, della droga di cui è stato trovato in possesso e in relazione alla quale non ricorrono elementi che non possa fare indurre la destinazione allo spaccio.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 73, 75 e 78 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (t.u. delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti), in relazione agli artt. 3 e 25 della Costituzione.

Sospende il giudizio in corso e ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale.

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del parlamento.

SARACENI

91C0497

N. 283

*Ordinanza emessa il 13 marzo 1991 dal tribunale di Roma
nel procedimento penale a carico di Bizzarri Giuseppe*

Stupefacenti e sostanze psicotrope - Detenzione di stupefacenti in misura superiore alla dose media giornaliera - Individuazione della «dose media giornaliera» mediante rinvio a provvedimento amministrativo (decreto del Ministro della sanità) senza l'indicazione di criteri e parametri che l'autorità amministrativa debba seguire nella suddetta individuazione - Irragionevolezza - Violazione del principio della riserva di legge in materia penale.

(D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 73, 75 e 78).

(Cost., artt. 3 e 25).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale nel proc. pen. n. 1138/1991, contro Bizzarri Giuseppe, nato a Capena il 10 ottobre 1957, residente a Roma, in viale Galilei n. 15 imputato del reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309/1990 per aver detenuto gr. 60 circa di hashish, pari a gr. 1.360 di the, equivalenti a 27,2 dmg, Roma, 21 febbraio 1991.

Premesso che l'imputato è stato tratto a giudizio direttissimo per rispondere del reato in epigrafe; che, dopo il giudizio di convalida, chiedeva termine a difesa e quindi giudizio abbreviato;

che, a conclusione del giudizio, il p.m. concludeva la condanna e la difesa solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 73, 74 e 78, del t.u. 309/1990 in relazione agli artt. 3 e 25 della Costituzione.

Considerato che la fattispecie incriminatrice risultante dal coordinato disposto degli artt. 73, 75 e 78 del t.u. 309/1990 appare in contrasto con gli artt. 3 e 25 della Costituzione, per i motivi diffusamente esposti nell'ordinanza in causa Martignetti (depositata il 5 gennaio 1990), con la quale questo stesso tribunale rimetteva a codesta Corte la risoluzione di analoga questione.

Invero la identificazione della predetta fattispecie basata sulla detenzione (o importazione o acquisto) di quantità di sostanze stupefacenti eccedenti la «dose media giornaliera», viola il principio di ragionevolezza (in quanto fonda la punizione su una presunzione assoluta di spaccio non corrispondente all'*id quod plerumque accidit*), nonché il principio di uguaglianza, in quanto finisce col sottoporre alla stessa sanzione penale situazioni diverse (spaccio e consumo).

Essa viola altresì il principio di necessità offensiva dei comportamenti punibili — in quanto punisce una condotta che o è priva di concreta pericolosità per beni altrui (nel caso di consumo di droghe leggere o di uso «compatibile» di droghe pesanti) ovvero è insuscettibile di discriminare mediante la prova della insussistenza del pericolo nel caso concreto, mentre, in quanto lede un bene dello stesso consumatore, non può giustificare l'applicazione della sanzione

penale — nonché la riserva di legge di cui all'art. 25 della Costituzione, in quanto rimette alla p.a. la determinazione di un elemento della fattispecie penale (la dmg da cui dipende il discrimine tra lecito e illecito penale), al di fuori dei necessari criteri e principi direttivi, senza che la nozione su cui si fonda il predetto discrimine abbia di per sé alcuna consistenza scientifica.

Ritenuto che il criterio quantitativo non è idoneo a differenziare la condotta legittimamente punibile (spaccio) da quella non punibile alla stregua della Costituzione (consumo), giacché, ove sia determinato con criteri di larghezza appare inutile in quanto si presta ad essere utilizzato come copertura per l'attività di spaccio, mentre se è determinato con criteri restrittivi coinvolge necessariamente (ed illegittimamente) il consumo nella sanzione penale.

Considerato, quindi, che per ricondurre il denunciato complesso normativo nell'ambito della legittimità costituzionale occorre eliminare dall'art. 75 del citato t.u. l'inciso «in dose non superiore a quella media giornaliera, determinata in base ai criteri indicati al primo comma dell'art. 78».

Ritenuto, infine, che la questione appare rilevante per la risoluzione del caso di specie, atteso che l'imputato, in base alle norme allegate a sospetto di incostituzionalità, dovrebbe essere sottoposto a sanzione penale per la mera detenzione, della droga di cui è stato trovato in possesso, in relazione alla quale non ricorrono elementi che ne possano fare indurre la destinazione allo spaccio.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 73, 75 e 78 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (t.u. delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti), in relazione agli artt. 3 e 25 della Costituzione.

Sospende il giudizio in corso e ordina trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale.

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del parlamento.

SARACENI

91C0498

N. 284

*Ordinanza emessa il 4 febbraio 1991 dal tribunale di Napoli
nel procedimento penale a carico di Manzo Antonio*

Processo penale - Norme di coordinamento - Reati concernenti le armi e gli esplosivi e reati commessi a mezzo stampa - Rito previsto: giudizio direttissimo, anche in assenza delle condizioni di cui agli artt. 449 e 566 del cod. proc. pen. - Disparità di trattamento - Compressione dell'esercizio del diritto di difesa - Violazione dei principi e direttive della legge delega.

(D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 233, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 76).

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza.

Il tribunale, sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 233 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, per dedotta violazione degli artt. 3, 24 e 76 della Carta costituzionale, sollevata dal difensore di Manzo Antonio;

Premesso, in fatto, che il Manzo è stato tratto a giudizio direttissimo di questo tribunale per diffamazione a mezzo stampa in danno di Di Cunzolo Bruno, e che ciò il p.m. ha disposto in applicazione della norma di cui all'art. 233 cpv. del d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271;

che all'udienza dibattimentale odierna la difesa ha sollevato questione di legittimità costituzionale della norma denunciata nei termini di cui sopra;

che il p.m. si è sottoposto alla trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per ritenuta manifesta infondatezza della questione;

Ciò premesso il tribunale osserva:

a) circa la rilevanza della questione dedotta non possono sussistere dubbi, atteso che il giudizio direttissimo non può essere definito indipendentemente dalla soluzione della questione di legittimità sollevata;

b) la questione non si presenta come manifestamente infondata: il p.m. ha citato l'imputato con rito direttissimo in esclusiva applicazione della norma di cui all'art. 233 cpv. delle disp. coord., la quale prevede che si proceda al giudizio direttissimo, anche fuori dai casi previsti dagli artt. 449 e 556 del c.p.p. per i reati concernenti le armi e gli esplosivi e quelli commessi con il mezzo della stampa;

non appare dubbio il contrasto di tale norma con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, poiché essa, senza alcun limite giustificativo del rito direttissimo, rappresentato, nei casi ordinari, dall'evidenza della prova discendente dall'arresto in flagranza o dalla confessione — che sono poi i presupposti dell'art. 449 del c.p.p. — impone il giudizio direttissimo in ogni caso, in tal modo sopprimendo l'udienza preliminare per i reati predetti; in conseguenza si realizza un trattamento differenziato che determina, per i reati in questione, una compressione dell'esercizio del diritto di difesa, dovuta all'assenza del filtro dell'udienza preliminare;

è pur vero che il rito direttissimo era previsto anche dal codice previgente in una serie di ipotesi anomale, fra cui quelle di cui all'art. 233 cpv. delle disp. cit., ma, a prescindere dal fatto che sotto l'impero del codice previgente era espressamente previsto per quanto riguarda i reati concernenti le armi, ed implicitamente per i reati commessi con il mezzo della stampa, che non sussistesse la necessità di speciali indagini, ciò che funzionava da presupposto a da limite per l'ammissibilità del rito direttissimo, presupposto e limite inesistenti con il nuovo codice, vi è, altresì, da rilevare che la vecchia normativa non prevedeva l'udienza preliminare come luogo di filtro necessario e generalizzato dell'azione penale del p.m., né come luogo di una conclusione anticipata del procedimento;

c) parimenti sussiste il contrasto con l'art. 76 della Costituzione, essendo evidente, secondo questo tribunale, la violazione della direttiva 43 legge delega, con la quale il legislatore ha stabilito entro quali limiti fosse possibile la compromissione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa, che viene a realizzarsi con l'instaurazione del rito direttissimo; limiti che, se sono perfettamente rispettati quando il rito direttissimo venga instaurato ai sensi dell'art. 449 del c.p.p., non lo sono nei casi di cui all'art. 233, secondo comma, delle disp. coord.; né vi è dubbio che la violazione della delega non presenta qui solo un aspetto formale bensì anche un aspetto sostanziale, rappresentato, come già detto, dalla lesione, che così si realizza, dei diritti di uguaglianza e di difesa, che sono interessi costituzionalmente protetti;

P. Q. M.

Letto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 233, secondo comma, del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso;

Dispone che la cancelleria notifichi la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunichi la stessa anche ai Presidenti delle due Camere.

Napoli, addì 4 febbraio 1991

Il presidente: GIORDANO

I giudici: DI CASOLA - GIANNELLI

N. 285

Ordinanza emessa il 15 novembre 1990 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Ancona nel procedimento penale a carico di Marchi Paolo ed altro

Processo penale - Udienza preliminare - Sentenza di non luogo a procedere - Tassatività dell'elencazione delle formule assolutorie - Necessità per talune di esse dell'«evidenza» della prova - Lamentata genericità di tale concetto - Mancato coordinamento con le prescrizioni dell'art. 422 del c.p.p. (richiesta di ulteriori informazioni da parte del g.i.p. ai fini della decisione) - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina di attuazione - Violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia - Conseguente lesione del principio dell'accertamento della verità materiale.

Processo penale - Udienza preliminare - Discussione - Richiesta del p.m. di derubricazione del reato - Conseguente mutamento della competenza - Mancata previsione, tra le ipotesi contemplate, della sentenza declaratoria di incompetenza - Mancato coordinamento tra norme (artt. 22 e 424-425 del c.p.p.) - Lamentata diversa disciplina rispetto alla fase precedente la discussione dell'udienza preliminare - Violazione del principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia.

Processo penale - Udienza preliminare - Modifica della imputazione e contestazione all'imputato da parte del p.m. - Ritenuta insufficiente specificazione in relazione alla «diversità del fatto» - Lamentata disparità di trattamento rispetto alla disposizione di cui all'art. 521 (correlazione tra imputazione contestata e sentenza).

Processo penale - Udienza preliminare - Derubricazione dell'imputazione richiesta dal p.m. - Obbligatorietà per il g.i.p. alla «riduzione della sfera dell'azione penale» su istanza di una parte processuale - Violazione del principio di soggezione del giudice alla sola legge.

(C.P.P. 1988, art. 425, in relazione agli artt. 22, terzo comma, 422, primo comma, 424, primo comma, e 423, primo comma, stesso codice).

(Cost., artt. 2, 3, 97, 101, secondo comma, e 112).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha pronunciato la seguente ordinanza all'esito dell'odierna udienza preliminare 15 novembre 1990;

Ritenuta la estrema pregevolezza e complessità delle questioni giuridiche in oggetto, per le quali si preannuncia fin d'ora una serie di eccezioni di illegittimità costituzionale della normativa che segue, eccezioni che ovviamente lasciano del tutto impregiudicato l'esame del merito, che verrà affrontato all'esito della presente rimessione, e sul quale naturalmente il giudicante ritiene di non potersi pronunciare allo stato degli atti, stante la prevalenza della interessante problematica prospettata nel corso dell'udienza preliminare da tutte le parti, pubbliche e private;

Dovendosi in primo luogo precisare che tutte le questioni che seguono sono da ritenersi non manifestamente infondate e rilevanti ai fini del decidere, e che le stesse vengono sollevate d'ufficio da questa a.g.o.;

Dovendosi tuttavia precisare che la prima eccezione è stata implicitamente ventilata dalla difesa dell'imputato Nobili, così come segue;

Premesso che la dizione letterale dell'art. 425 del nuovo c.p.p. focalizza le ipotesi in cui viene emessa sentenza di non luogo a procedere, ipotesi di per sé tassative ed insuscettibili di applicazione analogica, non perchè nel nostro ordinamento processuale sia preclusa l'analogia *in bonam partem* (essendo logicamente vietata quella *in malam partem*) ma perchè il discorso analogico appartiene più propriamente al diritto penale sostanziale, e malamente si adatta al terreno del diritto processuale, stante comunque la formulazione letterale della norma che concepisce il proscioglimento se sussiste causa estintiva del reato, o per la quale ricorrano i presupposti della improcedibilità dell'azione penale (a livello di inizio o prosecuzioni), nonché qualora la fattispecie non sia prevista dalla legge come reato o qualora risulti l'evidenza che il fatto non sussiste, che l'imputato non lo abbia commesso, che il fatto non costituisca reato, che si tratti di persona non imputabile o non punibile per qualsiasi altra causa;

Premesso altresì che la formulazione originaria dell'articolo, nella sua prima stesura, prevedeva che la sentenza n.l.p. dovesse pronunciarsi soltanto qualora, all'esito dell'udienza, fosse risultata una causa estintiva del reato o di improcedibilità dell'azione penale, ovvero fosse risultato che il fatto non era previsto dalla legge come reato o fosse risultato evidente che il fatto non sussisteva o che l'imputato non lo avesse commesso;

Poichè tuttavia il legislatore ha ritenuto preferibile una formula estensiva, tale da comprendere la casistica ulteriore (il fatto non costituisce reato, persona non imputabile o non punibile per qualsiasi causa), apparendo ragionevole prevedere quelle situazioni in cui la non punibilità dell'imputato appaia in termini probatoriamente tali da raggiungere la soglia dell'evidenza, scongiurandosi il rischio di un eccessivo e strumentale contenzioso nel corso della

udienza preliminare, ben potendosi pervenire ad una soluzione anticipata del processo che eviti la celebrazione di un dibattimento dall'esito scontato, ricalcando la norma le orme dell'art. 378, primo comma, parte prima, abrogato dal c.p.p., recando tuttavia la differenza, poco più che nominalistica, concernente la necessità della «evidenza»;

Poiché quindi l'evidenza riguarda soltanto la seconda parte del primo comma dell'art. 425;

Poiché tuttavia deve ritenersi che tale evidenza non possa intendersi un duplicato dell'art. 129, primo e secondo comma, del nuovo c.p.p., concernente l'obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, norma quest'ultima che ricalca l'art. 152 vecchio c.p.p., limitandone tuttavia l'operatività al vero e proprio processo, non anche all'intero procedimento, ciò in quanto il processo costituisce un tipo speciale di procedimento e ne è prova la normativa particolare relativa all'udienza preliminare (artt. 416 e segg. stesso cod.), stante il principio generale dell'ordinamento giuridico, nel suo complesso e non soltanto processuale, secondo cui *lex specialis derogat legi generali*;

Poiché quindi deve intendersi che l'art. 121, laddove si esprime con la dizione «in ogni stato e grado del procedimento», ha riferimento alla fase delle indagini preliminari, in cui non sia stata ancora esercitata l'azione penale dal p.m. nelle forme stabilite dal codice, ex art. 50, da parte del p.m., non sussistendo i presupposti per la richiesta archiviazione (forme che si concretizzano in procedimenti tipici, quali la richiesta di rinvio a giudizio finalizzata all'udienza preliminare, la richiesta di giudizio immediato, la richiesta di applicazione della pena ex artt. 444 e segg. stesso codice), essendo al contrario la fase delle indagini preliminari caratterizzata dalla presenza non di un autentico imputato, bensì di una persona assoggettata alle indagini stesse (indagata-indiziata);

Poiché quindi in detta fase delle indagini preliminari le situazioni che rientrerebbero nell'art. 129 conducono all'archiviazione per infondatezza della notizia di reato (art. 408) ovvero per gli altri casi previsti (art. 411);

Poiché quindi in sintesi, come già accennato e come si ribadisce, il processo costituisce soltanto una fase ben avanzata e matura del procedimento, ragion per cui l'udienza preliminare, anche se non aperta al pubblico come l'udienza del dibattimento, differisce, per le sue peculiarità, dalla udienza in camera di consiglio di cui all'art. 127 nuovo c.p.p. che caratterizza la fase delle indagini preliminari, e quindi costituisce anche una udienza camerale, ma di tipo ben particolare;

Poiché deve tracciarsi un parallelismo tra l'art. 425 del c.p.p. e l'art. 125 delle disp. att. stesso cod. che tratta dell'infondatezza della notizia di reato di fronte alla non idoneità degli elementi acquisiti nelle indagini preliminari a sostenere in giudizio, formula quest'ultima che per la sua ampiezza assorbe anche l'ipotesi della classica insufficienza di prove di cui al vecchio c.p.p., quella che al contrario non conduceva all'archiviazione ex art. 74, terzo comma ma soltanto a sentenza istruttoria di proscioglimento con formula dubitativa, previo necessario esercizio dell'azione penale, mentre d'altronde in sede di stesura del nuovo sistema processuale si è ritenuto di non agganciare l'infondatezza della notizia di reato alla assenza di «elementi sufficienti per la condanna dell'imputato», il tutto per non snaturare i caratteri del sistema accusatorio, fra i quali va sicuramente compresa la «deflazione dibattimentale»;

Poiché quindi deve intendersi che per «giudizio» l'art. 125 abbia inteso non riferirsi riduttivamente al solo dibattimento, bensì al rinvio a giudizio in sede di udienza preliminare, finalizzato non necessariamente al dibattimento, ma comprendente l'ipotesi di un proscioglimento, magari richiesto (ma non necessariamente) dallo stesso p.m.;

Ritenuto quindi che la formulazione più elastica dell'art. 125 non si ripeta nel 425, ove la genericità del termine «evidenza» denota una macroscopica lacuna della normativa processuale, pur concordandosi con chi sostiene che il legislatore non può avere ritenuto il 425 un mero duplicato del 129, fatto cioè di una evidenza lampante ed oculare, di una prova cioè che sia già in atti, e che non richieda quindi la ricerca dell'evidenza di cui all'art. 422 del nuovo c.p.p. laddove il giudice, terminata la discussione può indicare alle parti temi nuovi o incompleti sui quali si rende necessario acquisire ulteriori informazioni ai fini della decisione, ammettendosi le prove richieste dal p.m. o dal difensore della parte civile quando ne risulti manifesta la decisività ai fini dell'accoglimento della richiesta di rinvio a giudizio, e le prove a di scarico richieste dai difensori delle altre parti private quando appaia evidente la loro decisività ai fini del non luogo a procedere.

Ritenuto tuttavia che la lettura del supporto di cui al 422, in sede di interpretazione esegetica e giurisprudenziale, non elimina la vistosa lacuna del 425, rimanendo il concetto di evidenza pur sempre tautologico ed eccessivamente discrezionale, in contrasto con la certezza del diritto;

Poiché quanto sopra, stante la discriminazione tra le rispettive fattispecie di cui ai riferiti 425 e 125, viola la parità di trattamento di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione;

Poiché inoltre in tal modo l'udienza preliminare viene penalizzata e non adempie a quella funzione di autentico filtro selettore e di deflazione dibattimentale, limitando eccessivamente le ipotesi di proscioglimento ed incoraggiando altrettanto eccessivamente rinvio a giudizio, violando in tal modo anche l'art. 97 della Costituzione relativamente alle norme di organizzazione dei pubblici uffici (quali nella specie le norme processuali) ed il buon andamento-efficienza della p.a. (in cui non è possibile non comprendere anche l'Amministrazione della giustizia);

Poiché inoltre il tutto lede anche il principio dell'accertamento della verità materiale, rinviando detto accertamento in sede di dibattimento, ed anche questo si inquadra nella normativa costituzionale violata;

Poiché, per di più, l'art. 422, primo comma, del nuovo c.p.p., si riferisce nella sua sfasata seconda parte alla audizione di testimoni e di consulenti tecnici, senza menzionare esplicitamente l'eventualità che, prima dell'apertura della discussione, siano le stesse parti a prospettare al giudice la necessità di non dichiarare chiusa la discussione stessa onde consentire la acquisizione di ulteriori informazioni ai sensi del successivo art. 422;

Poiché, stante una lettura letterale della norma, sembra che l'impulso probatorio delle parti venga a dipendere a sua volta da uno stimolo-impulso da parte del g.i.p., ledendo in tal modo l'art. 24 della Costituzione sul diritto di difesa delle parti, pubbliche o private che siano, diritto che viene lesa anche dalla mancata indicazione tassativa (nel 422 primo comma nella dizione «Consulenti tecnici») della c.t.u., sembrando riduttivo il termine «audizione di consulenti tecnici» che sembrerebbe limitato all'audizione di c.t. già nominati dalle parti, mentre al contrario la normativa di cui al nuovo c.p.p. ed in particolare agli artt. 220 e segg. in tema di perizia è compresa nella parte generale e non nella parte speciale del codice, e in sede di art. 227 si privilegia di per sé la risposta orale immediata, fatta salva la complessità dei quesiti e quindi la difficoltà delle indagini peritali, conseguente concessione di un termine per il deposito dell'elaborato;

Poiché detta perizia c.t.u. non reintrodurrebbe la figura del g.f., e quindi il procedimento inquisitorio, in quanto la c.t.u. rimarrebbe nella sfera endoprocedurale delle indagini preliminari, sarebbe cioè finalizzata o al rinvio a giudizio o al non luogo a procedere, non utilizzabile quindi in sede dibattimentale, e non costituirebbe quindi un doppio della perizia che viene disposta in sede di incidente probatorio ex artt. 392 e segg. del nuovo c.p.p. allorché la prova riguardi una persona, una cosa, un luogo il cui stato sia soggetto a modificazione non evitabile, o si tratti di una perizia che, se fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare apposita sospensione superiore a sessanta giorni, in quanto in tal caso è ben noto che le prove anticipatamente raccolte dal g.i.p. su richiesta delle parti sono predibattimentali e quindi in detta sede utilizzabili;

Ritenuto che le pregresse considerazioni in materia peritale attengono alla necessità di ulteriori informazioni ai fini della decisione sulla circostanza se il trattamento chirurgico costituisca nel caso concreto l'unica terapia applicabile e praticabile, questione sulla quale tanto la perizia di ufficio quanto la c.t.p. si sono pronunciate in modo generico, evasivo e comunque non approfondito;

Premesso che si apre una ulteriore problematica alla luce della richiesta del p.m. in sede di udienza preliminare di derubricare l'ipotesi criminosa in senso riduttivo, cioè da lesioni volontarie gravissime a lesioni colpose gravissime, quest'ultimo di competenza della pretura;

Preso atto che a fronte di tale richiesta la difesa del r.c. INRCA deduce non esservi altra via se non quella obbligata di dichiarare l'incompetenza per materia e di restituire gli atti al p.m. affinché a sua volta ne investa la procura circondariale;

Ritenuto che detta pregevole questione investe da un lato il rapporto ed il coordinamento fra l'art. 22 e l'art. 425 del nuovo c.p.p., dall'altro l'art. 423 sulla modifica dell'imputazione e l'art. 112 della Costituzione sull'esercizio obbligatorio dell'azione penale;

Poiché dette questioni debbono essere trattate separatamente per via della differenza peculiare ed intrinseca inerente a ciascuna di esse;

Non potendosi intendere la lettera e lo spirito dell'art. 425 senza una lettura contestuale del precedente 424, autentico punto di riferimento;

Rilevato che il primo comma del 424 statuisce che il giudice, subito dopo aver dichiarato la chiusura della discussione, procede alla deliberazione pronunciando sentenza di non luogo a procedere o decreto che dispone il giudizio, fattispecie di per sé antitetice fra le quali non sembra, allo stato lacunoso della norma citata, potersi desumere l'esistenza di un *tertium genus* quale l'apposita sentenza declaratoria di incompetenza per materia, non sembrando detta stensione analogica potersi dedurre proprio dal carattere antitetico degli sbocchi dell'udienza preliminare, e non potendosi del resto qualificare l'improcedibilità o la non perseguibilità dell'azione penale come una ipotesi che si adatti alla declaratoria di incompetenza, in cui l'azione penale, già esercitata, tale rimane e viene semplicemente differita nel tempo investendone tramite pronuncia del g.i.p. un altro p.m., per la quale investitura dovrà attivarsi il primo p.m. e dovrà farlo comunque;

Poiché l'art. 22, primo comma contempla il caso in cui l'ordinanza declaratoria d'incompetenza per qualsiasi causa, con conseguente restituzione degli atti al p.m., venga pronunciata nel corso delle indagini preliminari mentre il terzo comma prevede l'ipotesi della declaratoria d'incompetenza, sempre per qualsiasi causa, pronunciata nella forma della sentenza dopo la chiusura delle indagini preliminari, ragion per cui nulla osterebbe di per sé, e di contrario avviso non fosse la dizione tassativa del 424, a ritenere che proprio nel corso dell'udienza preliminare il giudice possa, anzi debba, pronunciare autentica sentenza declaratoria della detta incompetenza, riconoscendosi d'altronde, tanto nella fase delle indagini preliminari, quanto dopo la chiusura delle indagini preliminari il giudice, per pervenire al concetto in incompetenza per qualsiasi causa, non abbisogni dell'impulso del p.m. o del sollecito delle parti private, ma possa e debba pronunciarsi anche d'ufficio, ove si intenda egli ritenga di doversi pronunciare, in tal senso, e che quindi sia soltanto una coincidenza, come nel caso di specie, che il p.m. eserciti il suo impulso in tal senso;

Poiché ad ogni modo la novità di cui all'art. 22, terzo comma consiste nella pronuncia in forma di sentenza anziché di ordinanza, in quanto, nell'ipotesi di richiesta di giudizio immediato o di decreto penale di condanna, gli artt. 455 e 459 del cod. non lasciano altra alternativa al giudice, ove ritenga di non accogliere tale richiesta, se non quella di restituire gli atti al p.m., con la sola eccezione, nella sola ipotesi della richiesta di decreto penale, della eventuale applicazione dell'art. 129 con apposito proscioglimento, non essendovi quindi in tal sede spazio per la pronuncia di una sentenza sulla competenza;

Poiché tuttavia la formulazione originaria dell'art. 23 prevedeva l'ipotesi in cui il giudice dell'udienza preliminare poteva ordinare il rinvio a giudizio davanti alla pretura qualora ne avesse ritenuto la competenza in materia, analogamente a quanto previsto per il g.i. dall'art. 374, primo comma, del vecchio codice, e pertanto la soppressione di questa disposizione ha eliminato il detto potere, non ricavabile, al di fuori di una specifica previsione, dai principi generali;

Poiché tuttavia, malgrado detta eliminazione, rimane un antitetico conflitto, non colmabile fra le due tassatività quella del 22 e quella del 424 -- 425 con violazione degli artt. 2 e 3 della Costituzione, in via interpretativa ragione per cui, dal tenore riduttivo della detta normativa, sembra che il riconoscimento della propria incompetenza per qualsiasi causa dopo la chiusura delle indagini preliminari possa essere dichiarato con sentenza soltanto e limitatamente nelle more intercorrenti fra la richiesta tecnica del p.m. di rinvio a giudizio finalizzato all'udienza preliminare e l'udienza preliminare stessa, anteriormente quindi a detta udienza, in quanto comunque il giudice, trovandosi di fronte il caso di un imputato e non più di una persona sottoposta a indagini preliminari, resterebbe legittimato ad emettere il suo provvedimento nella forma della sentenza anziché dell'ordinanza;

Poiché, comunque, ancora una volta è anche l'art. 97, penalizzandosi gli sbocchi dell'udienza preliminare e rinviandosi all'eventuale dibattimento ogni decisione, ad essere violato;

Dovendosi a tal punto illustrare l'ultima, ancora più rilevante, eccezione di illegittimità, attinente alle lacune dell'art. 423, primo comma laddove specifica che il p.m. modifica l'imputazione e la contesta all'imputato presente, o la comunica al difensore che lo rappresenta ai fini della contestazione, ove lo stesso imputato non sia presente, se nel corso dell'udienza il fatto risulta diverso da come è descritto nell'imputazione, non essendo specificamente detto se tale diversità attenga alla materialità del fatto con differenti conseguenze giuridiche od anche all'ipotesi in cui detta differente conseguenza scaturisca da un fatto materialmente identico ma diversamente qualificabile sotto il profilo del diritto;

Ritenuto che la problematica di cui alla insufficienza formulazione del 423 primo comma, comporta il parallelo esame del 429 sul decreto che dispone il rinvio a giudizio;

Pur tenendosi conto che il problema della competenza e della risoluzione della precedente eccezione si configura estremamente importante e pregiudiziale; dovendosi trattare della possibilità o meno, a proposito del 429 di enunciare nel decreto che dispone il giudizio una imputazione diversa da quella formulata dal p.m., possibilità pacificamente riconosciuta, nel sistema del vecchio codice, al g.i., non espressamente prevista da alcuna norma ma ricavata dai principi generali (ved. in tal senso, ad es. Cass. I, 21 febbraio 1979, n. 522);

Stante il fatto che il potere di modificare la qualificazione giuridica del fatto, pur trattenendo il giudizio, era previsto dall'art. 477, primo comma unicamente per il giudice del dibattimento, mentre nel nuovo codice la situazione sembrerebbe, a prima vista, del tutto simile, prevedendo un rinvio a giudizio frutto di un provvedimento giurisdizionale sollecitato dal p.m., riservando tuttavia al solo giudice del dibattimento in sede di art. 521 la possibilità di dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, purché il reato non ecceda la sua competenza, mentre il secondo comma prevede l'ipotesi che il fatto risulti diverso ma che non venga contestato in dibattimento;

Poichè comunque non può attribuirsi di per sé rilievo alla circostanza che il provvedimento che dispone il rinvio a giudizio non abbia più forma di ordinanza motivata, inoppugnabile, ma di semplice decreto (parimenti inoppugnabile);

Poichè ciò configura contrasto fra il 423, primo comma, pur nella sua iniziale genericità, ed il 429, sempre al riguardo agli artt. 2 e 3 della Costituzione, stante la dizione tassativa di cui al 521, primo comma;

Dovendosi coordinare il tutto al potere di integrazione e di correzione della iniziativa delle parti e marcatamente della parte pubblica, p.m., potere connotato alla figura del giudice nel procedimento di tipo inquisitorio e tuttavia ad avviso dello scrivente non da escludersi, pur con gli opportuni adattamenti, nell'attuale modello accusatorio, stante l'indiscutibile silenzio della norma circa la possibilità o meno, per il giudice, nel momento in cui dispone il passaggio del procedimento alla fase del giudizio, di modificare a tal fine ed in funzione di tale passaggio l'imputazione formulata dal p.m., dovendosi tener conto che l'attuale sistema accusatorio non è integrale ma temperato dal correttivo dell'art. 112 della Costituzione sull'esercizio obbligatorio della azione penale, la quale, nel caso di specie verrebbe ad essere menomata e comunque ridotta, giacché la discrezionalità dell'azione penale, pur ancora esercitata, verrebbe ad essere compressa da un impulso di parte, inibendosi al giudice del merito ogni esame sul fondamento o meno della richiesta di derubricazione;

Poichè non si ritiene che le pregresse considerazioni contrastino con il principio processuale, valido tanto nel processo inquisito quanto nel processo accusatorio, del *ne procedat iudex officio*, principio che deve riferirsi alla titolarità dell'azione penale e quindi al suo effettivo inizio e non alla pronuncia su un'azione penale inizialmente dilata, come da richiesta di rinvio a giudizio in questa sede per l'udienza preliminare, e successivamente compressa sempre in questa sede, ragion per cui appare iniquo che il giudice non possa disporre il rinvio a giudizio (anche se il decreto sarebbe inoppugnabile) enunciando una imputazione diversa da quella formulata dal p.m., con il rischio di nullità assoluta rilevabile anche d'ufficio *ex artt. 178, lett. b), primo ip., e 179 del nuovo c.p.p.*;

Poichè una differente interpretazione finalizzerebbe l'udienza preliminare ad uno sbocco limitato ed unilaterale, quale la obbligatoria declaratoria di incompetenza e quindi violerebbe da un lato l'art. 112 della Costituzione, già preannunciato dall'art. 6 del d.l. 14 settembre 1944, n. 288, modificativo del testo originario dell'art. 74 del vecchio c.p.p., normativa che nel suo complesso instaura un autentico controllo sull'operato del p.m., dall'altro vincolerebbe il giudice, terzo ed indipendente, alle parti o più precisamente ad una singola parte, pubblica che sia, violando l'art. 101, secondo comma, della Costituzione stante il quali i giudici sono soggetti soltanto alla legge;

P. Q. M.

Letti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 9 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti processuali alla Corte costituzionale, non potendosi il presente giudizio essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale, sollevata d'ufficio e da non ritenersi manifestamente infondata, concernente:

1) la violazione, per quanto riguarda l'art. 425 del nuovo c.p.p., nella parte in cui non specifica il concetto di evidenza e non lo coordina con l'art. 422 stesso cod., degli artt. 2 e 3 della Costituzione rispetto al più favorevole trattamento di cui all'art. 125 delle disp. att. del nuovo c.p.p., nonché dell'art. 97 della Costituzione;

2) la violazione, per quanto concerne sempre il 425 ed il 424 primo comma, degli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione, il tutto in relazione all'art. 22, terzo comma, dello stesso cod.;

3) la violazione, per quanto attiene all'art. 423, primo comma, degli artt. 2 e 3 della Costituzione per insufficiente specificazione del periodo «se nel corso della udienza il fatto risulta diverso da come è descritto nell'imputazione», stante il più favorevole trattamento di cui all'art. 521 dello stesso cod.;

4) la violazione, sempre per quanto concerne l'art. 423, primo comma, dello stesso cod. degli artt. 112 e 101, secondo comma, del nuovo c.p.p. nella parte in cui vincolano il g.i.p. alla riduzione della sfera dell'azione penale effettuato dal p.m. tramite il pur legittimo ed incontestabile diritto di richiedere la derubricazione dell'imputazione;

Ordina la sospensione del giudizio in corso, sollecita al presidente della adita Corte la procedura d'urgenza per la trattazione del processo;

Ordina altresì che a cura della cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti sia notificata alle parti in causa ed al p.m. nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e comunicata anche alla Presidenza delle due Camere del Parlamento.

Ancona, addì 15 novembre 1990

Il giudice dell'udienza preliminare: BONIVENTO

N. 286

Ordinanza emessa il 22 dicembre 1990 dalla commissione tributaria di primo grado di Bassano del Grappa sul ricorso proposto da Polo Antonio contro l'ufficio ii.dd. di Bassano del Grappa

Tributi in genere - Dichiarazione dei sostituti di imposta - Presentazione tempestiva ad ufficio non competente - Ricezione di detta dichiarazione a termine scaduto da parte dell'ufficio competente - Sanzioni a carico del dichiarante, per tutto il resto adempiente, ingiustificatamente uguali a quelle previste per le più gravi mancanze del sostituto d'imposta che ha presentato la dichiarazione in ritardo oltre il mese, oppure non l'ha presentata affatto o non ha effettuato i versamenti d'imposta dovuti - Inosservanza dei principi contenuti nella legge di delega.

(D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 47, in relazione alla legge 9 ottobre 1971, n. 825, art. 10, n. 11).

(Cost., artt. 3, 23 e 76).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso prodotto da: Polo Antonio avverso imposta Irpef 1982. Assistita dal segretario sig. Zarpellon Angelo.

Sentito il rappresentante dell'amministrazione finanziaria sig. Ganzina dott. Mario, funz. uff. ii.dd. e i ricorrenti sigg. Assente.

Ritenuto che l'imprenditore sig. Polo Antonio, via Martini n. 126, Nove (Vicenza) nell'anno 1982 ha pagato regolarmente tutte le ritenute d'acconto relative ai suoi dipendenti pari a L. 5.987.000;

che, quale sostituto di imposta, ha spedito entro il termine di legge il mod. 770 però all'ufficio imposte dirette di Vicenza, che poi lo ha inviato a quello di Bassano del Grappa, il quale lo ha ricevuto in data 10 aprile 1984;

che l'ufficio imposte di Bassano, considerando ai sensi dell'art. 12 del d.P.R. n. 600/1973 pervenuta tale dichiarazione il 10 aprile 1984, ai sensi del settimo comma dell'art. 9 stesso d.P.R., ha ritenuto come omessa la presentazione del mod. 770;

che, pertanto, detto ufficio in applicazione dell'art. 47 stesso d.P.R. ha irrogato la pena pecuniaria nella misura minima, pari al doppio dell'imposta versata, e cioè di L. 11.974.000;

che il relativo avviso di accertamento è stato notificato al sig. Polo il 15 ottobre 1987;

che contro tale avviso il sig. Polo ha proposto regolare ricorso eccependo *in primis* l'incostituzionalità dell'applicato art. 47 del d.P.R. n. 600/1973:

a) per violazione dell'art. 76 della Costituzione in quanto l'art. 47 citato risulta in contrasto con la norma dell'art. 10, primo e secondo comma, n. 11, con la quale il legislatore delegante aveva dato al legislatore delegato la seguente chiara direttiva: «adeguare la disciplina delle sanzioni alla riforma prevista dalla legge» e commisurare le sanzioni «all'effettiva entità oggettiva e soggettiva delle violazioni»;

b) per violazione dell'art. 3 della Costituzione per la disparità di trattamento tra la disciplina delle sanzioni contenuta nell'art. 46 (contribuenti dichiarati in proprio) e la più gravosa disciplina contenuta nel seguente art. 47 del d.P.R. n. 600/1973 (sostituti di imposta che dichiarati redditi altrui);

che questa commissione osserva inoltre che la norma in esame (art. 47) non distingue fra casi sostanzialmente diversi, come la semplice inosservanza di formalità, che nessun danno arreca all'erario, e la omissione di atti comportanti evasione di imposta;

che questa commissione ritiene non manifestamente infondate le eccezioni di incostituzionalità sollevate anche dal ricorrente sig. Polo;

che i decreti delegati sono sindacabili dalla Corte costituzionale, non solo per l'eventuale contrasto con norme costituzionali, ma anche per contrasto con le rispettive leggi di delegazione;

che quindi appare fondata la questione di illegittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3, 23 e 76 della Costituzione, della norma dell'art. 10, punto 11, della legge n. 825/1971 di delegazione della riforma tributaria, alla cui validità è subordinata la legge delega (d.P.R. n. 600/1973) che, all'art. 47, prevede sanzioni, in relazione all'art. 9, settimo comma, ed art. 12, quarto comma, nella parte in cui commina uguale sanzione a carico sia di chi ha presentato la dichiarazione in ritardo oltre il mese, oppure non l'ha affatto presentata, o non ha effettuato i versamenti d'imposta dovuti, sia di chi ha effettuato tutto puntualmente, salvo la semplice presentazione della dichiarazione ad altro ufficio ii.dd., incompetente per territorio;

che, nel caso concreto, ritiene di sospendere il giudizio a carico della ditta Polo Antonio, rimettendo gli atti alla Corte costituzionale;

P. Q. M.

Visto l'art. della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuto che la norma dell'art. 47 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dipendente dalla legge di delegazione 9 ottobre 1971, n. 825, all'art. 10, n. 11, appare viziata, in quanto non si presenta conforme ai principi di cui agli artt. 3, 23 e 76 della Costituzione;

che la questione non appare manifestamente infondata;

Sospende il giudizio;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione di legittimità costituzionale, come sopra esposta;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Bassano del Grappa, addì 22 novembre 1990

Il presidente del collegio: MENEGOTTO

91C0501

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 45/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, Cartiere Miliani - **Fabriano** - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 315.000 - semestrale L. 170.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 56.000 - semestrale L. 40.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 175.000 - semestrale L. 95.000 <p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 56.000 - semestrale L. 40.000 	<p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 175.000 - semestrale L. 95.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 600.000 - semestrale L. 330.000 <p>Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 800.000 <p>Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 530.000
--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 70.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi»	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine ciascuna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

M.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero, i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 1 0 0 1 7 0 9 . 1 *

L. 8.400